

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

40^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-37

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 39-94*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(608) *Delega al Governo per la riforma del diritto societario* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

CARUSO Antonino (AN), relatore .. 2, 4, 7 e *passim*
 PEDRIZZI (AN), relatore 8, 13

SULLE NUOVE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO

PRESIDENTE 19

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608:

PRESIDENTE 21, 22, 34 e *passim*
 * CALVI (DS-U) 20, 22
 CONSOLO (AN) 22, 23
 ZANCAN (Verdi-U) 23
 ZICCONI (FI) 24
 DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 27, 29
 D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF) 29
 FRANCO Paolo (LNP) 32

COSTA (FI) Pag. 22, 34
 VIVIANI (DS-U) 35, 36
 AZZOLLINI (FI) 35
 D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF) 36

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla relazione orale del senatore Caruso Antonino sul disegno di legge n. 608 39
 Integrazione alla relazione orale del senatore Pedrizzi sul disegno di legge n. 608 54

GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Variazioni nella composizione 58

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Ufficio di Presidenza 58

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Ufficio di Presidenza 58

ASSEMBLEE PARLAMENTARI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE, DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA

Elezione dei Presidenti delle Delegazioni parlamentari italiane 58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA

Variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italianaPag. 59

ASSEMBLEE PARLAMENTARI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Componenti delle delegazioni parlamentari eletti dalla camera dei deputati 59

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 59

Assegnazione 63

Nuova assegnazione 66

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 67

Richieste di parere per nomine in enti pubbliciPag. 68

Trasmissione di documenti 68

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 69

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su interrogazioni 69

Annunzio 37

Interpellanze 69

Interrogazioni 72

RETTIFICHE 94

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 19 settembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Caruso Antonino e Pedrizzi a svolgere la relazione orale.

CARUSO Antonino, *relatore*. Nonostante il dibattito nelle Commissioni riunite 2^a e 6^a si sia incentrato soprattutto su taluni argomenti, facendo quasi dimenticare la portata complessiva della riforma del diritto societario, si deve rimarcare che con l'adozione dei decreti delegati da parte del Governo – strumento prescelto in considerazione della complessità tecnica della riforma – il prossimo anno si realizzerà un intervento normativo di riordino e ammodernamento in tale materia, a sessant'anni di distanza dall'adozione del codice civile e in linea con il percorso av-

viato nel 1998 con il Testo unico per l'intermediazione finanziaria; è auspicabile che tale riforma sia seguita dalla rivisitazione del diritto societario per le società di persone e del diritto fallimentare. Se la nuova normativa risponde alle attese del mondo imprenditoriale e accademico, l'opera preparatoria svolta dalla commissione interministeriale presieduta dal professor Mirone ha consentito di fare tesoro delle esperienze maturate in altri Paesi, in modo da rendere più coerente il recepimento delle direttive comunitarie rispetto ai rapporti economici sul mercato internazionale e privilegiare così la prospettiva economico-imprenditoriale su quella meramente giuridica. Nel richiamare il contenuto dei 12 articoli di cui si compone il testo, anche con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si deve sottolineare in particolare la novità introdotta in merito ai meccanismi regolatori degli interessi in campo, con riferimento allo spazio garantito alla contrattazione e nel contempo al bilanciamento dell'autonomia negoziale con la tutela degli interessi individuali attraverso una modulazione dell'azione di responsabilità con riferimento alle situazioni di contrasto di volta in volta considerate.

PEDRIZZI, *relatore*. La riforma del diritto societario, che rappresenta un tassello fondamentale per favorire la competitività del sistema delle imprese, prevede per le società una disciplina meno vincolante, ispirata in particolare a modelli societari flessibili, ad una valorizzazione dell'autonomia statutaria e a consentire l'accesso ai capitali anche da parte delle piccole imprese. In tal senso si inserisce la riforma della disciplina delle società cooperative, una delle questioni su cui si è maggiormente incentrata la polemica da parte dell'opposizione. La Camera dei deputati ha introdotto la figura della cooperativa costituzionalmente riconosciuta, caratterizzata da attività svolte prevalentemente in favore dei soci o comunque realizzate attraverso prestazioni lavorative dei soci. Alle cooperative costituzionalmente non riconosciute non si applicano le agevolazioni fiscali, peraltro già previste soltanto per le cooperative disciplinate dai principi di mutualità, ma si prevedono misure che consentono una gestione più flessibile, considerando peraltro che la loro attività non si differenzia da quella di una qualsiasi società per azioni o a responsabilità limitata. La critica di incostituzionalità mossa dalle opposizioni non appare fondata in quanto anche una interpretazione letterale dell'articolo 45 della Costituzione fa presumere una distinzione tra cooperative con fini di lucro e altre senza fini di lucro, in conformità peraltro ad una diffusa ed autorevole opinione dottrina nel senso della non unitarietà dell'istituto cooperativo. La norma dell'articolo 5 non è dunque ispirata ad alcun intento persecutorio nei confronti delle cooperative, né tanto meno è frutto di improvvisazione, ma chiarisce che qualora l'attività nei confronti dei terzi sia prevalente viene a cadere l'elemento distintivo da altre imprese. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni*).

Sulle nuove modalità di funzionamento del dispositivo elettronico

PRESIDENTE. Comunica che il Consiglio di Presidenza, nella riunione del 20 settembre, ha stabilito, ai sensi dell'articolo 118, comma 7, del Regolamento, nuove modalità per l'uso del dispositivo elettronico, fissando in 5 secondi il termine entro cui deve essere manifestato l'appoggio alle richieste di votazione elettronica e di verifica del numero legale. In via provvisoria e fino al 31 dicembre del corrente anno, tale termine è stato portato a 7 secondi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge n. 608.

CALVI (*DS-U*). Ribadito il dissenso profondo e convinto dell'opposizione sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che rovescia le finalità della riforma del diritto societario rispetto all'impostazione indicata nelle conclusioni della commissione interministeriale presieduta dal professor Mirone e pone l'Italia fuori dal quadro della vigente disciplina internazionale, avanza una pregiudiziale di costituzionalità nella considerazione che la richiesta di delega legislativa del Governo ed i principi e criteri direttivi in essa contenuti, consentendo al Presidente del Consiglio di introdurre norme tali da determinare un trattamento sanzionatorio a lui più favorevole nei procedimenti giudiziari nei quali è tuttora coinvolto, configurano una sovrapposizione tra funzioni pubbliche ed interesse privato e quindi una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché una palese infedeltà del Capo del Governo stesso al giuramento prestato nelle mani del Presidente della Repubblica di adempiere alla propria funzione con disciplina ed onore, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione. Confida che il Presidente della Repubblica eserciti i poteri di controllo previsti dall'articolo 74 della Costituzione nel caso la maggioranza confermi l'articolo 11 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-SDI, Verdi-U e Aut*).

CONSOLO (*AN*). Non è prassi corretta e quindi non può essere consentito valutare la portata di una modifica normativa in relazione all'eventuale applicabilità a casi concreti, dovendo il legislatore attenersi ad un esame della correttezza, della giustezza e della capacità di esprimere la volontà popolare della nuova disciplina. Per tali motivi Alleanza Nazionale voterà contro la pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Poiché l'esercizio della delega è attribuito all'Esecutivo nella sua collegialità ed il Presidente del Consiglio è obbligato

a controfirmare gli atti legislativi del Governo, l'eventuale adozione della normativa proposta evidenzierebbe un conflitto reale tra funzione pubblica ed interesse privato ed una macroscopica violazione del principio di uguaglianza. Per tali considerazioni i senatori Verdi appoggiano la pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-RC e Aut.*)

ZICCONE (*FI*). Le argomentazioni portate dal senatore Calvi sono andate molto al di là della presunta questione di costituzionalità posta dal testo in esame, fino a giungere a forme di grave mancanza di rispetto nei confronti di una delle più alte cariche dello Stato e dell'onorabilità personale del Presidente del Consiglio. Peraltro, nel merito, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione appare infondato in quanto non è concepibile una esclusione dell'esercizio delle prerogative, dei diritti e dei doveri connessi alla funzione di Presidente del Consiglio nel caso in cui la materia da affrontare, nell'interesse generale e dopo un dibattito decennale su argomenti quali il trattamento sanzionatorio del falso in bilancio, possa riguardare, assieme a tutti gli altri cittadini italiani, la persona temporaneamente assunta a quella carica. Alla luce di queste considerazioni, Forza Italia voterà contro la pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP.*)

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita voteranno a favore della pregiudiziale avanzata dal senatore Calvi in quanto effettivamente i principi e criteri direttivi della delega chiesta dal Governo al Parlamento, cui vanno aggiunte le modifiche introdotte al disegno di legge di ratifica degli accordi con la Svizzera in materia di rogatorie, violano il principio di uguaglianza e ledono gravemente il canone democratico fondamentale della divisione dei poteri. Appare infatti evidente che con questa normativa la maggioranza del Legislativo consegna all'Esecutivo, che ne è espressione, il compito di stabilire quale rapporto deve instaurarsi tra il Presidente del Consiglio ed i suoi giudici. Non potendo contare su una valutazione obiettiva da parte della maggioranza, l'opposizione attende con fiducia il vaglio del Presidente della Repubblica ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 74 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-Com, Misto-SDI, Verdi-U e Aut. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo FI.*)

D'ONOFRIO (*CCD-CDU:BF*). La pregiudiziale di costituzionalità è totalmente infondata, in quanto il disegno di legge non prevede discriminazioni di ordine costituzionale e inoltre la delega sulle sanzioni penali in materia societaria è assolutamente predeterminata. Va inoltre respinta l'affermazione secondo cui il Governo perseguirebbe gli interessi del Presidente del Consiglio, in quanto il punto di riferimento della maggioranza sono gli interessi delle imprese e dei cittadini. Ribadendo il voto contrario sulla pregiudiziale, invita l'opposizione a confrontarsi sul merito del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP.*)

FRANCO Paolo (*LNP*). La questione pregiudiziale è infondata, in quanto il provvedimento non presenta profili di costituzionalità, ed è strumentale al rinvio della discussione; è inoltre contraddittoria perché da essa deriverebbe l'impossibilità per il Parlamento di legiferare su specifiche materie. Il disegno di legge è invece atteso dalle imprese e dai cittadini, in quanto l'obsolescenza delle norme sulla forma societaria influisce sulla competitività delle imprese. È auspicabile che l'opposizione affronti nel merito il provvedimento, che è ricco di contenuti e non lascia eccessivo spazio all'esercizio della delega, anche se il rifiuto della discussione in Commissione e la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità dimostrano l'incapacità del centrosinistra di rispondere alle richieste provenienti dalla società. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e CCD-CDU:BF*).

COSTA (*FI*). Vista l'importanza del provvedimento e la sua attinenza all'ambito dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento richiede su di esso il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

VIVIANI (*DS-U*). Rileva che la richiesta di parere del Cnel si configura come una questione sospensiva e pertanto avrebbe dovuto essere avanzata all'inizio della discussione sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il senatore Costa aveva già segnalato alla Presidenza la sua richiesta e ha avuto facoltà di parlare dopo la fine degli interventi sulla questione pregiudiziale.

AZZOLLINI (*FI*). Il Gruppo è contrario alla proposta del senatore Costa, che l'ha avanzata a titolo personale. Il disegno di legge, anche se avrà ripercussioni sull'economia e sul lavoro, attiene al diritto societario, per cui non rientra nei settori sui quali il CNEL può esprimere il suo parere al Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

D'ONOFRIO (*CCD-CDU:BF*). Annuncia il voto contrario del Gruppo sulla proposta del senatore Costa.

Il Senato, dopo controprova chiesta dal senatore VIVIANI (DS), respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calvi. Viene quindi respinta la richiesta di parere del CNEL avanzata dal senatore Costa.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,53.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,33*).
Si dà lettura del processo verbale.

PACE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Archiutti, Bobbio Norberto, Bosi, Cantoni, Cursi, D'Alì, Degennaro, De Martino, De Rigo, Falcier, Frau, Lauro, Leone, Mainardi, Mantica, Saporo, Sestini, Siliquini, Tredese, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa, Occhetto, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività del Consiglio d'Europa; Mugnai e Martone, per partecipare a Bruxelles alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,39).

Discussione del disegno di legge:

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 608, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Antonino Caruso e Pedrizzi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Antonino Caruso.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, il Senato esamina in seconda lettura il disegno di legge di riforma del diritto societario nel testo approvato dalla Camera dei deputati, frutto dell'integrazione, con successive modifiche, dei disegni di legge di iniziativa dell'onorevole Fassino ed altri e del Ministro della giustizia.

Il dibattito che si è tenuto nelle Commissioni riunite giustizia e finanze non ha offerto spunti ulteriori di argomentazione, malgrado le riflessioni puntuali dei pochi colleghi che hanno ritenuto di intervenire nella discussione generale e nel successivo esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati. Quindi, chiedo scusa ai colleghi che hanno già udito in quella sede la mia relazione per il fatto che sostanzialmente la ripeterò in modo da offrire gli argomenti in essa contenuti all'attenzione dei colleghi dell'Aula.

Lo strumento normativo prescelto (né diversamente avrebbe potuto ragionevolmente essere, stante la complessità e l'elevato grado di tecnicità del risultato finale con cui dovrà concludersi il percorso avviato) è quello del conferimento di delega al Governo.

Il dibattito alla Camera è stato contrassegnato da una sorta di accentramento della generale attenzione, sia da parte dei colleghi deputati, sia – conseguentemente – da parte dei commentatori, su due o tre questioni soltanto (la cui rilevanza non può essere né sminuita né revocata in dubbio), con la naturale conseguenza – tuttavia – che sembra essere stata dai più dimenticata la portata complessiva dell'intervento normativo, che ha viceversa carattere di eccezionalità e che è, per questo, senz'altro meritevole di sottolineatura.

Il prossimo anno 2002 sarà presumibilmente quello in cui la riforma prenderà concreta forma ed effettività, attraverso l'adozione dei decreti delegati, e sarà quindi quello in cui avrà luogo, a distanza di sessant'anni esatti (ricordo che il codice civile, che è il primario strumento di regolamentazione della materia, fu approvato con il regio decreto 16 marzo

1942, n. 262), il primo intervento normativo a carattere strutturale di ammodernamento e di riordino della materia societaria, con specifico riferimento a quella parte di essa che riguarda le società di capitali e le imprese cooperative.

Il momento finale dell'opera che prende ora avvio sarà peraltro anche quello in cui si vedrà realizzata una compiuta e ragionata sintesi dei plurimi interventi normativi succedutisi nel tempo, da allora ad ora, e che nella massima parte sono stati generati dall'esigenza di recepimento delle direttive comunitarie in materia, auspicando inoltre che esso costituisca anche il parziale traguardo di un percorso riformatore che, iniziato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»), si completi con la rivisitazione del diritto fallimentare e con l'adozione di una relativa nuova legge.

Rammento, infatti, che anche tale materia – la cui delicatezza non è da porsi in discussione, non solo perché riguarda le più gravi patologie che possono segnare la storia dell'impresa, ma soprattutto perché costituisce lo strumento di equa regolazione dei diritti dei terzi che abbiano avuto coinvolgimento con le patologie stesse – ha un'identica anzianità normativa, essendo stata adottata la relativa legge (il regio decreto n. 267) nello stesso giorno in cui vide la luce il vigente codice civile, vale a dire il 16 marzo 1942. Con il di più, inoltre, che ben pochi sono stati i successivi interventi modificativi ed integrativi, sicché il relativo impianto soffre di evidenti ed inevitabili segni di non più accettabile obsolescenza.

Il disegno riformatore che il testo segnala sia nella sua prospettazione d'insieme, sia controllandone i contenuti di maggiore dettaglio, appare senz'altro coerente con le attese manifestate dal mondo dell'imprenditoria, dal contesto economico che si è consolidato negli ultimi decenni, oltre che dalle opinioni prevalenti maturate in ambito scientifico.

L'opera preparatoria svolta dalla Commissione istituita nel corso della XIII legislatura e presieduta dal professor Antonino Mirone ha peraltro tra i suoi meriti, in particolare di carattere metodologico, quello di aver saputo raccogliere, in misura accorta e prudente, anche esperienze e spunti pregevoli maturati in altri Paesi che, prima del nostro, hanno inteso rimodellare i propri sistemi normativi in materia economica, delle imprese e – in definitiva – del lavoro.

Il risultato complessivo sarà dunque quello di un disegno riformatore più favorevole alle esigenze di flessibilità normativa ed organizzativa delle società, amplificando – attraverso processi di semplificazione e di rimozione degli adempimenti meno utili – le potenzialità di risorse che le stesse imprese conviene debbano destinare ad una loro efficace presenza nei mercati, piuttosto che all'assolvimento di rituali (di dubbia concreta utilità) di funzionamento interno: il tutto in un ambito di visuale che prescindendo dai ristretti confini nazionali e che sia viceversa coerente con i più ampi spazi, europei ed internazionali, in cui le nostre imprese si muovono e hanno peraltro mostrato di sapersi efficacemente muovere anche nelle condizioni attuali. Con la possibilità, altresì, che tutto ciò contribuisca an-

che all'inversione di quella non felice tendenza che vede il nostro Paese tuttora scarsamente attraente per gli investimenti produttivi di matrice straniera.

L'onorevole Giorgio La Malfa, relatore alla Camera dei deputati per la VI Commissione, terminando la parte generale della propria illustrazione, ha efficacemente sottolineato una delle qualità di fondo del progetto, che sembra anche a me meritevole di essere conclusivamente indicata, a sintesi, come testimone qualificante della filosofia dell'intervento legislativo. Si tratta del conseguito risultato della funzionale coniugazione, in sede di individuazione dei criteri di regolamentazione, della prospettiva tipicamente giuridica con quella specificamente economica ed imprenditoriale, riconducendo la prima alla sua funzione dedicata, che deve essere di semplice servizio all'oggetto prevalente, che è e resta quello della promozione e dell'efficace funzionamento dell'impresa e non già un anacronistico totem cui debba viceversa essere il mondo economico a rendersi, a volte del tutto inutilmente, suddito e funzionale.

Né con questo voglio dire (né tantomeno ve ne è un indicatore nel testo in esame) che si debbano operare scelte di inconsistenza reale tale da risolversi in «non scelte». Intendo semplicemente affermare che la nuova prospettiva risultante deve essere quella di un sistema ragionato sulla individuazione e sul vaglio puntuale dei soli interessi realmente meritevoli di protezione, su cui costruire un'architettura normativa che – mai barocca – abbia viceversa i connotati della stretta pertinenza e la sorvegliata qualità della continenza... (*Diffuso brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è troppo brusio; vi prego di abbassare la voce, se non siete interessati ad ascoltare.

CARUSO Antonino, *relatore*. ...nel non rinunciato obiettivo della tutela dei soci, della società e dei suoi prestatori d'opera, oltre che di ogni altro terzo interessato, ma con il privilegio delle autonomie negoziali quali fonti prioritarie di autoregolazione del sistema.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli, alcuni dei quali – riguardanti le società cooperative, la disciplina del bilancio e le norme concernenti la trasformazione e lo scioglimento delle imprese – saranno (in uno alla disciplina dei gruppi) illustrati dal presidente Pedrizzi quale relatore per la 6ª Commissione.

L'articolo 1 è dedicato alla definizione dell'oggetto della delega e alla determinazione delle relative modalità di esercizio. Già ampiamente ho detto con riferimento al primo aspetto e, in ogni caso, il comma 1 dell'articolo testualmente circoscrive il tema, individuandolo nella riforma organica in primo luogo della disciplina delle società di capitali e cooperative, in secondo luogo degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, oltre che nell'individuazione di nuove norme di procedura per la risoluzione delle controversie attinenti la materia.

I commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono le modalità di esercizio della delega, lasciando arbitro il Governo di provvedervi con uno o più decreti legisla-

tivi, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con la possibilità tuttavia, nell'anno successivo all'entrata in vigore dei decreti delegati, di introdurre (con lo stesso mezzo, con la stessa procedura ed invariati i criteri e i principi direttivi) gli eventuali, occorrenti interventi di integrazione o correttivi.

Di particolare rilievo, pur nell'ovvietà della previsione, è l'espresso richiamo (al comma 2) all'esigenza di coerenza delle nuove disposizioni con il quadro normativo comunitario.

Sono pubblicati, per i colleghi che vi hanno interesse, i pareri espressi dalle competenti Commissioni, fra cui quello che riguarda questo particolare argomento.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al testo originario. La prima, contenuta nel comma 2, riguarda lo specifico invito ad ingegnerizzare le nuove emanande norme nel corpo del codice civile vigente, novellando lo stesso.

La seconda prevede, al comma 3, il ragionevole ampliamento del concerto fra i Dicasteri interessati alla delega prevedendo che vi sia l'apporto del Ministro delle attività produttive in aggiunta a quelli dei Ministri della giustizia e dell'economia.

La terza e la quarta, al comma 4, si limitano opportunamente a prevedere maggiori termini entro i quali dovranno essere espressi i pareri delle Commissioni parlamentari e a sopprimere l'obbligo di motivazione dei pareri medesimi. Su questo punto vi è stato un dibattito alla Camera dei deputati ed ho visto che sono stati presentati emendamenti che ripristinano la richiesta di motivato parere da parte delle Commissioni competenti. Personalmente sono dell'opinione che il testo pervenuto sia un testo corretto e che la prescrizione precisa della motivazione sia, in qualche maniera, diminvente della capacità del Parlamento di autoregolarsi anche nella fase della emissione del parere sul decreto delegato.

Le modifiche sono, come detto, tutte condivisibili. In particolare, lo è la prima che muove nella opportuna direzione di privilegiare il metodo normativo della unicità dei relativi strumenti.

A tal proposito, in questa stessa logica, mi sembra utile lasciare nuovamente agli atti dei nostri lavori, la raccomandazione al Governo di esercitare la delega, in quanto possibile, con un unico decreto legislativo e di interpretare come un effettivo dovere l'obiettivo di coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contenuto al comma 2, sicchè (anche in questo caso, ove ciò sia evidentemente praticabile) il risultato legislativo si costituisca quanto più possibile vicino ad una sorta di testo unico di settore.

L'articolo 2 del disegno di legge riunisce i principi e gli obiettivi della riforma per quanto concerne le società di capitali. L'impianto previsto non si discosta dallo scenario già ora vigente, che prevede due forme organizzative di fondo: quella basata sulla responsabilità limitata dei soci e quella della suddivisione in azioni delle partecipazioni sociali.

Il testo originariamente proposto non ha subito modifiche sostanziali giacché quelle introdotte si limitano: in primo luogo, al potenziamento de-

gli ambiti di autonomia consentiti, con l'esclusione di vincoli che conducano a modelli societari precostituiti in modo da permettere la costruzione di organizzazioni di impresa di volta in volta quanto più possibile aderenti alle singole realtà di approvvigionamento delle risorse e di composizione sociale e alle esigenze in concreto necessarie; in secondo luogo, all'esclusione della previsione di disciplina di modelli concorsuali eventualmente da applicarsi (la modifica ha finalità solo sistematica, riservando la materia alla trattazione organica, da attuarsi – come ho detto – con la riforma del sistema fallimentare).

Di particolare interesse è l'obiettivo, sotteso nella previsione contenuta alla lettera *b*), riguardante la necessità di definire «con chiarezza e con precisione» le attribuzioni spettanti agli organi sociali, con l'individuazione delle relative responsabilità. La rilevanza di tale aspetto della questione è assolutamente palmare, poiché per un verso si avvicina il modello societario a quello tipicamente d'impresa, che si sforza di definire in ogni fase del processo produttivo chi fa cosa e con quali conseguenti responsabilità, e per altro verso genera sicurezza e delimitazioni di competenza nei singoli addetti al funzionamento societario.

E' per il resto da segnalare la previsione contenuta alla lettera *g*), che mira – in logica di protezione degli interessi «dei soci, dei creditori sociali e di ogni altro terzo» (che sia evidentemente portatore di interesse, secondo le nostre regole generali) – a regolare le opportunità di partecipazione delle società in più ampi contesti associativi.

Anche in tal caso, dunque, è evidente la finalità di bilanciamento che la norma si autopone tra la convenienza di autonomia negoziale e di moltiplicazione delle opportunità di impresa e di attività da una parte e della tutela degli interessi individuali dall'altra.

L'articolo 3 si riferisce al modello specifico della nuova società a responsabilità limitata. I concetti contenuti nella formulazione originaria del comma 1 (esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale) risultano ulteriormente accentuati nel testo che perviene dalla Camera dei deputati.

Da una parte, infatti, è sottolineato il carattere di autonomia del modellamento di tale tipo di società (anche suppletive), rispetto a quello di seguito individuato per la società per azioni, ai fini evidenti di impedirne il reciproco schiacciamento (o, più probabilmente, lo schiacciamento delle prime sulle seconde) e, d'altra parte, è evidenziata, anche attraverso la riorganizzazione del testo (la soppressione della lettera *c*) e l'integrazione del relativo principio nell'ambito della lettera *a*)) la centralità della figura personale del socio in tale tipo di società e della natura contrattuale dei rapporti fra gli stessi.

Vi è peraltro da dire, quanto a questi ultimi, che l'indirizzo prescelto appare senz'altro condivisibile, poiché – proprio in quella logica generale sopra ricordata di favorire le nuove imprenditorialità e di limitare gli oneri e gli adempimenti non strettamente funzionali agli obiettivi di gestione – appare corretto punto di bilanciamento quello di circoscrivere in realtà societarie tendenzialmente ristrette e «chiuse», le occasioni di tutela esterna,

favorendo viceversa l'adozione – in luogo di disposizioni cogenti ed indifferenziate – di strumenti di regolazione di interessi strettamente personalizzati rispetto a quelli concretamente in gioco: il che non può che derivare da un'accentuata contrattualizzazione dei rapporti cui gli stessi sono connessi.

La evidente finalità di semplificazione si coglie immediatamente nella esplicita conferma (alla lettera *a*) del comma 2) delle procedure «leggere» di costituzione delle società, già proprie al nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340 del novembre 2000 che ha soppresso, fra l'altro, il giudizio di omologazione. La norma prevede peraltro, in coerenza con detta disposizione, un'accentuazione delle competenze e delle connesse responsabilità di controllo da parte delle funzioni notarili che restano preposte al ricevimento degli atti e dei contratti sociali.

Il conseguente bilanciamento è in ogni caso realizzato (è una parte aggiunta dalla Camera dei Deputati) attraverso l'individuazione dei contenuti comunque obbligatori che dovranno caratterizzare gli atti costitutivi.

Lo scenario complessivo è per il resto completato dalle successive lettere *c*), *d*) ed *e*) che, pur sempre in ambito di prevalente autonomia contrattuale, mirano ad identificare i principi direttivi relativi ai conferimenti, alla formazione del capitale sociale (di cui deve essere in ogni caso garantita l'effettiva formazione), ai conferimenti in natura (semplificati, per quanto riguarda la relativa valutazione, sempre che risultino ugualmente garantite le entità nell'interesse dei terzi) e, infine, ai modelli di funzionamento interno, anche con riguardo ai processi decisionali e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, fra cui è specificamente indicata l'azione di responsabilità già perfettamente conosciuta nel nostro ordinamento.

Ritengo che debba essere sottolineata, con riferimento a tale ultimo punto, la particolare efficacia della dizione utilizzata, che consente di definire in maniera opportunamente cogente tale delicato versante del problema, pur riservando spazio sufficiente ad impedire l'appiattimento delle soluzioni prefigurate rispetto all'ultima indicata che in plurime occasioni si è mostrata come soluzione «estrema», ma di fatto di poca efficacia.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la avverto che sta utilizzando l'ultimo minuto a sua disposizione per l'illustrazione del provvedimento. La prego pertanto di concludere, altrimenti le sarà possibile integrare per iscritto la relazione orale.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio. Avevo, per la verità, informazioni diverse riguardo alla possibile ampiezza del mio intervento. Del resto, lei comprende che per riferire puntualmente in merito al disegno di legge in esame vi è bisogno di tempi piuttosto lunghi.

In ogni caso, posso concludere qui il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, può anche continuare, tenendo conto che lei – come il secondo relatore – ha a disposizione venti minuti per l'illustrazione del provvedimento.

Se eventualmente la maggioranza intende metterle a disposizione del tempo che rientra nella sua disponibilità, lo può fare. In caso contrario, la invito a concludere.

CARUSO Antonino, *relatore*. E' una decisione che spetta alla maggioranza e non a me. Posso integrare la mia relazione consegnando un testo scritto, in modo da lasciare agli atti una valutazione complessiva del provvedimento.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso. Le restano comunque a disposizione 30 secondi.

CARUSO Antonino, *relatore*. Ne approfitto solo per completare il periodo che riguarda le azioni di responsabilità e le azioni di tutela dei soci.

I decreti delegati, nella soluzione prescelta, possono spaziare nella più vasta gamma di soluzioni intermedie possibili per l'individuazione di proporzionati, e quindi di per sé effettivi, strumenti di tutela degli interessi in contrasto, a seconda delle connotazioni specifiche dei contrasti stessi e delle situazioni di volta in volta in atto.

Concludo, signor Presidente, per non iniziare inutilmente una seconda parte della relazione, e, con la sua autorizzazione, consegno alla Presidenza una integrazione scritta al mio intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pedrizzi.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che avevo preparato una relazione, tenendo conto dei tempi indicati dal calendario, che avevano assegnato un'ora a ciascuno dei due relatori, da utilizzare sia per riferire all'Assemblea che per gli interventi. Comunque, poiché dobbiamo attenerci ad un tempo di venti minuti, cercherò di essere il più conciso possibile.

Onorevoli colleghi, nella nuova dimensione europea, legata all'introduzione dell'euro, il problema della competitività si manifesta non solo con intensità accresciuta ma soprattutto con forme nuove rispetto al passato. L'unificazione monetaria è in grado di generare sinergie di sviluppo, ma comporta anche una forte competizione tra i Paesi membri.

In questa situazione gli strumenti attraverso i quali le politiche nazionali possono promuovere la concorrenzialità dell'economia vengono necessariamente a ridursi. Infatti, non è possibile agire sulla moneta e sul cambio, come si faceva in passato, ad esempio, sulla svalutazione e sul saldo del bilancio dello Stato, in virtù del Patto di stabilità.

Dove invece gli spazi di azione restano ampi e pressoché inutilizzati è nel settore del diritto dell'economia, in particolare del diritto dell'im-

presa, cioè quello del lavoro societario e fallimentare. In tali aree di intervento è necessario operare riforme rapide e coordinate. La riforma del diritto societario, infatti, non può che essere parte di una più vasta revisione dell'ordinamento. Ad esempio, come sottolineato anche negli interventi del ministro Tremonti e del presidente Sella nell'ultima assemblea annuale dell'ABI, un diritto societario che favorisca l'imprenditorialità deve unirsi quantomeno ad un diritto fallimentare teso a tutelare il valore dell'impresa piuttosto che a punire l'imprenditore sfortunato.

Riforme del diritto societario sono state avviate o attuate di recente in Francia, Germania e Regno Unito, nella convinzione che un ordinamento giuridico appropriato favorisca la crescita ed abbia effetti positivi e significativi sul finanziamento delle imprese, sulle modalità di controllo e su altre importanti variabili aziendali per la *performance* dell'intera economia.

Per questo, da tempo anche nel nostro Paese si registra un generale consenso sulla necessità di operare una profonda riforma ed un generale ammodernamento del diritto societario, che sia in grado di introdurre modelli legali elastici e di consentire un più agevole accesso ai mercati dei capitali.

La «riforma Draghi» ha cercato di offrire una risposta all'esigenza di migliorare la disciplina dei mercati finanziari e di introdurre strumenti di tutela delle minoranze azionarie qualificate nelle società quotate, allo scopo di favorire l'afflusso di risparmio alle imprese attraverso l'intervento degli investitori istituzionali, anche se alla luce di recenti operazioni societarie appare necessario che il Parlamento svolga un approfondito esame sul pieno raggiungimento di tali obiettivi.

È fin qui mancata, invece, un'analoga e convinta azione di riforma del complessivo ordinamento societario, che riuscisse a far superare al nostro Paese il differenziale negativo di competitività segnalato più volte dagli studiosi più sensibili della materia.

L'economia italiana ha ristagnato per quasi un decennio ed ha sperimentato una crescita della produzione potenziale inferiore agli altri principali Paesi. Misurata sul costo del lavoro per unità di prodotto, la competitività dell'industria italiana verso l'area dell'euro è, ad esempio, peggiorata di dieci punti dalla fine del 1996 ad oggi.

La struttura produttiva italiana è caratterizzata, infatti, dalla presenza di poche grandi imprese, scarso numero di medie imprese e tante piccole aziende che restano tali: è il cosiddetto nanismo dell'apparato produttivo italiano. Oltre il 90 per cento delle imprese italiane ha meno di dieci addetti e dà lavoro a quasi la metà degli occupati.

D'altro canto, il sistema finanziario – le banche e i mercati mobiliari – ha sviluppato modalità istituzionali e forme organizzative non dissimili da quelle degli altri Paesi, pur con l'eccezione del mancato sviluppo dei fondi pensione, ma il beneficio che le imprese hanno tratto da questo adeguarsi della finanza alle esigenze dell'economia reale è ancora parziale perché esse non utilizzano ancora appieno le potenzialità della nuova finanza. Le aziende italiane hanno capitale proprio ampiamente non quo-

tato; vi è uno scarso ricorso a emissioni obbligazionarie; la carta commerciale è praticamente inesistente; sono poco diffusi gli strumenti innovativi, quali i servizi di *merchant banking* e *venture capital*, i pagamenti telematici sono utilizzati da pochissime aziende.

In tale contesto, il diritto societario vigente, pur essendo espressione di una tradizione giuridica alta, di una tecnica normativa collaudata, deve essere aggiornato in quanto corrisponde a una realtà economica che non esiste più: prevede procedure divenute troppo onerose e tende a limitare gli spazi per un contratto societario diverso da quello «tipico».

Da questo disallineamento competitivo in termini di regole e da questa divaricazione tra realtà economica in continua evoluzione e procedure che arrivano a condizionare la stessa vita delle imprese i capitali e le risorse umane non sono incoraggiati a scegliere l'Italia come Paese in cui investire ed operare.

Certo – e lo dico subito – è evidente, comunque, che non esiste un diritto delle società ottimo in assoluto. Per questo è necessario realizzare una riforma che tenga conto della reale struttura produttiva del Paese. Da ciò deriva, di conseguenza, che vanno costruite norme adeguate al sistema economico quale esso è, che non sono importabili *tout court* modelli operanti altrove e che il criterio ispiratore deve essere quello di valorizzare l'imprenditoria e le intelligenze nazionali.

L'imprenditorialità si traduce, certo, in capacità di combinare i fattori produttivi – come recita il codice civile all'articolo 2082 – ma si esplica, altresì in capacità di assumere rischi, di innovare, realizzare arbitraggi, decidere in condizioni di incertezza.

Conseguentemente, nel delineare una riforma del diritto societario andavano esaltate tali capacità, offrendo una pluralità di modelli tra i quali l'imprenditore potesse scegliere, assicurando ampia autonomia statutaria e consentendo, all'interno di ciascuna forma, soluzioni su misura. Inoltre, dovevano essere evitati adempimenti superflui od onerosi e doveva essere operata una distinzione chiara tra ruolo centrale dell'amministratore e posizione degli azionisti.

In poche parole, l'obiettivo doveva essere quello di consentire che l'enorme potenziale di imprenditorialità insito nei quattro milioni di aziende di cui l'Italia è dotata potesse esprimersi pienamente e compiutamente.

La riforma che stiamo per varare realizza proprio tali indirizzi, mirando a dotare le imprese italiane di modelli societari flessibili, valorizzando l'autonomia statutaria, favorendo l'accesso ai mercati dei capitali anche da parte delle piccole e medie imprese. Si tratta, cioè, di favorire l'imprenditorialità e la capacità innovativa delle imprese, ferma restando la tutela dei terzi, rimuovendo quelle incertezze normative che hanno, negli ultimi tempi, condizionato pesantemente l'iniziativa economica.

Tali obiettivi vengono perseguiti senza costringere tutte le imprese nel rigore del *corporate governance* delle società quotate, che condurrebbe ad una grave perdita di flessibilità e ad una mortificazione dello spirito imprenditoriale.

Il provvedimento, così come concepito originariamente dalla commissione Mirone e come perviene dalla Camera dei deputati, recepisce le linee guida sopra dette, sia nell'impostazione complessiva e nei principi generali sia nei criteri più specifici per la riscrittura di singoli istituti. La riforma costituisce perciò condizione necessaria per la crescita dell'economia italiana e per il miglioramento della competitività del nostro sistema produttivo.

La generale consapevolezza della fondamentale importanza ed urgenza della riforma al nostro esame avrebbe dovuto indurre le opposizioni ad un atteggiamento costruttivo di confronto parlamentare che, tenendo anche conto dei punti di convergenza particolarmente qualificati già conseguiti in seno alla commissione Mirone e del dibattito già svolto nella precedente e nell'attuale legislatura alla Camera, potesse assicurare un rapido esame del provvedimento presso il Senato.

Si è dovuto registrare, invece, da parte delle opposizioni un primo tentativo dilatorio, seguito da un'opposizione pregiudiziale che ha impedito un valido confronto delle posizioni in sede di Commissioni riunite. Tale atteggiamento ha preso a pretesto, sostanzialmente, le modifiche introdotte dalla Camera su due aspetti del provvedimento (cooperative e falso in bilancio), dimenticando che la gran parte delle altre disposizioni, di assoluto rilievo e di estrema importanza per l'economia italiana, ripropone il testo prodotto dalla commissione Mirone, fatto proprio dal precedente Governo, integrandolo con alcune norme proposte proprio dall'opposizione.

Diciamo la verità, onorevoli colleghi, sui temi oggetto della riforma non si può parlare di compressione e di impedimenti al dibattito, che è stato ampio, articolato ed ha raccolto riflessioni esterne al Parlamento che risalgono nel tempo, anche ad anni lontani, come cercherò di dimostrare in seguito.

Uno degli aspetti che ha suscitato più vivace dibattito è quello legato alla riforma della disciplina delle cooperative. Le norme di delega sono contenute nell'articolo 5, riformulato nel corso dell'esame da parte della Camera.

In base alla nuova formulazione delle disposizioni in parola, la disciplina in materia viene ad articolarsi in base alla distinzione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre cooperative non costituzionalmente riconosciute. Il fondamento della distinzione viene rinvenuto al comma 1, lettera *b*), in due fattori concorrenti. Il primo: nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (che ha introdotto le agevolazioni fiscali), il quale rinvia a sua volta all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1.577 del 1947, che richiede l'indicazione nello statuto: del divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; del divieto di distribuzione delle risorse tra i soci durante la vita sociale; della devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente

maturati – a scopo di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico. Il secondo: nello svolgimento delle loro attività prevalentemente in favore dei soci (riferita sostanzialmente alle cooperative di consumo), oppure, in alternativa, nell'avvalersi, nello svolgimento della loro attività, prevalentemente delle prestazioni legislative dei soci (riferite in questo caso sostanzialmente alle cooperative di produzione e lavoro).

Alla cooperative non costituzionalmente riconosciute non verranno quindi applicate le disposizioni fiscali di carattere agevolativo, ma ad esse verrà riconosciuto un maggiore spazio di libertà e di manovra. Per questo la relativa disciplina civilistica subirà una serie di modifiche indicate al comma 2, tra cui una nuova disciplina dei soci finanziatori; la possibilità di emettere strumenti finanziari; una nuova disciplina dei diritti dei soci; una nuova disciplina degli amministratori; deroga alla regola del voto capitario; possibilità di trasformazioni in società lucrative; previsione del controllo giudiziario *ex* articolo 2409 del codice civile.

A giudizio delle opposizioni, il testo approvato dalla Camera risulterebbe incostituzionale, attribuendo al legislatore ordinario un potere di segmentazione del mondo cooperativo che in nessun modo gli appartiene. Esso, infatti, introdurrebbe una bipartizione tra cooperative costituzionalmente protette e cooperative non protette, che la Costituzione, all'articolo 45, ignorerebbe. Ora, l'articolo 45 – lo ricordo soprattutto a me stesso – recita: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.» Questo articolo, dicevo, ad avviso dell'opposizione, ignorerebbe e addirittura respingerebbe la dicotomia e la segmentazione in due parti delle cooperative.

Tali argomentazioni non sono fondate. Proprio un'interpretazione letterale della disposizione dell'articolo 45 della Costituzione induce ad affermare la validità di una distinzione tra cooperative con fini di lucro e quelle senza fini di lucro, considerando particolarmente meritevoli solamente queste ultime.

In dottrina esistono tesi autorevoli che riservano l'applicazione dell'articolo 45 solo ad alcune forme di cooperative e quindi ne giustificano una distinzione.

In questa sede non ho l'opportunità di ricordare tutti gli autori, ma avremmo preferito in Commissione e preferiremmo in Aula che il dibattito fosse portato a questo livello: sul piano della dottrina giuridica, su quello dell'interpretazione del codice civile e dei lavori della Costituente. Su questo piano desideriamo confrontarci e portare argomentazioni che smontano completamente la tesi dell'opposizione la quale vorrebbe attribuire alla maggioranza di centro-destra un'interpretazione inventata per l'occasione.

Esiste una dottrina, a partire da Minervini («Rivista di diritto civile» del 1969), secondo la quale il modello costituzionale non esaurirebbe tutta l'area delle società cooperative, *ex* articolo 2511 del codice civile, ma soltanto quella delle società cooperative strutturate sulla base del principio di

mutualità pura, alle quali andrebbero in via esclusiva dirette sia i favori (le agevolazioni fiscali) sia, correlativamente, i controlli.

O ancora potrei citare Trapanese, in «Nuova Rassegna» del 1993, a pagina 19, secondo il quale «la norma costituzionale non ha inteso fare riferimento alla cooperazione in generale, ma unicamente a quelle che hanno quali elementi qualificativi la mutualità, l'assolvimento di una funzione sociale e lo svolgimento dell'attività senza fini di speculazione privata, per cui quelle che ne dovessero essere prive operano al di fuori del dettame costituzionale e, come tali, sono state considerate dalla dottrina impure o spurie». Queste ultime si avrebbero, in particolare, quando la cooperativa dovesse operare prevalentemente od esclusivamente con terzi.

Ma accanto a questi autori, ai quali potrei aggiungere Baldassarre, Paolucci e Berti, favorevoli alla divisione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e cooperative non costituzionalmente riconosciute, potrei citarne altri che, invece, considerano unitario il *genus* delle cooperative e che sono tra di loro in contraddizione. Ad esempio, Nigro è in contrapposizione con Romboli, che considera la mutualità solamente verso l'esterno e non verso l'interno.

Potrei menzionare, inoltre, la tesi della mutualità come prevalenza nei rapporti con i soci; questa tesi si ritrova anche nella relazione ministeriale al codice civile che richiama il carattere mutualistico che è da ritenersi rispettato quando la cooperativa svolge la sua attività prevalentemente con i propri soci; essa è stata sottolineata anche dai primi commentatori dello stesso codice che si sono occupati dell'argomento. Rimando ad Oppo, ad Ascarelli, a Verrucoli.

Quindi, è su questo piano che vorremmo che si sviluppasse il dibattito nell'ambito di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, se lo ritiene opportuno, posso concederle dieci minuti ulteriori da addebitare alla maggioranza, dal momento che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

PEDRIZZI, *relatore*. Va bene, signor Presidente.

Queste argomentazioni si potrebbero portare anche con il supporto e il fondamento del dibattito, che si era svolto in occasione della presentazione di alcuni disegni di legge nel corso della X legislatura che recavano nuove norme in materia di cooperative – mi riferisco ai disegni di legge nn. 3431, 3666, 4050 e 4115 – con interventi di Giorgio Grati, vicepresidente della Confindustria per la piccola industria; di Eros Pellati, responsabile del servizio fiscale della Lega delle cooperative di Modena; di Vincenzo Mannino, segretario generale delle Confcooperative. Questo stesso dibattito che stiamo facendo in Aula fu svolto nel 1990.

Potremmo inoltre portare a sostegno delle nostre tesi il diritto comunitario e addirittura sentenze di carattere comunitario, come la «sentenza Hoefner» e la «sentenza Poucet», del 17 febbraio 1993, n. 159/91. Su questo piano vorremmo il confronto con l'opposizione.

Occorre inoltre considerare, in conclusione di queste argomentazioni, naturalmente succinte, ma che potremo riprendere in sede di dibattito anche all'esterno di questo ramo del Parlamento, che la non unitarietà a livello legislativo già c'è perché tale è quella realizzata dal combinato disposto del decreto legislativo del 1947, che già interpretava e disciplinava l'articolo 45 della Costituzione, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 che ha distinto tra cooperative cui spettano e cooperative cui non spettano i vantaggi fiscali.

Ma le argomentazioni delle opposizioni manifestano una evidente contraddittorietà se si osserva che lo stesso Mirone, al quale l'opposizione ha fatto riferimento nell'elaborare la propria proposta, recepiva la distinzione tra cooperative riconosciute e non, indicando quale criterio direttivo alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 quello di «limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta». Quindi, se pur riferita solamente ai controlli, Mirone operava e faceva questa suddivisione.

Non solo. Lo stesso testo del disegno di legge (Atto Camera n. 969) presentato dall'opposizione, in particolare dall'onorevole Fassino, alla lettera *e*), comma 1, dell'articolo 12 prevedeva di «limitare il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione la cui funzione è riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione».

Nella stessa relazione della commissione Mirone era possibile leggere: «La legge di delega affida al legislatore delegato anche il compito di definire la cooperazione »protetta«, aggettivo che – evidentemente – non lascia trasparire un *deficit* di imprenditorialità del movimento cooperativo, ma serve soltanto per individuare la cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata, delle quali la Costituzione riconosce la »funzione sociale« e che la legge deve promuovere con i mezzi più idonei, assicurandone, altresì, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità». Quindi, non siamo noi ad inventare questa segmentazione e dicotomia.

Insomma, il disegno di legge in esame non fa che confermare la non unitarietà dell'istituto cooperativo, già presente nell'ordinamento e riconosciuta in tutti i progetti di riforma fin qui predisposti; esso aggiunge tuttavia un carattere di differenziazione ulteriore, e precisamente la prevalenza del rapporto con i soci, non giudicando sufficiente la mera destinazione degli utili a riserva.

Ed è proprio questo il vero punto di contrasto politico, in quanto nel disegno riformatore prefigurato dall'opposizione vi sarebbe comunque posto per una cooperazione riconosciuta o protetta, ma essa verrebbe delimitata, sostanzialmente, solo sulla base dei requisiti mutualistici già indicati dall'articolo 26 della cosiddetta legge Basevi.

Le disposizioni di delega al nostro esame vogliono invece affermare il principio che per il riconoscimento costituzionale la mutualità deve essere sia interna (prevalenza nei rapporti con i soci) sia esterna (destinazione a finalità collettive). E tale soluzione non deriva da un'improvvisa volontà persecutoria della maggioranza nei confronti del mondo coopera-

tivo. Vorrei offrire all'opposizione uno studio su questo tema, effettuato dal Centro di ricerca del diritto d'impresa, il CERADI della Luiss, che su tale argomento ha realizzato ricerche approfondite, per cui su queste argomentazioni siamo disponibili al confronto.

Ripeto, tale soluzione non deriva da un'improvvisazione, ma raccoglie il significato di un lungo e profondo dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno ai contorni del principio di mutualità.

Una strumentale e fuorviante polemica politica non riuscirà a mettere in dubbio l'importanza che la maggioranza attribuisce allo sviluppo del settore cooperativo, considerato un settore caro anche a chi vi parla e considerate soprattutto le forti radici cattoliche del fenomeno, che alla fine dell'Ottocento vede, proprio per l'impulso della dottrina sociale della Chiesa, e in particolare della *Rerum Novarum*, la nascita e lo sviluppo di una vasta cooperazione cattolica.

Sappiamo tutti quali problematiche ponga per le cooperative la rilevanza dell'attività con i terzi. Se tale attività da accessoria diventa prevalente, di fatto, viene a cancellarsi l'elemento distintivo della cooperativa da una qualunque altra impresa e complessi risultano i tentativi di tutelare indirettamente il principio mutualistico e l'identità dell'istituto cooperativo attraverso strumenti di compressione degli utili e di previsione di riserve indivisibili.

Tali problematiche vengono accentuate nel momento in cui si vogliono eliminare alcuni vincoli sul piano del ricorso al mercato dei capitali, consentendo alle cooperative di superare una cronica sottocapitalizzazione e di competere con più efficacia sul mercato.

Se il disegno riformatore deve seguire l'economia dell'evoluzione – è questa, del resto, la *ratio* e la filosofia di questo intervento legislativo, che va ad impattare su tutto il diritto societario – allora non si può non prendere atto che esistono due tipi di cooperative.

Il testo approvato dalla Camera si muove quindi con equilibrio tra esigenze di recuperare il vero significato ed il vero scopo dell'istituto cooperativistico, quale essenzialmente attività d'impresa con i soci e per i soci, ridefinendo quindi i termini del riconoscimento costituzionale ed introducendo nello stesso tempo a favore delle cooperative non riconosciute una serie di misure che ne rendano più flessibile e spedita la gestione.

Come già osservato in sede di dibattito parlamentare e come già riconosciuto da larga parte del mondo cooperativo, il parziale superamento dei vincoli attuali in materia di emissione di obbligazioni, l'intervento dei soci finanziatori, le deroghe al voto capitarario sono appunto finalizzati a riconoscere alle cooperative non riconosciute maggiori spazi di manovra.

Infatti, con specifico riguardo alle cooperative non costituzionalmente riconosciute, il comma 2 dell'articolo 5 prevede alcuni specifici principi e criteri di delega, intesi soprattutto a contemperare sia sul piano patrimoniale che su quello amministrativo l'interesse dei soci finanziatori con quello dei soci operatori.

In primo luogo, la lettera a) stabilisce che le norme dettate per le Spa siano applicabili, in particolare, alle cooperative alle quali partecipano soci

finanziatori o che emettono obbligazioni, al fine di fornire loro un'adeguata tutela sia sul piano patrimoniale che su quello amministrativo. A tal fine, si prospetta la revisione della disciplina sul diritto agli utili dei soci cooperatori e di quelli finanziatori, nonché di quella sui limiti alla distribuzione delle riserve.

Allo scopo poi di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, si prevede alla lettera *b*) la possibilità di emettere, con determinati limiti e a certe condizioni, strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi, fatta salva in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti. Tale norma di delega – come ricordato – vuole venire incontro alle preoccupazioni delle organizzazioni rappresentative delle società cooperative, le quali hanno spesso segnalato come uno dei problemi che inciderebbero negativamente sulla competitività delle stesse sia costituito dalla sottocapitalizzazione.

Si prospetta inoltre – lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5 – l'introduzione di norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale attraverso procedure atte a garantire la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di ammissione dei soci mediante la previsione della motivazione dei relativi provvedimenti che dovrebbero essere emessi in relazione a criteri oggettivi stabiliti negli statuti.

Tale ultima disposizione affronta esplicitamente il problema, sollevato dalla dottrina, dell'ampiezza della discrezionalità attribuita agli amministratori in ordine alla deliberazione di ammissione di nuovi soci. La norma dispone altresì che nell'esercizio della delega si debbano adottare disposizioni volte a favorire la partecipazione dei soci alla deliberazione assembleare, anche attraverso la valorizzazione della figura delle assemblee separate.

Si prevede poi un ampliamento della fattispecie delle deleghe di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico.

Inoltre si prevede la possibilità, al comma 2, lettera *d*), che a ricoprire la carica di amministratore, se prevista dallo statuto, possano essere anche soggetti non soci, in considerazione della previsione di requisiti di professionalità da parte di leggi speciali.

Il comma 2, lettera *e*), prevede la possibilità di derogare alla regola generale del voto capitaro, sia pure limitatamente alle cooperative aventi carattere consortile.

La successiva lettera *f*) stabilisce che i decreti di attuazione dovranno consentire la trasformazione, con procedimenti semplificati, delle società cooperative in società lucrative. Altre disposizioni prevedono poi l'estensione, a tutte le cooperative, del controllo giudiziario previsto ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile per le società di capitali.

Infine, un'importante e significativa innovazione è stata introdotta dalla Camera in merito alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e agli istituti della cooperazione bancaria in genere. Infatti, in luogo del coordinamento previsto dal testo originario, si prevede ora al comma 3

che tali istituzioni siano escluse dall'ambito delle disposizioni dell'articolo 5. Pertanto, tali soggetti particolari del mondo cooperativo continueranno ad essere disciplinati dalla normativa di settore.

L'Assemblea della Camera ha escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame anche i consorzi e su queste strutture cooperativistiche mi vorrei soffermare dal momento che è nata una polemica proprio per la loro esclusione. Non possiamo non ricordare a noi stessi e a quest'Aula che i consorzi agrari, ricondotti a pieno titolo nell'ambito della legislazione cooperativa con legge di riordino del 28 ottobre 1999, n. 410, debbono, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge, contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. Trattasi, com'è evidente, di una funzione di pubblico interesse, che trascende il mero servizio da fornire ai soci o prevalentemente in favore di essi e che contestualmente delinea l'obbligo di svolgere un'attività in favore dell'agricoltura italiana e di tutti coloro che in essa operano.

La stessa Corte costituzionale, nel dirimere un conflitto di interessi insorto tra Stato e regione Emilia Romagna in merito al potere di vigilanza sui consorzi agrari, ha rilevato, con sentenza n. 384, del 25 luglio 1995 (faccio notare che si tratta di date fatidiche per i consorzi: 28 ottobre e 25 luglio, sembra strano), che i predetti consorzi costituiscono a tutt'oggi strumento dell'intervento pubblico sul mercato agricolo; la stessa sentenza aggiunge che in questo senso si pongono, peraltro, anche le proposte di legge pendenti al Parlamento per una riforma della disciplina dei consorzi agrari (orientamento, questo, che si è visto pienamente recepito dalla legge n. 410 del 1999).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli articoli 6, 7, 8 e 10, riproducono, con pochissime integrazioni, le norme del disegno di legge iniziale e quindi del progetto Mirone. Mi sia consentita quindi una rapidissima illustrazione.

L'articolo 6 del disegno di legge reca i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo per quanto concerne la definizione della normativa concernente la redazione di bilancio (si tratta, per esempio, di eliminare il cosiddetto fenomeno dell'inquinamento fiscale del bilancio, di poter introdurre come scritture contabili prodotti modernissimi che attualmente non si sa come classificare quali i derivati, i pronti contro termine, i canoni della locazione finanziaria).

Il successivo articolo 7 reca alcune disposizioni volte a riformare la disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione delle aziende; di particolare interesse sono le disposizioni contenute nella lettera b), introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera, recependo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge n. 969 presentata dall'onorevole Fassino. La disposizione, cioè, intende superare alcune controversie interpretative emerse in giurisprudenza ma anche in dottrina con riguardo alla liceità nell'ordinamento italiano delle operazioni di *leveraged buy out*.

Pur in presenza – farò riferimento al documento scritto che allegherò ai resoconti stenografici – di tali contrastanti orientamenti interpretativi, che ritengono impossibile civilmente e penalmente questo tipo di operazione, il rilievo economico che le operazioni di *leveraged buy out* hanno assunto nel corso degli anni '80 impone questa modifica legislativa così come proposto dall'onorevole Fassino nel disegno di legge da lui presentato. Il ricorso a tali strumenti innovativi è stato sostanzialmente, nel corso di questi anni, bloccato appunto dalla rigidità della disciplina civilistica e dalle ricordate incertezze interpretative.

Al di là, però, degli aspetti tecnici tale strumento di derivazione anglosassone costituisce uno strumento che è in controtendenza rispetto alla diffusione di forme di separazione tra proprietà e gestione amministrativa delle imprese consentendo una riunificazione di tale titolarità in capo ai medesimi soggetti.

Per tali ragioni, il *leveraged buy out*, anche e soprattutto nelle sue variabili del *management leveraged buy out* e *family leveraged buy out*, è in grado di adattarsi e allo stesso tempo di esaltare, in un quadro di garanzie per l'affidabilità economica di tali operazioni, le caratteristiche del capitalismo italiano nel quale la proprietà di impresa si identifica spesso con la sua gestione amministrativa.

A questo proposito è doveroso da parte mia fare una precisazione rivolgendomi al senatore D'Amico che nel corso di un suo intervento in Commissione ha messo in discussione la validità di queste operazioni finanziarie.

Io consiglierei al collega D'Amico, sempre attento e profondo conoscitore di questa materia, di leggere – e, nel caso fosse interessato, io stesso gliela fornirò – una ricerca svolta dall'università Cattaneo di Castellanza e dall'associazione italiana degli investitori istituzionali dalla quale si rileva che in Italia, negli ultimi anni, su cento operazioni di questo tipo, 56 hanno avuto un esito superiore alle aspettative, 22 un esito pari alle aspettative e solamente il 22 per cento non ha corrisposto alle aspettative.

E' importante quindi che questo strumento finanziario, che può essere oltretutto adattato alla realtà economica nazionale, venga varato dal Parlamento.

È proprio con riferimento ai modelli di gestione societaria prefigurati dalla riforma che vorrei osservare che il modello duale delineato nel testo all'esame, che vede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, non prevede, a differenza del sistema tedesco al quale evidentemente il modello si ispira, un'esplicita possibilità che i lavoratori partecipino all'organo di sorveglianza.

Tuttavia, ritengo che la scelta operata dalla Camera non dovrebbe esaurire la riflessione sulla necessità di giungere finalmente, ad oltre mezzo secolo di distanza, ad una più soddisfacente realizzazione del principio partecipativo affermato dall'articolo 46 della Costituzione che, come è noto, riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende. La tendenza dovrebbe essere quella di rafforzare, così come stiamo facendo in questo disegno di

legge, non solo l'adattabilità delle imprese alle variazioni di mercato, ma anche rafforzare il senso di una comunità di destino e di persone, come dice Giovanni Paolo II nell'enciclica *Centesimus Annus*, tra tutti i soggetti sociali ed economici che operano all'interno delle aziende italiane ormai destinate a competere nel mercato globale.

L'articolo 8 contiene poi i principi e i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la riforma delle discipline della liquidazione e dello scioglimento delle società di capitali.

L'articolo 10, infine, non fa specifico riferimento ad un particolare modello di gruppo introducendo questo modello e lasciando libertà all'Esecutivo di individuare i vari tipi di modelli per quanto riguarda i gruppi di aziende. Attualmente noi conosciamo solamente aziende collegate o controllate. Manca il riferimento al modello di gruppo. I principi di delega sono intesi quindi, in particolare, all'adozione di norme che garantiscano la trasparenza e il comportamento nell'attività di direzione e di coordinamento dell'interesse del gruppo delle società controllate e dei soci di minoranza.

Signor Presidente, chiedo scusa se mi sono dilungato – ho comunque finito – ma mi sembrava importante offrire ai colleghi, soprattutto all'opposizione, spunti di riflessione per un dibattito che mi auguro approfondito, alto – con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza – e serio, non viziato da derive ideologiche e di parte. Soprattutto, signor Presidente, mi sembrava doveroso offrire una panoramica completa delle direttrici di marcia sulle quali si muove questo provvedimento atteso da anni dal mondo dell'economia e dell'impresa italiana. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni.*)

Sulle nuove modalità di funzionamento del dispositivo elettronico

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che ne hanno fatto richiesta e quindi di dare inizio alla discussione generale, per motivi procedurali, do la seguente comunicazione su un'innovazione relativa al dispositivo di voto elettronico che ha inizio oggi e di cui siete certamente già informati.

Il Consiglio di Presidenza, nella riunione del 20 settembre scorso, ha approvato, ai sensi dell'articolo 118, comma 7, del Regolamento, le modifiche relative alle istruzioni relative all'uso del dispositivo elettronico.

Per effetto di queste modifiche, a partire da oggi, le operazioni di registrazione dei senatori che richiedono la verifica del numero legale oppure una votazione qualificata – il cosiddetto «appoggio» – dovranno essere effettuate entro un termine dato. Questo termine è stato fissato in cinque secondi a regime. Tuttavia, in via transitoria e fino al 31 dicembre di quest'anno, il termine sarà di sette secondi.

Detto diversamente, per il periodo da oggi fino al 31 dicembre l'accertamento del numero dei senatori che richiedono la verifica del numero legale o la votazione elettronica andrà effettuato, dopo che esso sia stato

autorizzato dal Presidente di turno, nel termine di sette secondi. Scaduto tale termine, automaticamente cadrà la «ghigliottina» e si procederà alla votazione.

Era un impegno che avevamo assunto e che abbiamo mantenuto, di questo vi ringrazio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, il mio intervento attiene ad una questione di pregiudizialità costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sin dal primo momento della discussione chiarire che il nostro dissenso profondo e convinto a talune parti di questa normativa è di carattere generale ed attiene al rovesciamento delle finalità poste a fondamento dell'originario disegno ispirato agli esiti della Commissione ministeriale, presieduta dal professor Mirone. La riforma del diritto societario, così come è giunta a noi dopo l'attività emendativa della Camera dei deputati, credo ponga l'Italia al di fuori del quadro della disciplina europea e internazionale, cancellando i criteri di affidabilità e trasparenza, che devono essere, così come peraltro già imposto dall'Unione europea appena pochi mesi fa, la garanzia per la competitività del sistema produttivo del Paese e del mercato internazionale.

Non è quindi soltanto un problema di sanzioni – devono essere ben chiari i termini entro i quali poniamo la questione – ma di controlli che sono stati attenuati e resi eludibili, e questi temi saranno poi affrontati nell'illustrazione degli emendamenti.

Desidero anche sottolineare, insieme alla pregiudiziale di costituzionalità che mi accingo ad illustrare, che quel rovesciamento di finalità è stato causato e perseguito con l'intento, inconfessabile da chi lo ha voluto ma da tutti conosciuto, di tutelare interessi individuali e non collettivi.

Passando ad affrontare più decisamente la questione giuridica, sottolineo che il Presidente del Consiglio, nell'attività di indirizzo della politica del Governo, come previsto dall'articolo 95 della Costituzione, ha chiesto una delega al Parlamento per legiferare in materia di diritto societario.

L'articolo 54 della Costituzione prevede che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, e ovviamente anche il Presidente del Consiglio, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Poiché l'articolo 93 della Costituzione prevede per il Presidente del Consiglio l'obbligo di giurare fedeltà alla Costituzione, nelle mani del Presidente della Repubblica, la richiesta di delega al Parlamento per legiferare in materia di disposizioni penali che attengono al diritto societario rappresenta un atto incostituzionale così

come la successiva legiferazione del Governo, sotto il profilo dell'infedeltà alla Costituzione, relativamente all'articolo 3 comma 1. Infatti, sia la richiesta di delega sia le direttive contenute nella legge delega approvate dalla maggioranza che sostiene il Presidente del Consiglio, una volta recepite nel provvedimento governativo, porranno il Presidente del Consiglio in una situazione di palese infedeltà agli obblighi assunti con il giuramento alla Costituzione nelle mani del Presidente della Repubblica. L'evidente situazione di conflitto d'interesse non può non considerarsi come una violazione di fedeltà alla Costituzione ed in particolare, ad uno dei principi cardine della stessa, cioè quello di eguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Il Presidente del Consiglio, infatti, proprio usufruendo della propria condizione personale, data dal ruolo istituzionale ricoperto, ottiene, mediante l'*iter* legislativo in esame, un trattamento sanzionatorio più favorevole, più precisamente una prescrizione di reati per i quali egli è processato, ponendosi in tal modo in una situazione di totale diseguaglianza di fronte alla legge rispetto ad altri cittadini che non possono fruire di leggi *ad hoc* indirizzate secondo proprie esigenze personali.

Credo, onorevoli colleghi che non esista nella storia degli ordinamenti costituzionali di democrazia occidentale il caso di un Presidente del Consiglio che chiede la delega al Parlamento per poi scrivere e sottoscrivere una legge con la quale, riformando il reato del quale egli stesso è imputato, definisce la propria posizione processuale. Siamo di fronte ad un conflitto perfetto, nulla credo possa riassumere meglio l'essenza del conflitto di interessi nella sovrapposizione di attività pubblica e di interesse privato.

Questo è il problema ed è il tema della pregiudiziale. Credo che tutti voi vorrete porre seria attenzione al quesito che vi sottopongo.

Se il Senato non vorrà accogliere questa pregiudiziale e non emenderà l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), punto 1, n. 1.2.2, allora, onorevoli colleghi, non resterà che confidare nell'esercizio dei poteri di controllo riservati al Presidente della Repubblica, che è il più alto garante dei principi costituzionali. Come prevede l'articolo 74 della nostra Carta costituzionale, egli potrà valutare se lo riterrà opportuno – e noi lo auspichiamo – la sussistenza del rinvio alle Camere della legge. Questo è il problema.

Colleghi della maggioranza, colleghi della Casa delle Libertà, so bene che voi avete vinto legittimamente elezioni libere, avete il Governo e la maggioranza, ma questo non può né deve significare che, in quanto tali, potete anche vincere i processi ed essere davvero una classe dirigente che persegue interessi generali del Paese e non, invece, interessi individuali e specifici di una sola persona. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e Aut.*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Calvi ha sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento.

Come è noto, su di essa possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

COSTA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (*FI*). Signor Presidente, volevo invocare un richiamo al Regolamento, prima ancora che fosse presentata la questione pregiudiziale. L'articolo 98 del Regolamento postula la facoltà per un senatore...

PRESIDENTE. Senatore Costa, l'articolo 98 del Regolamento, che fa riferimento al CNEL, riguarda la questione sospensiva; in questo momento tuttavia stiamo trattando la questione pregiudiziale.

CONSOLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione alla questione pregiudiziale posta dal collega Calvi, se cioè sia o meno anticostituzionale dividere in due segmenti le cooperative, desidererei, nei tempi consentiti, svolgere alcune considerazioni.

Come bene ha detto il relatore Pedrizzi, il disegno di legge, al suo articolo 5, distingue tra società cooperative costituzionalmente riconosciute e società cooperative costituzionalmente non riconosciute. Non è questo...

AYALA (*DS-U*). Ma non è questo il tema!

CONSOLO (*AN*). Non è questo il problema posto...(*Commenti del senatore Ayala*). Colleghi, vi prego, permettetemi di andare avanti.

AYALA (*DS-U*). Così facendo, lei va indietro, non avanti.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, il senatore Consolo ha diritto di intervenire sulla questione posta dal senatore Calvi.

CONSOLO (*AN*). Il tema posto dal senatore Calvi, così come è stato compreso, riguarda l'applicazione dell'articolo 45 ad alcune forme

CALVI (*DS-U*). No, non è così!

CONSOLO (*AN*). Ma questo è ciò che ho compreso, senatore Calvi!

AYALA (*DS-U*). Ma lei dov'era? La questione è un'altra! (*Richiami del Presidente*).

CONSOLO (*AN*). Il senatore Calvi poi, partendo dal presupposto che il senatore Pedrizzi ha esposto in Aula, ha ricondotto l'intera questione al problema del conflitto di interessi.

AYALA (*DS-U*). Bravo! Finalmente!

CONSOLO (*AN*). Questo è l'*iter* svolto.

In grande sintesi, ritengo che non sia assolutamente consentito, anche se ciò è accaduto altre volte, porci l'interrogativo se una norma giovi o meno a qualcuno. Noi dobbiamo porci il quesito se la norma sia giusta, se sia opportuna, se sia voluta da noi come espressione della volontà popolare.

Non è assolutamente possibile – e queste considerazioni le ho già svolte quando abbiamo discusso della rogatoria tra Italia e Svizzera – porci il problema dell'applicazione della norma al caso concreto, altrimenti istituiremmo in queste Aule parlamentari l'istituto di un privilegio al contrario. Ripeto, colleghi, non possiamo porci l'interrogativo se, in ipotesi, la norma giovi o meno a qualcuno. Richiamare quindi il nominativo del Presidente del Consiglio e supposti vantaggi che egli stesso dovrebbe ricevere dall'approvazione di questa norma non è prassi corretta e ad essa questa maggioranza sarà assolutamente contraria.

Ecco perché, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, annuncio la contrarietà di Alleanza Nazionale alla questione pregiudiziale, così come posta dal senatore Calvi per conto dei colleghi dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, per il Gruppo dei Verdi la pregiudiziale di costituzionalità proposta non solo è fondata, ma è la questione delle questioni. Se mi consentite di citare un autore non recentissimo, Gorgia da Lentini, si tratta della questione dell'onore o del disonore per il Parlamento, per il Senato della Repubblica e per il signor Presidente del Consiglio.

La questione è chiarissima. Il Governo non ha presentato una legge, ma un disegno di legge per ottenere dal Parlamento la delega a legiferare. Sappiamo tutti che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 89 della Costituzione, l'attività legislativa del Governo è controfirmata dal Presidente del Consiglio.

Allora, l'unico problema che si pone è se il Presidente del Consiglio possa astenersi, come giustizia e dignità gli imporrebbero, visto che non è potenziale il conflitto quando si muta la pena da uno a quattro anni di reclusione, con la conseguenza che i procedimenti a suo carico sono immediatamente prescritti. Non si tratta di un conflitto potenziale, bensì di un conflitto reale durante l'esercizio di quel dovere che il secondo comma

dell'articolo 89 della Costituzione gli affida: quello di controfirmare gli atti aventi valore legislativo del Governo.

Se così è, per fare contento il relatore Pedrizzi, citerò anch'io la dottrina e, precisamente, il manuale di diritto costituzionale dello Zagrebelsky, in cui si afferma: «Il Governo che interviene nel procedimento della decretazione legislativa è sempre necessariamente il Consiglio dei ministri; sarebbe incostituzionale una legge di delegazione che si rivolgesse a singoli ministri o a un comitato di ministri e, nella stessa ottica, non potrebbe il Consiglio dei ministri a sua volta delegare il compimento della delega ricevuta dal Parlamento a singoli suoi componenti o a un comitato di essi». Il che sta a significare, signori senatori, che il Presidente del Consiglio deve controfirmare, e comunque non può astenersi da tale firma che, come si dice con una formula oggi molto di moda, è un atto dovuto. Se non si può astenere, ed è in manifesto conflitto di interessi, sta a significare che ci troviamo di fronte ad una macroscopica violazione del principio di uguaglianza.

E' per questa ragione, per salvare – credo – l'onore del Senato della Repubblica, che il Gruppo dei Verdi si associa alla proposta pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Com, Misto-RC e Aut*).

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale che è stata avanzata, nel riferimento fatto ad alcuni articoli della Costituzione, richiama certamente determinate norme, ma è anche vero che il modo in cui è stata posta e le affermazioni fatte vanno molto al di là della stessa pregiudiziale di costituzionalità. Si è trattato di dichiarazioni politiche e di espressioni di grave insulto a una delle più alte cariche dello Stato, cioè quella di Presidente del Consiglio.

ANGIUS (*DS-U*). Veramente l'insulto è a noi.

ZICCONI (*FI*). E spiegherò quali sono i momenti e i concetti che si distaccano dal tema della pregiudiziale di costituzionalità.

Per quanto riguarda il riferimento all'onore e all'onorabilità, ovviamente si tratta di argomenti sui quali ciascuno di noi potrà esprimere il proprio punto di vista nell'ambito della discussione generale. Non vedo cosa c'entri la cosiddetta onorabilità o la questione d'onore per quel che concerne, invece, la pregiudiziale di costituzionalità.

Alla stessa maniera, quando è stato affermato, all'inizio del discorso del senatore Calvi, che questo provvedimento rappresenterebbe un rovesciamento totale delle posizioni assunte dalla commissione presieduta dal professor Mirone, che aveva appunto predisposto questo testo di legge, si è detta una cosa – a mio avviso – non vera, ma si tratta anche in questo

caso di argomentazioni che potranno avere la loro sede naturale di dibattito nell'ambito della discussione generale. Invece, sulla questione di carattere strettamente costituzionale, e quindi sulla questione giuridica, sono state fatte, io credo, affermazioni assolutamente prive di fondamento.

La prima è quella del senatore Calvi, relativamente all'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Conosco da tanto tempo il collega Calvi e ne ho sempre apprezzato l'intelligenza. Sono, però, sorpreso per questo riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe anche essere invocato in questo caso, ma esattamente per il motivo opposto: per ribadire, cioè, che sarebbe inconcepibile pensare alla impossibilità, al divieto, alla proibizione per il Presidente del Consiglio dei ministri di firmare una richiesta di legge delega che in qualche modo lo può interessare, alla stessa stregua di centinaia di migliaia di cittadini italiani.

Il richiamo all'articolo 3, quindi, dovrebbe funzionare in senso esattamente opposto: vige nella nostra Costituzione un principio per il quale i cittadini sono uguali davanti alla legge e certamente la circostanza di essere parlamentare, ministro o Presidente del Consiglio non esclude alcuni diritti fondamentali del cittadino e non può nemmeno escludere i diritti tipici della sua carica, del suo ruolo, della funzione che in quel momento esercita.

Andiamo ora al merito della questione. In che cosa consisterebbe la disparità di trattamento che si verificherebbe con l'apposizione della firma (doverosa, su questo do ragione all'onorevole Zancan, ma le sue argomentazioni non hanno nulla a che fare con la pregiudiziale di costituzionalità) da parte del Presidente del Consiglio? Certamente non è possibile essere esonerati dalla firma, ma questo non significa alcunché: si tratta di verificare se sussiste o no la questione di costituzionalità, a prescindere dall'obbligo di firmare.

In che cosa allora consisterebbe la differenza e la diversità di trattamento o di posizione giuridica del Presidente del Consiglio rispetto a qualunque altro cittadino? Se la differenza e la disparità consistono nel fatto che non tutti i cittadini italiani sono Presidenti del Consiglio dei ministri, concordo perfettamente: ce n'è uno solo attualmente; quindi si distingue da tutti gli altri cittadini italiani. Il senatore Calvi, però, dice qualcosa di diverso: egli, in quanto Presidente del Consiglio, a differenza di tutti gli altri cittadini italiani, può proporre una legge o addirittura chiedere una legge delega. Questo potere, però, non se lo è preso o consegnato da sé: si tratta di una norma, di principi giuridici contenuti nella Costituzione che danno al Presidente del Consiglio questa facoltà, questo diritto e questo dovere.

E' chiaro quindi che in nessun caso può essere confrontata la posizione del Presidente del Consiglio con quella di qualunque altro cittadino italiano per quanto riguarda le prerogative del Presidente del Consiglio nonché i diritti e i doveri che egli ha e che non hanno tutti gli altri cittadini. Pertanto, il richiamo all'articolo 3 è, a mio avviso, assolutamente infondato.

Anche nel merito della questione sono state dette cose completamente inesatte. Se vi fosse stata una proposta di legge che, fotografando una situazione concreta, poteva incidere su questa particolare situazione, un altro principio sarebbe stato violato, un principio che tutti riconosciamo: quello per cui la legge non deve riguardare casi singoli, bensì la generalità dei cittadini. La mia domanda è quindi la seguente: in che cosa questo provvedimento riguarda un cittadino – in particolare un'alta carica istituzionale dello Stato – e non tutti i cittadini? Non solo ciò non è dato desumerlo dalla lettura del disegno di legge, ma nemmeno dalla sua storia, dalle posizioni emerse nei dibattiti che si sono svolti nelle precedenti legislature, nonché in dottrina e in giurisprudenza, sulla tematica dei reati di falso.

Ora, affermare – come è stato fatto – che ad un certo momento della storia del Parlamento italiano si affronta una questione perché c'è un interesse personale ed individuale a farlo è concetto assolutamente falso. Non è così. La dottrina e la giurisprudenza – il collega Calvi lo sa benissimo – hanno affrontato e affrontano in convegni, libri, pubblici dibattiti e attraverso una molteplicità di sentenze, che sono state contrastanti per anni e che continuano ad esserlo, la tematica del delitto di falso in bilancio. Egli sa benissimo – come tutti sappiamo – che, ad esempio, il tema riguardante l'elemento soggettivo nei delitti di falso ha costituito uno dei momenti di discussione in dottrina, in giurisprudenza e nell'ambito della commissione Mirone, basta leggerne gli atti. La realtà, quindi, è completamente diversa.

Oggi abbiamo una situazione nella quale una legge invocata per decenni dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dagli operatori delle società commerciali come una necessità riconosciuta anche dal punto di vista della legislazione europea diventa improvvisamente un provvedimento che non bisogna affrontare in Parlamento perché probabilmente vi è interessato il Presidente del Consiglio.

Affermo quindi, con convincimento, che si tratta di rovesciare il riferimento ai principi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione sulla parità dei cittadini davanti alla legge, nonché sulla parità di trattamento dal punto di vista del diritto penale. Quanto è stato affermato (riporto le parole dette), vale a dire che nel caso concreto si fa un trattamento privilegiato ad una persona, è assolutamente falso. Infatti, la riduzione della quantità della pena prevista per questo delitto, che è una richiesta avanzata da decenni in dottrina e in giurisprudenza, non avvantaggerà una persona ma, come prevede la legge... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Margherita concorda con la questione di costituzionalità avanzata dal senatore Calvi in merito al provvedimento di legge in esame.

Cercherò di fare tesoro della richiesta venuta dal relatore Pedrizzi di misurarci con la dottrina – naturalmente nel tempo che ci viene messo a disposizione – a partire però dal punto di vista proposto da questa eccezione, vale a dire il venir meno di un principio di uguaglianza, in forza del fatto che un presidio tradizionale di tale principio, cioè quello della divisione dei poteri, è stato in notevole misura toccato e conculcato attraverso questo provvedimento.

Ci troviamo in una condizione che cercherò di riassumere freddamente. Il potere legislativo, su iniziativa del partito del Presidente del Consiglio, consegna al potere esecutivo la facoltà di decidere quale rapporto debba stabilire il titolare massimo del potere esecutivo con i suoi giudici. Credo che questo sia il nodo del dibattito. In tal senso, appellarsi al principio di uguaglianza significa appellarsi al principio della divisione dei poteri.

La nostra Costituzione ha in sé il portato di un lungo percorso di civiltà, di democrazia moderna, di istituzioni politiche. Questi principi vengono attaccati simultaneamente nel momento in cui quest'Aula e l'altra, insieme e a tappe accelerate, discutono di un provvedimento sul falso in bilancio e di un provvedimento sulle rogatorie svizzere che portano, proprio perché entrambi sono stati forzati in un'Aula e nell'altra, il segno di un interesse particolare. Credo che in tutto ciò non vi sia alcuna dietrologia. E' il senso profondo di quello che stiamo facendo che va indagato, e forse non è inutile riportare a noi e ai nostri interlocutori alcuni scampoli di dottrina.

Montesquieu ha fondato la teoria della divisione dei poteri. Vorrei ricordare quello che è stato scritto dal maestro di noi tutti, perché l'ho sentito citare da una parte e dall'altra: «Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non esiste libertà, perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso Senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe il legislatore. (...) Tutto sarebbe perduto» – continua Montesquieu – «se un'unica persona, o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di punire i delitti. Nella maggior parte dei regni europei il Governo è moderato perché il principe, che ha i due primi poteri, lascia ai propri sudditi l'esercizio del terzo. Presso i turchi, dove questi tre poteri sono riuniti nella persona del sultano, regna uno spaventoso dispotismo».

Richiamerei anche Jefferson, il teorico della democrazia americana: «Nessuno ha il diritto naturale di essere giudice tra se stesso e un altro; è suo dovere naturale sottostare all'arbitrato imparziale di una terza per-

sona». Credo che ci troviamo di fronte a delle indicazioni che hanno formato generazioni di costituzionalisti che sono stati all'origine delle democrazie.

C'è un passo molto bello, di richiamo, di Tocqueville, anch'egli citato da tutti, a destra e a sinistra: «A quel tempo» – racconta Tocqueville – «ciò che soprattutto garantiva agli oppressi la possibilità di farsi sentire era l'ordinamento della giustizia. A causa delle nostre istituzioni politiche e amministrative, eravamo divenuti un Paese a governo assoluto, ma eravamo rimasti un popolo libero in virtù degli istituti giudiziari. Sotto l'Antico regime la giustizia era complicata, macchinosa, lenta e costosa; difetti gravi, certamente, ma non vi si incontrava mai quel servilismo nei confronti del potere che è una forma di venalità, e delle peggiori. (...) È ben vero» – continuava – «che il potere regio era riuscito a sottrarre ai tribunali ordinari la competenza di quasi tutte le cause in cui fosse implicata l'autorità pubblica; ma, pur defraudandoli, li temeva ancora (...); e poiché il linguaggio giudiziario conservava a quel tempo lo stile del francese antico, cui piace chiamare ogni cosa col suo nome, ai magistrati capitava sovente di qualificare crudamente come atti dispotici e arbitrari i provvedimenti governativi. Così l'intervento delle corti sul Governo, fuori dalle regole e tale da turbare spesso la buona amministrazione degli affari, serviva talvolta a salvaguardare la libertà degli uomini: era un male» – questo funzionamento della giustizia –, ma era un male «che ne limitava uno ancora peggiore».

Ma forse non c'è bisogno di riandare ai classici, si potrebbe rimanere agli insegnamenti di uomini come De Gasperi ed Einaudi. Quest'ultimo, sullo Stato cooperativo, sullo Stato dotato di una sua identità, che si qualifica come Stato, scriveva: «Supporre che il ceto dirigente di uno Stato cooperativo si possa preoccupare solo degli interessi dei cittadini come singoli, sia pure della totalità» – ecco il numero – «o della maggioranza di essi, è supporre che esso agisca come se lo Stato non esistesse, come se i cittadini di uno Stato fossero (...) riuniti solo dalla opportunità tecnica di conseguire, senza danno di nessuno, taluni vantaggi particolari meglio di quanto otterrebbero con l'opera individuale separata. No.»- terminava Einaudi – «Lo Stato non è una mera società per azioni».

Potremmo continuare a lungo a ripescare freddamente i punti cardinali dell'evoluzione della civiltà politica e delle nostre istituzioni democratiche, perché è vero – a mio avviso – che con questo doppio provvedimento, che la Camera e il Senato stanno giudicando e discutendo, in qualche misura compiamo un'inversione di rotta rispetto a quel cammino. Tutto ciò non risiede nella storia e nella nascita di Forza Italia.

Ho riesaminato un libretto interessante, pubblicato proprio nel 1994, con un'intervista a Giuliano Urbani che presentava il progetto di Forza Italia prima delle elezioni in cui questo schieramento avrebbe conseguito la sua prima vittoria elettorale. E' una lunga disamina dei vizi della politica italiana, alla fine della quale l'intervistatore chiede al professor Urbani: «Lei mi sta dicendo che per cinquant'anni siamo vissuti in un sistema che riuniva nella stessa sede la figura del controllato e la funzione

del controllo?» Urbani risponde: «Sì, è proprio così. Questa è la malattia della democrazia italiana e per combattere questa malattia Forza Italia si è presentata davanti agli elettori».

Credo, allora, che dobbiamo prendere in considerazione con serietà questa eccezione di costituzionalità. Noi fuorusciamo a duecento all'ora da un percorso che è proprio della civiltà occidentale. Forse, se dovessi affermare che c'è un uomo politico che lavora per riaccreditare il marxismo in Italia, quest'uomo non è Fausto Bertinotti ma Silvio Berlusconi, che fa di tutto per convincerci che davvero lo Stato è un comitato d'affari della borghesia e, a giudicare da questi cento giorni, il comitato d'affari di un borghese solo. Non ci credeva più nessuno di noi e gli sforzi che vengono fatti per farcelo pensare sono effettivamente notevoli.

D'AMBROSIO (*FI*). Sii serio!

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). In questo *week-end* ho rivisitato gli scritti del presidente Einaudi. Egli rimandò dei provvedimenti alle Camere per molto meno, per questioni di correttezza e di deontologia che erano infinitamente minori rispetto a quelle che si pongono oggi. E' per questa ragione che noi guardiamo con fiducia alla lettura che darà di questo provvedimento, se passerà in Aula, un altro Presidente della Repubblica. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Com e Aut. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo FI*).

D'ONOFRIO (*CCD-CDU: BF*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*CCD-CDU: BF*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo in particolare al collega Calvi che ha cercato, con molta difficoltà – devo dire sinceramente – di rivestire di veste giuridica costituzionale una questione esclusivamente politica.

La questione politica che abbiamo avuto di fronte in campagna elettorale era la possibile diseguaglianza tra Berlusconi e Rutelli. Quella diseguaglianza gli italiani l'hanno colta, hanno deciso con il loro voto che i due erano diseguali e, in questa diseguaglianza non costituzionalmente sanzionata ma politicamente motivata, ha prevalso lo schieramento guidato da Berlusconi. Da quel momento non c'è stato nulla da fare. Lo sconfitto può invocare e invoca ragioni politiche, ma non può invocare ragioni di ordine costituzionale su questa diseguaglianza.

PASSIGLI (*DS-U*). La diseguaglianza davanti alla legge resta.

D'ONOFRIO (*CCD-CDU: BF*). La diseguaglianza tra Berlusconi e Rutelli è stata la diseguaglianza posta davanti agli elettori in termini assolutamente legittimi e mi ha molto meravigliato che lo schieramento di centro-sinistra sia dovuto ricorrere alla raffinata, dotta, profonda e ricono-

sciuta competenza del collega Calvi per dire cose che con la Costituzione, onestamente, non hanno nulla a che fare.

Il collega Calvi, infatti, pone una questione di costituzionalità in relazione all'articolo 93 della Costituzione (in base al quale il Presidente del Consiglio e i Ministri giurano fedeltà alla Costituzione) e all'articolo 3 (che sancisce l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge), non riferendosi quindi a ciò che noi dobbiamo votare. Infatti, si tratta di una questione di costituzionalità di un disegno di legge votato dal Senato, mentre la questione di costituzionalità sollevata dal collega Calvi si riferisce all'eventualità che il Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà adottare i decreti legislativi attuativi di questa delega, possa in quel momento configurare un'ipotesi di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 93 della Costituzione. Questo è paradossale!

Non possiamo affrontare questioni di costituzionalità a futura memoria quando la delega concessa al Governo non contiene alcun profilo di incostituzionalità. La questione pregiudiziale deve riguardare la legge di delega, non i decreti legislativi delegati. Si potrebbe, però, affermare che i decreti legislativi delegati sono affidati, per così dire, al totale arbitrio del Governo e quindi anche del Presidente del Consiglio e che pertanto la delega in sé configura una specie di mandato al Capo del Governo a violare la Costituzione.

A parte l'evidente assurdità della tesi dal punto di vista costituzionale, nel caso specifico così non è perché, come opportunamente mi faceva notare tra gli altri il senatore Callegaro, che parlerà successivamente in discussione generale sui profili strettamente giuridici di questo provvedimento, quella alla quale fa riferimento il senatore Calvi è una delega che riguarda le sanzioni penali relative al diritto societario. Se c'è una delega con le mani totalmente legate per il Governo è quella in materia penale societaria. Non c'è alcuna discrezionalità della quale il Governo possa avvalersi nello scegliere quale sanzione penale irrogare a seconda del fatto che si tratta di una sanzione penale di tipo A, B, C o D da applicare rispettivamente nel caso in cui ricorra il presupposto A, B, C o D. Qui siamo in presenza di un qualcosa che fittiziamente chiamiamo delega al Governo, perché in realtà si tratta di una disciplina legislativa cogente integralmente prevista.

Da questo punto di vista quali sono le diseguaglianze costituzionalmente rilevanti che in ordine ai fatti sanzionati penalmente possono rilevare in questo provvedimento? Nessuno, perché è evidente che esiste una distinzione di natura giuridica tra l'essere o il non essere iscritti a delle società per azioni che hanno l'iscrizione, per così dire, privata o la quotazione in borsa. Questa distinzione è ben nota e non ha un carattere discrezionale per il Capo del Governo. E' una discrezionalità che le società per azioni acquisiscono a seconda che vengano o meno ammesse all'iscrizione in borsa. È prevista la distinzione delle sanzioni penali a seconda del danno, per cui a danno maggiore segue una sanzione maggiore.

Credo che raramente l'articolo 27 della Costituzione sia stato rispettato come in questo caso. Se operassimo in materia penale sempre in que-

sto modo saremmo immuni dalle sentenze emanate dalla Corte costituzionale che, invece, proprio in ordine alla diseguaglianza delle sanzioni, interviene a sanzionare tali diseguaglianze additandole come irragionevoli. La diseguaglianza tra azionabilità a querela di parte o non a querela di parte è rimessa ai soggetti interessati e certamente non al Presidente del Consiglio.

Quindi, tutte le situazioni giuridicamente diverse, previste dall'articolo 11 della delega al Governo, sono basate su diseguaglianze che la legge stabilisce e non certo il Governo a suo arbitrio mediante decreto legislativo. Il fatto che non vi sia discriminazione costituzionalmente rilevante nella legge i colleghi dell'opposizione lo capiscono, in particolar modo il senatore Calvi che di diritto si è occupato e si occupa a tutt'oggi. L'opposizione è consapevole che non vi è alcuna diseguaglianza costituzionalmente rilevante nel disegno di legge, tanto è vero che essa è indotta a rivolgere un appello fin da oggi al Capo dello Stato nel momento in cui dovrà promulgare la legge.

Se così non fosse, cioè se i colleghi fossero convinti che la diseguaglianza si trova nella legge, e quindi che quest'ultima andasse a favore del Governo, non vi sarebbe bisogno di rivolgere alcun appello al Capo dello Stato affinché sanzioni la legge e non i decreti legislativi. Il Capo dello Stato lo invocano, lo spingono, sperano che intervenga. Richiamano Einaudi, Jefferson, Madison, Montesquieu, Abelardo. Ci troviamo di fronte a problemi giuridici molto difficili, ed anche Averroè aveva detto qualcosa di rilevante dal punto di vista della diseguaglianza. Non so perché non abbiano citato l'autorevolezza di Averroè i colleghi del centro-sinistra! Forse per ragioni che evidentemente nulla hanno a che fare con il testo in esame.

Quando il Capo dello Stato riceverà il testo del provvedimento al nostro esame in seguito all'approvazione definitiva da parte del Parlamento, lo troverà – ritengo – totalmente conforme alla Costituzione, sia per quanto riguarda i profili di diseguaglianza che la legge prevede, sia per quanto riguarda la delega al Governo, che mai come in questo caso ha le mani legate.

Mi attengo esclusivamente alla questione indicata dal senatore Calvi, perché le altre problematiche che possono riguardare la sospensione del provvedimento, le cooperative o quant'altro concernono questioni di merito che voteremo tutte insieme.

La questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calvi nella sua radicale infondatezza dimostra l'altrettanta infondatezza delle ragioni politiche addotte dal centro-sinistra. Ancora una volta la politica l'avete combattuta, la battaglia l'avete perduta: fate opposizione nel merito e non sollevate artificiosamente questioni di costituzionalità, perché il centro-destra ha conquistato il diritto a governare il Paese e certo non a violare la Costituzione.

Mai come in questo caso non c'è alcuna violazione della Costituzione. Non si vogliono fare gli interessi privati del Presidente del Consiglio, bensì – mi auguro – gli interessi pubblici delle migliaia di società per

azioni e a responsabilità limitata rispetto ai quali, in conformità al diritto europeo come è detto nella delega – altro che contrariamente al diritto europeo! – in totale e pedissequa conformità all'ordinamento comunitario europeo, il Governo dovrà emanare disposizioni che avremo tempo di vedere in seguito.

Le obiezioni politiche le abbiamo superate, mentre quelle giuridiche non hanno alcun fondamento. Per queste ragioni i senatori del CCD-CDU:BF voteranno, mi auguro tutti, contro la pregiudiziale di costituzionalità, sulla base degli argomenti che ho avuto l'onore di illustrare al Senato. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP*).

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, colleghi senatori, la Lega Nord vede in questa proposta pregiudiziale di costituzionalità un'esplicita motivazione per procrastinare nel tempo e rinviare l'esame e l'approvazione di un provvedimento fondamentale per la nostra economia e per le nostre società.

È quasi patetico questo tipo di rilievo, specie se riferito a presunti conflitti di interesse del Presidente del Consiglio in merito alla legge delega. La prima considerazione che mi verrebbe da fare, se questa pregiudiziale avesse titolo per essere accettata, è che a ragionare in questo modo probabilmente le Camere si troverebbero sostanzialmente innanzi a dei tabù inaffrontabili durante tutta la legislatura. Infatti, oltre a non poter discutere del diritto societario non potremmo discutere e deliberare su legge fiscali – già questo tipo di eccezione di incostituzionalità relativa al conflitto di interessi è emersa quando abbiamo discusso dell'abolizione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni – e su quant'altro durante il mandato parlamentare dovremo discutere. Penso che questa sarà una «tiritera» che dovremo affrontare spesso e malvolentieri, ma che meriterà la medesima risposta.

Da alcune parti politiche il Parlamento è visto in forma tolemaica, geocentrico della politica, dimentico di una società esterna, di una società civile, produttiva e composta di uomini, famiglie e aziende, che aspettano l'adozione di provvedimenti, che vengono ritardati inopinatamente nel tempo. Tali provvedimenti, come nel caso di quello oggi al nostro esame concernente la riforma del diritto societario, daranno un piccolo apporto, anche se fondamentale, al cambiamento di situazioni che hanno reso obsolete talune parti della nostra economia nella loro forma sociale e quindi nella possibilità di adeguarsi concretamente a realtà confinanti nel mercato internazionale e quindi di competere, creando posti di lavoro e, conseguentemente, reddito e imposte.

Ho sentito addirittura parlare di servilismo nei confronti del potere; questa è forse stata la «ciliegina sulla torta» nell'ambito delle considerazioni svolte dalla vostra parte. Credo si possa ravvisare un servilismo della

maggioranza solo nei confronti dei cittadini, che fuori da queste Aule attendono risposte concrete, non delle false questioni che inducono a rinviare nel tempo e in modo indeterminato la risoluzione dei loro problemi.

Come il collega D'Onofrio ha chiarito poco fa in maniera precisa, non possiamo accogliere rilievi costituzionali inesistenti e senza fondamento in merito alla legge delega che stiamo per approvare, poiché all'interno di tale provvedimento non vi è nulla che abbia una pur minima valenza incostituzionale.

Quindi, dobbiamo proseguire lungo questa strada, addirittura enfatizzando che chi per primo afferma che determinati interventi sono incostituzionali o fa risaltare presunti conflitti di interesse da parte del Presidente del Consiglio, al termine della precedente legislatura faceva correre pari pari, a fini di propaganda politica, il Presidente del Consiglio in carica, nominato secondo il dettato costituzionale dal Presidente della Repubblica, e Rutelli, candidato per le elezioni che si sono svolte, che in determinati momenti quasi mi sembrava essere lui il vero Presidente del Consiglio pur non essendo stato né nominato dal Presidente della Repubblica, né un parlamentare. Quindi, in quanto al rispetto e all'elasticità nel considerare i termini costituzionali, credo che, casomai, qualcun altro avrebbe molto da imparare.

Nel dibattito successivo senz'altro dovremmo tornare sugli argomenti di costituzionalità, perché crismi di costituzionalità o meno saranno sollevati, in maniera ulteriormente erronea, anche in merito all'articolo 5 e alle considerazioni sulle cooperative che poc'anzi così brillantemente i presidenti Pedrizzi e Caruso Antonino hanno illustrato; però, mi auguro che in questo modo finalmente si parli di un provvedimento che deve costituire il fulcro della nostra azione.

La normativa che andiamo a deliberare e a consegnare al Governo, affinché poi definisca esattamente e puntualmente tutti gli aspetti legislativi, è talmente ricca, talmente valutata, talmente puntualizzante che – diciamo la verità – lascia ben pochi spazi a presunti abusi da parte dell'organo esecutivo.

Grazie al lavoro iniziale della commissione Mirone nella scorsa legislatura e delle Commissioni alla Camera, grazie al lavoro svolto all'interno delle Commissioni riunite 2ª e 6ª del Senato, sono state integrate le norme nel totale rispetto del dettato costituzionale. Voler quindi – una volta osservato il comportamento tenuto dalla minoranza in Commissione, quando non è stata presente per discutere i temi specifici della normativa – ritornare su una presunta incostituzionalità, rinviando, annullando la discussione che già si è svolta in sede referente su questo provvedimento, a mio avviso denota l'incapacità di formulare delle proposte concrete che siano risposte alle esigenze delle società.

Nell'intervento che farò in sede di discussione generale preciserò questo aspetto fondamentale: penso sia quasi vergognoso il fatto che venga posposto a presunti, quanto fittizi, vizi di costituzionalità o di conflitto di interessi.

Ribadisco che la società che è fuori da queste Aule ha bisogno di risposte che non vengano solamente imposte – come siamo quasi costretti a fare – da parte della maggioranza, ma che possano confrontarsi anche con una certa ricca disposizione di intenti, di studi e di capacità che i colleghi delle Commissioni possono e sapranno fornire anche in altre occasioni.

Se dimentichiamo ciò, continueremo questa battaglia – l'ho detto all'inizio – dicendo che è incostituzionale, che non possiamo approvare una legge fiscale, che non possiamo approvare ulteriori modifiche e integrazioni del diritto societario, che non possiamo fare valutazioni di carattere fiscale generale. Ebbene, queste considerazioni non potrebbero che portare alla paralisi; e quando, poi, si parla del poco tempo che sarebbe stato dato per affrontare in Commissione temi – come questo che è stato tirato fuori adesso – di una presunta incostituzionalità, rispondo che vi sono colleghi in Aula e in Commissione che, al contrario del sottoscritto, hanno avuto anche nella passata legislatura il tempo di valutare attentamente la proposta Mirone.

Io, che sono l'ultimo arrivato, di buona lena mi sono studiato il provvedimento al nostro esame, ho analizzato gli articoli e ho tratto delle mie personali convinzioni, delle quali parlerò quando interverrò in sede di discussione generale. Credo sia questo sia un corretto modo di lavorare.

Per questo motivo, la Lega è assolutamente contraria alla questione pregiudiziale di incostituzionalità avanzata in questa sede. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e CCD-CDU:BF*).

COSTA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (*FI*). Signor Presidente, a mente del Regolamento e considerata la valenza del provvedimento, le chiedo di sottoporre all'Assemblea la proposta di chiedere il parere del CNR sul provvedimento in esame. (*Brusìo in Aula*).

Noi riteniamo che il Consiglio nazionale delle ricerche, su un provvedimento così interessante, che innova una materia la cui disciplina risale indietro nel tempo – perché noi da sessant'anni attendevamo una modifica del diritto societario, in particolare per le società di capitali e – perché no – per le amate cooperative... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Vi prego, lasciate parlare il collega.

Senatore Costa, comunque, devo precisare che il suo riferimento non è al CNR, ma al CNEL. Ritengo si sia trattato di un *lapsus*.

COSTA (*FI*). Sì, signor Presidente, le chiedo scusa. I colleghi certamente avranno capito a quale organo intendessi riferirmi.

Questo provvedimento ha la valenza per poter chiedere...(*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*) ... il parere di questo organo consultivo che la Costituzione ha previsto.

È per questo motivo che le chiedo di sottoporre la mia proposta all'Aula, non dispiacendomi nell'eventualità che, nella sua sovranità, la stessa dovesse respingerla.

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto riguarda la discussione sulla proposta avanzata dal senatore Costa, circa la richiesta di parere del CNEL, si osservano le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva. Potrà così prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo per non più di dieci minuti.

VIVIANI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 93 del Regolamento prevede la fattispecie di più richieste pregiudiziali o sospensive e stabilisce che su tutte debba svolgersi un'unica discussione, con il diritto di intervento per un senatore per ogni Gruppo e per non più di dieci minuti. Questa proposta di richiesta di parere del CNEL doveva essere avanzata all'inizio, insieme all'altra, non adesso. Non si può dar vita ad una nuova discussione, perché l'articolo 93 del nostro Regolamento è molto chiaro in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, la proposta di richiesta di parere del CNEL era già stata sollevata all'inizio dal senatore Costa, ma ad egli non era stata data la parola perché ci trovavamo in sede di illustrazione della questione pregiudiziale di incostituzionalità. Una volta terminata tale illustrazione, ho chiesto se ci fossero altre questioni pregiudiziali. Non essendoci stato un riscontro positivo, e prima di procedere al voto dell'unica presentata, siamo passati all'esame di tale proposta, anch'essa di carattere incidentale, per la cui discussione si procederà in base alle previsioni dell'articolo 93 del nostro Regolamento.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). A nome del Gruppo di Forza Italia esprimo il mio dissenso e, dunque, preannuncio il voto contrario sulla richiesta avanzata dal senatore Costa per le ragioni che mi accingo ad illustrare.

Naturalmente, è del tutto evidente che il senatore Costa ha parlato a titolo personale; dunque, la sua richiesta è ben legittima anche se – a mio avviso – non è condivisibile. In realtà, l'unica possibilità di rientrare nell'ambito dell'articolo 98 del Regolamento è data dall'inciso che recita: «o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro». Ora, ritengo che la materia fondamentale del disegno di legge che ci accingiamo a discutere attenga ad altro campo, in particolare a quello del

diritto e ancor più specificatamente alla riforma del diritto societario. E' evidente che tutte le leggi in qualche modo hanno e possono avere delle ripercussioni e degli effetti sull'economia e sul lavoro, ma bisogna anche tener presente che ciascuna norma deve essere intesa in pieno buon senso.

Riteniamo che tale questione non meriti apprezzamento e che la cosa più importante sia che quest'Aula inizi la discussione del provvedimento all'ordine del giorno. Spesso ci si lamenta per i tempi brevi di discussione e si ravvisa la necessità di un maggiore approfondimento. Ciò talvolta è vero, ma è in contraddizione con qualsiasi esigenza di procrastinare l'entrata nel merito delle questioni e quindi la possibilità per tutti i colleghi di tutte le parti politiche di esprimere la propria posizione. Riteniamo, infatti, che l'importanza del disegno di legge che ci accingiamo a discutere meriti un ragionamento pacato, magari polemico e approfondito, ma comunque nel merito. Dunque, interesse prevalente di quest'Aula è quello di discuterlo.

Per tale ragione il Gruppo di Forza Italia è contrario alla questione sospensiva avanzata dal senatore Costa. (*Applausi dal Gruppo FI*).

D'ONOFRIO (*CCD-CDU: BF*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*CCD-CDU: BF*). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere cortesemente ai senatori appartenenti al CCD-CDU: BF di votare contro la questione sospensiva avanzata dal senatore Costa, giacché ritengo si debba finalmente passare all'esame di merito del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Calvi.

Non è approvata.

VIVIANI (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la richiesta di parere del CNEL, avanzata dal senatore Costa.

Non è approvata.

A questo punto dovrebbe avere inizio la discussione generale, ma data l'ora e apprezzate le circostanze ritengo più opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,53*).

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Caruso Antonino sul disegno di legge n. 608

Di assoluta condivisibilità, con riferimento alla lettera *f*), è infine l'integrazione introdotta dalla Camera dei deputati (per iniziativa del deputato Antonio Pepe), che si è fatta a comminare di nullità le eventuali clausole di intrasferibilità delle quote sociali, volta che non sia prevista la possibilità di recesso del socio. Una tale previsione, infatti, consente di garantire un perdurante reciproco gradimento del socio, fra i soci, ma – d'altra parte – assicura all'occorrenza facoltà di sganciamento dalla compagine sociale.

L'ulteriore modifica da ultimo introdotta nel corso dell'esame del progetto da parte della Camera dei deputati riguarda la lettera *i*) e si connota nell'individuazione dell'esigenza della prioritaria tutela dei creditori sociali in relazione alla formazione e conservazione del capitale sociale e nel corso della fase di liquidazione della società, ancorché si preveda la possibilità di dar luogo alla medesima con procedure semplificate.

Come di particolare rilievo sono ancora da sottolineare le previsioni, del tutto innovative, contenute nelle lettere *g*) e *h*) (i relativi testi sono rimasti quelli originari), che prevedono – l'una – la possibilità per la società, escluso l'accesso al pubblico risparmio e la sollecitazione di investimento in linea capitale, di collocare al proprio esterno titoli di credito (in sostanza emettere obbligazioni), anche cartolarizzati, tramite operatori professionali (con conseguente implicita previsione di circolabilità dei medesimi) e – la seconda – una rivisitazione (al di fuori del vigente regime rigido) del sistema di revisione dei conti sociali.

L'articolo 4 è viceversa dedicato al disegno del modello specifico della società per azioni (cui – va ricordato – si ricollega quello della società in accomandita per azioni, per effetto di quanto all'articolo 2, lettera *f*). Il testo del comma 1, come infine definito dalla Camera dei deputati, enuncia i criteri caratterizzanti del tipo di società che è prefigurato, individuandoli: nella centralità dell'azione (e quindi del capitale d'investimento), come componente spiccatamente funzionale; nella circolazione delle stesse (con conseguenze, quindi, di spiccata variabilità del ceto proprietario dell'impresa); nella possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio.

Sulla base di tale premessa è ipotizzato un modello di base, con graduazione successiva di superiori livelli di disposizioni cogenti in relazione all'accesso al mercato del capitale di rischio. Il che risulta coerente con la premessa esigenza di un quadro complessivo da cui derivi un equilibrio di tutela non solo dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, ma anche – come esplicitamente affermato – dei ceti ulteriori dei risparmiatori e degli investitori.

In tale dedicata prospettiva si esprime, peraltro, il comma 2 che delinea le norme inderogabili i cui obiettivi minimi sono individuati:

nella separazione dei processi di controllo contabile (da necessariamente affidare a soggetti estranei alla società) da quelli di controllo sull'amministrazione;

nella previsione dell'azione di responsabilità ad iniziativa delle minoranze (la Camera dei deputati ha temperato tale disposto, con l'introduzione di un *quorum* al fine di contenere la conflittualità fra i soci e, in definitiva, di impedire azioni di *filibustering* societario);

nella fissazione di *quorum* assembleari (in sede straordinaria) a tutela delle minoranze (e, in questo caso, la Camera dei deputati ha modificato il testo, potenziandolo, e quindi precisando l'esigenza di individuazione delle congruità, rispetto allo scopo precipuo, dei *quorum* medesimi);

nella previsione della denuncia delle eventuali irregolarità all'autorità giudiziaria, non solo da parte dei sindaci, ma anche ad iniziativa degli ulteriori organi di controllo (vere e proprie *autorities* interne alla società innovativamente previste al comma 8 dello stesso articolo).

Sul versante della semplificazione sono da sottolineare le modifiche aggiuntive introdotte durante l'esame alla Camera dei deputati che in particolare riguardano, oltre a quanto già sopra ricordato con riferimento alla società a responsabilità limitata in relazione alla legge 24 novembre 2000, n. 340, la non necessità di indicazione della dura della società e – soprattutto – l'innovativa previsione della società di capitali costituita, secondo il modello tedesco, da un unico socio.

I commi successivi (3, 4, 5 e 6) intervengono sulla disciplina della fase della costituzione della società, oltre che sulla disciplina del capitale, dei conferimenti e delle azioni.

Si tratta di parti del disegno di legge sottoposte solo a minimi ritocchi in sede di primo esame, e del tutto coerenti con quanto già prima detto, in relazione ai propositi generali, alla filosofia della riforma e ai «paletti» autodeterminati nell'ambito della stessa.

In sintesi:

il processo di costituzione è caratterizzato dalla sottovalutazione dei relativi vizi eventualmente successivamente rilevati, oltre che da un'impostazione «non dirigistica» dell'atto costitutivo, essendone solo previsti i contenuti minimi a carattere obbligatori, ferma restando ogni altra e più ampia facoltà;

l'entità del capitale sociale è aumentata nel valore minimo;

è innovativamente previsto un capitale dedicato e separato, in relazione a singoli affari o progetti, con rendicontazioni separate e con la possibilità di autonomo finanziamento finalizzato, coniugata – tuttavia – da altrettanto autonome responsabilità per le connesse obbligazioni (la Camera dei deputati è intervenuta opportunamente sul punto, introducendo l'obbligatorietà di adeguate forme di pubblicità);

è altrettanto innovativamente previsto, fermo il rispetto dell'esigenza di effettiva formazione del capitale sociale, il «recupero», ai fini

del conferimento di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa oltre alla facoltà – per i soci – di contrattualmente regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali (una tale impostazione – rimando sul punto al documento di lettura elaborato dal Servizio Studi – allinea il sistema, per un verso, alla seconda direttiva comunitaria dedicata all'armonizzazione del sistema societario, la quale, escluso il caso dell'obbligazione di eseguire opere o prestare servizi, consente in pratica la costituzione del capitale mediante il conferimento di qualsiasi altro *asset* e – per altro verso – risponde positivamente all'orientamento della parte di dottrina che sostiene l'utilità – sempre fermo il «paletto» dell'effettiva formazione del capitale – di permettere, proprio attraverso l'*escamotage* della regolazione contrattuale della partecipazione, una sorta di «recupero del recupero» anche di quegli apporti che, pur non inquadrabili fra i conferimenti, possono costituire risorse centrali per l'impresa: in pratica proprio gli obblighi di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi).

In un contesto sociale, che sempre più è incentrato sulla «civiltà dei saperi» e sulla valorizzazione dei *know how* è del tutto indiscutibile l'enorme passo avanti, in termini di modernizzazione e di utilità aggiunte, che una tale nuova impostazione virtuosamente genera.

Per quanto riguarda, infine, azioni ed obbligazioni il comma 6 prevede la possibilità di emettere azioni a carattere improprio, senza indicazione di valore, già proprie al vigente sistema tedesco; l'introduzione di norme tese all'agevolazione dell'accesso al mercato dei capitali con la connessa facoltà di emissione di strumenti finanziari (sia a carattere partecipativo, sia non) e, a seconda dei casi, muniti dei più pertinenti diritti; ed inoltre la modifica (in direzione ampliativa) delle disposizioni in materia di emissione di obbligazioni, con il rilevante «strappo», in tale contesto, della facoltà statutaria di aggiudicare la relativa attribuzione ad organo diverso rispetto all'assemblea dei soci in sede straordinaria.

Anche il comma 7 (per la disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali) perviene sostanzialmente: nella formulazione di testo originaria.

Il motivo dominante della nuova disciplina ipotizzata è, ancora una volta, all'insegna della semplificazione e della rimozione degli adempimenti non ritenuti assolutamente indispensabili. Le aree in cui l'autodeterminazione statutaria è destinata a sostituirsi alle attuali circostanziate disposizioni di legge riguardano, in particolare, le forme di pubblicità e di controllo del procedimento assembleare, gli adempimenti di convocazione e di partecipazione alle assemblee, oltre che le fasi di discussione e voto.

Seguono a tali disposizioni quelle riguardanti la modifica della normativa in materia di vizi delle deliberazioni e di relativo controllo.

Il nuovo angolo di prospettiva ipotizzato appare quello della diminuita incidenza delle conseguenze degli atti viziati sul funzionamento societario, ed il proposito è realizzato attraverso la moltiplicazione dei rimedi alternativi alle semplici pronunce di invalidità degli atti stessi, nell'obiettivo di dar luogo ad una sorta di autotutela dell'impresa (anche pre-

vedendo la possibilità di modifica e di integrazione delle deliberazioni assunte) che pure tenga conto di obiettivi risarcitori o ripristinatori in favore di quanti rientrano fra i soggetti legittimati alle impugnative.

Di particolare significato è, infine, il disposto relativo alla disciplina dei patti parasociali, su cui è peraltro intervenuta, con modificazioni, la Camera dei deputati.

In tale caso il dibattito è oscillato in tre diverse direzioni, tutte per il vero in sé accettabili, comune a tutte il riferimento alle società per azioni non quotate e a quelle di relativo controllo delle stesse: la prima, contenuta nel testo originario, muoveva verso l'introduzione di un limite (indifferenziato per ogni società) di durata degli stessi, da individuarsi – quanto all'entità – in sede di normazione delegata; la seconda – affacciata dal relatore per la 6ª e poi abbandonata – si proponeva di invertire (a parità di risultato) l'ordine della questione, con una previsione di esclusione dei patti di durata illimitata; terza – in definitiva adottata – che limita a cinque anni il tempo di massima durata dei patti, ma che, soprattutto, dispone adeguate forme di pubblicità per tutte le imprese che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

La Camera dei deputati è viceversa intervenuta con modifiche di rilievo nell'impianto del comma 8, destinato all'articolazione e alla regolazione dei meccanismi di funzionamento degli organi di amministrazione della società e di controllo sui medesimi.

Rimaste infatti invariate le lettere *a*), *b*) e *c*), che ribadiscono (lettera *a*) la filosofia autonomistica che dovrà caratterizzare i «nuovi statuti» (con l'unica limitazione della necessità di precisazione della ripartizione delle competenze «interne» in capo ad amministratori destinatari di specifiche deleghe o a comitati esecutivi); la possibilità di introdurre (anche ove non previsto da leggi speciali) requisiti di indipendenza (onorabilità, professionalità) quali (pre)condizioni all'assunzione di cariche societarie e, infine, l'esigenza di limitazione della competenza degli amministratori in relazione alla sola responsabilità della gestione, le Commissioni della Camera dei deputati hanno totalmente rimodulato le previsioni contenute nella lettera *d*), riguardante la composizione degli organi amministrazione e di sorveglianza.

Il testo originario di per sé innovativamente introduceva la possibilità di stabilire, in sede di formazione statutaria, che al collegio sindacale, quale «tradizionale» organo di controllo, fosse alternativamente sostituito un diverso organo di sorveglianza che, con estrazione di rappresentatività anche da parte delle formazioni di minoranza, alle competenze del primo aggiungesse quelle del controllo «dell'indirizzo strategico della società», con eventuale ridimensionamento delle competenze dell'assemblea.

L'impianto che è stato in definitiva sostitutivamente prescelto (e che ora è quindi all'esame del Senato) viceversa prevede tre diversi modelli di amministrazione e controllo, con la precisazione che – ove non ne fosse prescelto alcuno – si intende da applicarsi il primo e che – ove prescelto il secondo o il terzo – tutte le relative società (comprese quelle che si sottopongono in ogni caso a revisione contabile) devono essere comunque

sottoposte a controllo contabile da parte di soggetti aventi i requisiti legali e professionali per poter svolgere la funzione di componente di collegio sindacale.

I tre modelli previsti sono dunque i seguenti:

1. quello (per così dire) tradizionale e già ora vigente, impostato nella bipartizione tra organo d'amministrazione (amministratore unico o consiglio d'amministrazione) e collegio sindacale;

2. un sistema impostato sulla co-presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, laddove il secondo, cui compete oltre al controllo di gestione anche l'approvazione del bilancio, è nominato dall'assemblea e, a sua volta, nomina e revoca i componenti del primo e (del caso) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi (sistema tedesco);

3. un terzo sistema (a carattere, per così dire, promiscuo), che prevede che sia posto un solo organismo al vertice sociale, che è individuato in un consiglio d'amministrazione, a struttura composita.

In tale caso devono essere distinte le due funzioni, di stretta gestione e di controllo interno sulla stessa, con istituzione – per l'espletamento della seconda – di un apposito comitato alla cui composizione sono chiamati amministratori cui non possono essere assegnati (e che comunque non assolvono) compiti esecutivi, che abbiano requisiti di indipendenza (sostenuti da appositi codici di comportamento e di autoregolamentazione) e poteri ispettivi (sistema anglosassone).

In via di sintesi, con riferimento a tale punto, è da dire che la Camera dei deputati ha inteso privilegiare soluzioni generaliste, «a vasto raggio» (prova ne è l'allargamento a tre delle ipotesi alternative previste, con recepimento della terza, affacciata nel testo avanzato con la proposta di legge AC 969 d'iniziativa dell'onorevole Fassino) affidando alle scelte, di volta in volta assunte in sede di costituzione della società (ovvero in fase di costituzione, di (ri)costituzione statutaria), la graduazione dei principi più espressamente indicati nel testo generale, ma non esclusi in quello pervenuto.

Rimando, anche per tale questione e per l'eventuale approfondimento, al documento che ci è offerto dal Servizio Studi, che si sofferma – in particolare – sulla questione di un'applicazione, più diretta e più co-gente, del principio partecipativo enunciato dall'articolo 45 della Costituzione, con riferimento alla (co)gestione dell'impresa da parte di coloro che prestano la propria opera nell'ambito della stessa.

Osservo sul punto che la scelta operata dalla Camera dei deputati, lungi dall'ignorare tale aspetto del problema e dall'escludere la possibilità, rinvia di fatto – in tutta evidenza – al «mercato» la graduazione della relativa opportunità, anche in relazione alle specifiche realtà di impresa.

La lettera g), con cui si esaurisce il comma 8, demanda delega per la disciplina dei doveri di fedeltà e per la risoluzione degli eventuali conflitti di interessi, richiamando espressamente la necessità di prevedere il dovere, per gli amministratori, di agire in modo informato.

L'ultima questione affrontata dall'articolo 4 (al comma 9) è pertinente alle vicende delle modificazioni statutarie, la cui delicatezza è di palmare evidenza incidendo – nella sostanza – sul principio della stabilità contrattuale.

Trascurato l'aspetto riguardante le modifiche di contenuto neutrale rispetto alle posizioni soggettive, in quanto concernenti solo la struttura gestionale dell'impresa (la scelta operata privilegia, in tal senso, l'obiettivo di semplificazione, prevedendo che l'autonomia statutaria possa attribuirne la competenza agli organi di amministrazione), vengono poi affrontati problemi di ben maggiore spessore: primo fra questi quello della disciplina dell'aumento di capitale, del collegato diritto d'opzione e del sovrapprezzo.

La scelta operata muove nella duplice direzione dell'affidamento al controllo interno (precisazione introdotta dalla Camera) della congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni e della possibilità di attribuzione della delega agli amministratori (ancorché limitata nel tempo) per l'esclusione del diritto d'opzione. Con l'opportuna differenziazione a seconda che si tratti di società scambiata (in relazione ai vari titoli emessi) in mercati regolamentati o meno.

La trattazione del tema è da ultimo esaurita (alla lettera *d*) con previsioni, opportunamente integrate dalla Camera dei deputati, in materia di recesso.

I contenuti di maggior rilievo innovativo si colgono, in tal senso, nella specifica protezione accordata al socio dissenziente e, in particolare, nella individuazione dei criteri di calcolo da utilizzarsi per pervenire ad un equo calcolo del valore di rimborso del socio, pur sempre entro il limite operativo della salvaguardia dell'integrità del capitale e del non pregiudizio delle ragioni dei terzi creditori.

Riservo al presidente Pedrizzi l'illustrazione, di qui a breve, degli articoli 5, 6, 7 8 e 10 (che si occupano delle questioni relative alle società cooperative, al bilancio, alle fasi dello scioglimento e della liquidazione, e – infine – ai gruppi di società), e prima di esaminare l'articolo 11 (che innovativamente disciplina gli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali), richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 9, che – non previsto nel testo originario – è stato aggiunto in sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Lo stesso demanda al legislatore delegato una nuova disciplina della cancellazione della società e, mentre da una parte (lettera *b*), vige la preoccupazione di «correggere il tiro» rispetto alle disposizioni contenute nella recente legge n. 340 del 2000, prevedendo che l'evento «cancellazione» abbia comunque adeguata pubblicità, dall'altra – pure all'insegna di propositi semplificatori – si affida il compito di delineare le circostanze e il procedimento attraverso cui la detta cancellazione possa e debba avere luogo.

La questione non è, agli effetti pratici, di poco momento, anche alla luce del dibattito e delle incertezze giurisprudenziali sino ad ora emerse, a

sistema vigente in combinazione con eventuali eventi fallimentari e in relazione al problema delle sopravvenienze.

L'articolo 1, come prima dicevo, è destinato a delineare i criteri di delega della riforma, nella materia sanzionatoria.

La questione, come a tutti è noto, è stata oggetto di una vasta eco (e di acceso dibattito, dentro e fuori alla Camera dei deputati), in concomitanza con i lavori dalla stessa svolti.

Sono dell'opinione che avrò reso un buon servizio ai colleghi senatori (e alla generale qualità del risultato da consegnare ai cittadini), se mi sarà riuscito di «asciugare» – come per l'appunto tenterò di fare – i temi in discussione, riservando (nella corrente fase della seconda lettura del provvedimento) solo qualche nota marginale (ove ciò sia strettamente funzionale alla comprensione) agli spunti scientifici e dottrinari che gli stessi generano, marcando viceversa l'attenzione sulle differenze e sulle questioni pratiche determinate dalle modifiche apportate al testo originario (sul quale non sorgevano rilievi), per controllare l'effettiva fondatezza dei rilievi stessi e il relativo reale valore di intrinsecità: con l'ambizione di offrire – insomma – utili strumenti cui quest'assemblea affiderà le proprie finali determinazioni.

Pertanto la diffusa disponibilità dei resoconti dei precedenti lavori (di questa e della precedente legislatura) e l'autorevolezza di coloro che sono intervenuti nel dibattito (unitamente allo spessore delle argomentazioni di volta in volta contrapposte) consentono, a quanti ne ravvisino una propria necessità, di approfondire quanto vogliono ciascuno dei temi in discussione.

La norma è strutturata in un unico comma, articolato in più lettere, la prima delle quali affida la delega al Governo di prevedere i reati e gli illeciti amministrativi, in campo societario, con l'individuazione delle correlative sanzioni e strumenti di repressione.

Le condotte ritenute offensive e quindi individuate sono complessivamente sedici e sono le seguenti:

1. falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali;
2. falso in prospetto;
3. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
4. impedito controllo;
5. omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;
6. formazione fittizia del capitale;
7. indebita restituzione dei conferimenti;
8. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
9. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
10. operazioni in pregiudizio dei creditori;
11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
12. infedeltà patrimoniale;

13. corruzione;
14. indebita influenza sull'assemblea;
15. omessa convocazione dell'assemblea;
16. aggio.

Per quanto riguarda la falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali (lettera *a*), n. 1) appare opportuno distinguere, in primo luogo, le differenze sostanziali tra il testo originario del disegno di legge e la situazione oggi attuale (quella, in pratica, determinata dalla vigenza dell'articolo 2621 del codice civile):

la prima risiede nell'identificazione dei soggetti chiamati a rispondere delle proprie condotte, con esclusione – tra gli stessi – dei promotori e dei soci fondatori;

la seconda concerne la sostituzione dei termini «fraudolentemente» e «fatti non rispondenti al vero» con quelli – rispettivamente (e nel primo caso con trasparente finalità di precisazione) – di «intenzionalmente» e di «false informazioni»;

la terza riguarda l'apposizione delle condizioni (da ritenersi fra loro concomitanti) della idoneità della condotta a trarre in inganno i destinatari delle informazioni e del fine di conseguire un ingiusto profitto.

Premesso ciò è ancor da dire che il testo originario medesimo non si discostava dalla situazione ora vigente, né con riferimento all'entità della pena (della reclusione da uno a cinque anni, ma senza la previsione aggiuntiva della multa), né in relazione al criterio indifferenziato di trattamento delle condotte, con riferimento alla qualità (ed entità) dei soggetti coinvolti e alla più o meno rilevante intrinseca gravità dei fatti, essendo in tutta evidenza riservata la gradualizzazione del trattamento stesso alla forbice esistente tra minimo e massimo edittale, oltre che all'apprezzamento da parte del giudice.

La Camera dei deputati è in pratica intervenuta modificativamente sull'intera disposizione, dovendosi tuttavia osservare come le filosofie del detto intervento si distinguano sostanzialmente, in relazione alla prima parte di essa (a carattere definitorio) e alla seconda parte, destinata all'individuazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda la prima parte, premessa la puntualizzazione riguardante le «altre comunicazioni sociali» cui si è voluto condivisibilmente aggiungere le parole «previste dalla legge», così da rimuovere in radice le ondivaganze giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'identificazione di tale oggetto della falsità, l'intervento (raccogliendo e ridisponendo tutti gli elementi contenuti nel testo originario) ha conseguito il risultato di rendere inequivoca l'individuazione della fattispecie in un reato con precise connotazioni soggettive.

Secondo alcuni si tratta di una vera e propria svolta, ma ritengo viceversa che la soluzione proposta costituisca in realtà un semplice passo ulteriore in un processo interpretativo che ha coinvolto, nel corso degli ul-

timi anni, tanto i giudici di legittimità, quanto la Corte costituzionale stessa.

Il punto di partenza di tale percorso va colto nel momento in cui l'opinione prevalente coincideva nella valutazione di non necessarietà della sussistenza di alcun dolo specifico finalizzato, nella commissione del fatto, essendo da ritenersi sufficiente la consapevolezza della possibilità del danno.

La prima evoluzione (attenuazione) di tale orientamento si è determinata nel momento in cui la giurisprudenza ha ritenuto che alla positiva verifica della natura fraudolenta della condotta dovesse essere collegata l'automatica sussistenza di tale condizione psicologica, in quanto in se correlata – indipendentemente dalla volontà di causare un danno ad altri – dall'ingiusta utilità a sé o ad altri riservata.

Il punto di arrivo è quello ora individuato, che non solo puntualizza terminologicamente la questione, ma che anche la correla all'ulteriore rilevante aspetto, che è quello connesso al rispetto del principio di offensività, in forza del quale non è sufficiente la sussistenza del dolo specifico (dell'ingiusto profitto), occorrendo – altresì – quella della verifica concreta dell'evento di danno.

Con riguardo a tale ultimo profilo, le modifiche introdotte nel testo dalla Camera dei deputati – lungi dal rinnegare (come taluni si sono fatti a sostenere) l'impostazione, sinora propria a giurisprudenza e dottrina, della composita connotazione del detto evento che tiene conto sia dell'offensività generale dello stesso, in relazione al bene protetto del regolare funzionamento delle società commerciali, sia dell'offensività particolare quando esso dirige nei confronti degli interessi patrimoniali dei soci dei terzi creditori – sembrano informate a grande concretezza e a realismo di fondo nel momento in cui ne determinano il superamento, attraverso la separazione la distinzione all'interno della connotazione composita.

Premesso che non compete a me, quale relatore del disegno di legge, il dovere di persuadere alcuno sulla bontà e sulla fondatezza della scelta operata con riferimento all'entità delle sanzioni previste (sicché ciascuno esprimerà sul punto i convincimenti che più gli sembrano coerenti con le sensibilità proprie e con quelle socialmente diffuse), ma che mi riguarda viceversa il compito di compiutamente illustrare qual è l'architettura di sistema su cui si fonda la soluzione affacciata alla Camera dei deputati, richiamo all'attenzione come la chiave di volta della questione risieda nel passaggio della norma che testualmente recita «prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori».

Ciò significa che la Camera dei deputati non ha affatto rinunciato a connotare quale reato (attribuendo ad esso statura contravvenzionale – cfr punto 1.1) la condotta caratterizzata da un elemento costitutivo del danno che sia solo rappresentato dall'offensività generale che la condotta stessa, come sopra ricordato, reca in sé, in relazione al bene protetto del regolare funzionamento delle società commerciali.

E si tratta di reato, lo ricordo a me stesso che – nella soluzione proposta e per il combinato disposto degli articoli 17 del codice penale e 5 e 11 delle relative disposizioni di coordinamento – è sempre perseguibile d'ufficio.

Il filo logico conseguente, incentrato sulla scelta di configurare autonome figure di reato, ha poi portato ad un'ulteriore doppia previsione nell'ambito di quei casi in cui la condotta si traduce in un evento dannoso a carattere patrimoniale nei confronti dei soci o dei terzi (cfr punto 1.2), stabilendo una sanzione più grave (della reclusione da uno a quattro anni, quindi lievemente inferiore – nel solo massimo edittale – a quella prevista attualmente e dalla formulazione originaria del testo del disegno di legge) e la perseguibilità d'ufficio nell'ipotesi intuitivamente più grave che è quella riguardante le società quotate presso le borse valori (Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo n. 58 del 1998 – cfr punto 1.212) e stabilendo una sanzione meno grave (della reclusione da sei mesi a tre anni e la perseguibilità a solo querela di parte nell'ipotesi di società non quotata).

Il criterio di distinzione, tra società quotata e non quotata è di palmare ovvietà (soprattutto in relazione al requisito di procedibilità), facendo riferimento al dominante carattere sociale della compagine («diffusa» o, viceversa «chiusa»), con il conseguente prevalente interesse – nel secondo caso – ad un «controllo» dell'azione da parte dei soggetti direttamente interessati (e danneggiati): non solo i soci, ma anche i terzi, lavoratori e creditori sociali, possono avere diretta convenienza a non devalorizzare la società (anche solo per il discredito derivante da un procedimento penale a carico degli amministratori), allorché il rimedio alla relativa condotta possa essere diversamente conseguito, al di fuori dell'azione giudiziaria o dell'irrogazione di una sanzione penale.

L'unica riflessione che può tuttavia svolgersi riguarda l'effettiva esaustività della soluzione affacciata, in relazione a situazioni particolari ovvero, per meglio dire, a società che rivestano particolari caratteri.

Sono dell'opinione, tuttavia, che sia maggiormente conveniente – se tale problema davvero esiste e se lo stesso ha effettiva concretezza – che la relativa regolazione abbia luogo, in via d'eccezione, nelle discipline dedicate, che a tali situazioni specifiche siano riservate dall'ordinamento.

L'opinione di sintesi che mi sento di conclusivamente esprimere sul punto è dunque quella di un risultato in sé soddisfacente, in relazione ai vari angoli di prospettazione da cui la questione va esaminata, primo fra tutti quello della necessaria coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4, che – come prima ho riferito –individuando le regole riguardanti le società per azioni si fa a prevedere, muovendo le mosse da quello che è definito «un modello di base unitario», che varie ipotesi specifiche dovranno essere distinte, «anche in relazione al maggiore grado di imperatività cui le società dovranno essere sottoposte in considerazione del ricorso al mercato dei capitali».

Per altro verso è peraltro pacifico e indiscutibile che, ove fosse definitivamente superata quella natura di plurilesività dei reati societari con

conseguente «secca» individuazione degli stessi in reati di danno, in luogo che di pericolo presunto, gli interessi oggetto della lesione e meritevoli della protezione risulterebbero del tutto diversi fra loro in primo luogo e proprio in relazione al tipo, alle dimensioni e al carattere diffuso dell'azionariato della società, con conseguente necessità di singola modulazione delle relative previsioni sanzionatorie.

Non da ultimo, peraltro, vi è peraltro la condivisibile prospettazione di chi recisamente e ultimativamente afferma che il modello normativo di società commerciale deve corrispondere alle dimensioni economiche della stessa, agli interessi che entrano in gioco, al coinvolgimento di pochi o di numerosi soggetti (1) (2).

Il discorso non sarebbe infine completo, qualora non si passasse in rapida rassegna anche il panorama della disciplina internazionale in materia e sul punto.

La situazione è la seguente:

1. *USA* – Costituiscono reato di livello federale le condotte sanzionatoriamente previste nelle legislazioni (anch'esse a carattere federale) con cui è regolato il sistema borsistico. È prevista una pena pecuniaria (variabile a seconda dei soggetti implicati) che varia fino ad un massimo di 1.000.000 e di 2.000.000 di dollari, con facoltà di rendere la stessa alternativa o aggiuntiva alla pena della reclusione fino a dieci anni. Negli altri casi, quando non vi è un'implicazione «borsistica», il reato è trattato a livello dei singoli Stati con sanzioni sempre costituite da pena pecuniaria, i cui limiti (anche alla luce di una differenziazione delle fattispecie) sono fino ad un massimo di 5.000 USD (Lousiana, e New York e California, nei casi più gravi) o fino ad un massimo 1.000 USD (New York e California, nei casi più gravi), sempre con alternativa o aggiunta della pena della reclusione, che varia dai sei mesi (Louisiana e California) ad un anno (New York, casi meno, gravi), fino ad un massimo di quattro anni (New York, casi più gravi).

1) Relazione dell'onorevole Agostini (XIII Legislatura): «Lo sforzo di modernizzazione di queste proposte va letto lungo il profilo imperatività-autonomia. In presenza di società più grandi, ad ampio azionariato e a capitalizzazione diffusa, ancorché non quotate, maggiori debbono essere gli elementi imperativi fino a vedere trasfusi in essa alcuni istituti mutuati dal testo unico di finanza (ad esempio a garanzia delle minoranze). Sull'altro versante c'è, invece, la società di azionariato ristretto o ristrettissimo, alla quale va riconosciuta la più ampia autonomia statutaria, temperata soltanto dalla presenza di alcuni presidi a garanzia dei terzi (lavoratori, fornitori)».

2) Audizione 8 novembre 2000 del ministro Fassino: «Per quanto riguarda il falso in bilancio credo che questa legge delega consenta finalmente di uscire da una situazione di indeterminatezza e di ambiguità che è stata causa di non piccoli problemi giuridici e politici negli ultimi anni in Italia. Infatti, come sappiamo, attorno a questo reato si sono verificati scontri di carattere non solo giuridico, ma anche politico. Mi sembra che la formulazione così come definita consenta una determinazione del reato, l'individuazione di una tipologia precisa, una considerazione attenta dell'esistenza del dolo e del danno eventualmente prodotto e subito». E più oltre, in sede di replica: «Il cosiddetto danno in concreto credo sia evidente, se però si vuole specificare ulteriormente non ho problemi perché è un punto rilevante del provvedimento».

2. *Belgio* – Il reato ha connotazioni anche «materiali» assai diverse da quelle previste nel nostro ordinamento ed è sanzionato con la reclusione e un'ammenda fino a 2.000 Fb. La reclusione è, in Belgio, pena generale la cui entità può variare da cinque a dieci anni di detenzione.

3. *Francia* – È punito il falso «generico» con l'ammenda fino a 300.000 Ff, con la reclusione di tre anni e con varie pene accessorie (interdizione dai diritti civili, dall'esercizio di funzioni o attività, esclusione dagli appalti, confisca).

4. *Germania* – Sono punite le «false dichiarazioni» e la «errata rappresentazione». La pena è quella della pena pecuniaria in alternativa alla detenzione fino a tre anni.

5. *Spagna* – Sono previste pene variabili, a seconda dei singoli casi: alla sanzione della «multa» da sei a dodici mesi; alla sanzione della «prigione» da sei mesi a tre i con l'aggiunta della «multa» fino a tre volte il vantaggio conseguito. Sono facoltativamente previste misure accessorie in aggiunta. Il reato, salvo il caso che coinvolga una pluralità di persone, è perseguibile a querela.

Ultima notazione con riferimento al falso in bilancio riguarda, infine, l'introduzione di due precisazioni di rilievo: è demandato al Governo di provvedere all'individuazione di idonei parametri in caso di valutazioni estimative e di regolare la fattispecie con i delitti tributari connessi alle relative dichiarazioni.

Le considerazioni di carattere generale fin qui svolte (in materia di dolo specifico, di idoneità dell'azione, di ingiusto profitto e di concreto danno arrecato) consentono una più rapida trattazione delle ulteriori fattispecie esaminate nei numeri successivi della lettera *a*) giacché sono ad esse in linea di massima comuni e giacché sono in ogni caso rappresentative di un comune impianto sistematico.

Così, per l'ipotesi del falso in prospetto (lettera *a*), n. 2), è individuata la pena dell'arresto fino ad un anno (se non vi è danno ai destinatari) e fino a tre anni (nel caso contrario). Il reato è perseguibile d'ufficio.

Per l'ipotesi di falsità nelle relazioni o comunicazioni alle società di revisione (lettera *a*), n. 3), è individuata la pena dell'arresto fino ad un anno (se non vi è danno ai destinatari) e fino a quattro anni (nel caso contrario). Il reato anche in questo caso è perseguibile d'ufficio.

Per l'ipotesi di impedito controllo (lettera *a*), n. 4), è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a venti milioni (se non vi è danno ai destinatari) e la pena della reclusione fino ad un anno (nel caso contrario). Il reato è perseguibile nel secondo caso a querela di parte.

Per l'ipotesi di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (lettera *a*), n. 5) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 fino a quattro milioni.

Per l'ipotesi di formazione fittizia del capitale o di indebita restituzione dei conferimenti (lettera *a*), nn. 6 e 7), è prevista la pena della reclusione fino ad un anno. Il reato è perseguibile d'ufficio.

Per le ipotesi di illegale ripartizione degli utili e delle riserve o di illecite operazioni sulle azioni o quote della controllante (lettera *a*), nn. 8 e

9), è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno. Il reato è perseguibile d'ufficio, ma si estingue se hanno luogo le ricostituzioni prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Per l'ipotesi di operazioni in pregiudizio dei creditori o di indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (lettera *a*), nn. 10 e 11), è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il reato è perseguibile a querela di parte, ma si estingue se ha luogo il risarcimento prima del giudizio.

Per l'ipotesi di infedeltà patrimoniale (in costanza di conflitto di interessi) o di comportamento infedele (lettera *a*), nn. 12 e 13), è rispettivamente prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a tre anni (è punito anche chi dà o promette l'utilità). Il reato è perseguibile a querela di parte.

Per l'ipotesi – infine – di aggio (lettera *a*), n. 16), è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il reato è ovviamente perseguibile d'ufficio.

Per quanto riguarda la lettera *b*), che demanda delega per l'armonizzazione delle ipotesi sanzionatorie in caso di false comunicazioni alle autorità pubbliche e di vigilanza, il testo originario è rimasto invariato.

Così, analogamente, per quanto riguarda la lettera *c*), in cui è prevista l'abrogazione della fattispecie di divulgazione di notizie sociali (che è riccollocata quale aggravante del reato di cui all'articolo 622 del codice penale – segreto professionale) e le fattispecie speciali riguardanti gli amministratori giudiziari e quella del mendacio bancario.

La lettera *d*) demanda delega al Governo per la previsione di circostanze attenuanti in relazione ai reati di falso in bilancio (e connessi) e di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza e controllo «qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità». La circostanza ha un qualche rilievo con riferimento al posizionamento effettivo del testo originario in relazione all'ampiamente esaminata questione del «danno».

Le lettere *e*), *f*) e *g*) rispettivamente prevedono: un trattamento sanzionatorio anche per coloro che svolgono il fatto le medesime funzioni formalmente attribuite ad altri soggetti; la confisca (anche per equivalente) del prodotto o del profitto del reato e del bene utilizzato per commetterlo; il coordinamento dei reati fallimentari con quelli societari, con applicazione delle pene ai solcasi teleologicamente connessi.

La lettera *h*) (ed è questione di non poco momento anche in relazione alle riflessioni che si sono sviluppate sugli effetti dell'entità del termine prescrizionale sulla nuova entità della pena per il reato di falso in bilancio «senza danno») estende l'impianto della responsabilità amministrativa delle società (introdotto con la legge n. 300 del 2000 e con il conseguente decreto legislativo n. 231 del 2001) anche ai casi di reati di falso in bilancio (e connessi) e di false comunicazioni agli organi di vigilanza e controllo commessi dagli amministratori, direttori generali, liquidatori e relativi sottoposti, quando ciò sia avvenuto nell'interesse della società stessa.

Le lettere *i*) e *l*) prevedono – infine e rispettivamente – la delega per l'abrogazione delle norme incompatibili e per l'introduzione di una disci-

plina transitoria in relazione ai procedimenti in corso, nonché la competenza del tribunale in composizione collegiale.

La mia esposizione si conclude con l'articolo 12, che è peraltro anche l'ultimo da cui è composto il disegno di legge, e sarà un'esposizione assai breve alla luce della decisione assunta in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si è concretizzata nella integrale soppressione della norma (dapprima) e nel successivo, parziale recupero della stessa (in un secondo momento, in sede di lettura d'Aula).

Il testo originario, non a caso intitolato «Nuove norme sulla giurisdizione», introduceva la previsione, presso i tribunali del capoluogo distrettuale, di sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti societari, con estensione alla materia fallimentare, a quella di amministrazione straordinaria e a tutte le controversie in materia di intermediazione finanziaria e in materia creditizia (le questioni, insomma, discendenti dai decreti legislativi n. 58 del 1998 e n. 385 del 1993), diffondendosi – conseguentemente – nell'individuazione di tutti i relativi principi e criteri.

Anche tale previsione, come tutti ricordano, fu al centro di acceso dibattito, in parte alimentato dalla presa di posizione di talune componenti associazionistiche della professione forense, le quali paventavano come un tale impianto rischiasse di danneggiare i professionisti (e, in particolare, gli avvocati), sottraendo loro clientele in ragione dello spostamento – verso il capoluogo distrettuale – dei centri delle controversie.

Sono personalmente convinto della non fondatezza di tali timori, non foss'altro che per il fatto che è già comune abitudine dell'avvocato quella comunque di recarsi presso la sede della corte d'appello, allo scopo di patrocinare i giudizi che si trovano proprio nella relativa fase.

Sostengo, in altre parole, che l'avvocato «di provincia» che annovera tra i suoi clienti anche le società «di provincia», che gestisce gli affari legali relativi ad esse sia presso il tribunale «di provincia», sia presso la locale corte d'appello, sia presso ogni altro tribunale o corte d'Italia, non dovrebbe nutrire alcun timore.

Non si comprende infatti quale dovrebbe essere la ragione dello sviamento di clientela nel limitato caso delle materie di cui si discute, che solo per altre ragioni (tra cui il relativo alto grado di specialità) sono effettivamente sempre più appannaggio di studi legali di grande dimensione.

Non è tuttavia con questo che io dissenta dall'orientamento prevalso presso la Camera dei deputati, giacché – sebbene per altre ragioni – ugualmente mi sarei indotto a caldeggiare un'analoga soluzione.

Si tratta di ragioni che non ho difficoltà ad esporre, e che riguardano solo il timore di creare nuovi rilevanti centri di potere giudiziario, simultaneamente – peraltro – al momento in cui entrerà in vigore una riforma della portata che è sotto gli occhi di tutti: il rischio insomma che si concentri su una materia nuova, a giurisprudenza ovviamente non formata, un inaccettabile potere di regolazione dell'economia in mano a poche persone (che l'esperienza quotidiana peraltro ci insegna, proprio nella materia in discussione, assai incline ad autodeterminarsi localmente – si pensi al «rito romano», al «rito ambrosiano», eccetera – intendendo in tale ampia

(ampliata) guisa il loro diversamente non negato diritto/dovere di interpreti delle leggi in relazione alla loro applicazione ai casi concreti).

Non negabile quanto sopra, altrettanto indiscutibile è viceversa l'esigenza che le società possano e debbano contare non solo su regole chiare e certe, ma anche su regole a garanzia di uniforme interpretazione e applicazione quanto meno sull'intero territorio nazionale.

E' comunque evidente che la questione sia destinata a rimanere aperta (anche per i pacifici vantaggi, anche organizzativi, che deriverebbero dalla concentrazione – al raggiungimento di massa critica – di talune categorie d'affari: si pensi alla sola materia fallimentare).

Il testo che in ogni caso ora all'esame demanda al Governo (comma 1) il compito di individuare e introdurre norme che – a competenze inviarie, per materia e territorio – generino maggiore celerità nella risoluzione delle controversie relative alle materie sopraindicate (il fiducioso auspicio è che Parlamento e Governo sappiano – nel corso di questa legislatura – trovare soluzioni generali al problema).

I relativi strumenti prefigurati sono indicati al comma 2 come segue:

concentrazione del processo e riduzione dei termini;

facoltatività del giudizio di merito a seguito di quello cautelare (il cui esito diviene definitivo, ma non costituisce giudicato ai fini di eventuali altri giudizi con finalità diverse);

previsione di un giudizio sommario, non cautelare, in contraddittorio, definito da provvedimento esecutivo senza efficacia di giudicato;

previsione del tentativo preliminare di conciliazione, caratterizzato dall'indicazione – da parte del giudice – degli elementi essenziali e delle modifiche o rinnovazioni di atti da compiersi (l'atteggiamento delle parti influenzerà la decisione relativa alle spese della lite);

ricorso ad una estensione dei procedimenti camerale;

norme per il monitoraggio dei tempi di risoluzione delle controversie;

previsione, negli statuti societari, di clausole compromissorie (per arbitrati di diritto impugnabili anche per violazione di legge, nei casi di controversie non suscettibili di transazione, e libere negli altri casi);

previsione di conciliazioni delle controversie civili anche davanti ad organismi privati opportunamente accreditati.

Sen. CARUSO Antonino

**Integrazione alla relazione orale del senatore Pedrizzi
sul disegno di legge n. 608**

L'articolo 6 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo per quanto concerne la definizione della normativa concernente la redazione del bilancio.

Essenzialmente, le norme in esame prevedono: l'eliminazione delle interferenze della normativa fiscale su quella civilistica nella redazione del bilancio; la rilevazione degli effetti in bilancio delle imposte differite o anticipate; l'individuazione di criteri più precisi ai fini della formazione e dell'utilizzo delle poste del patrimonio netto; l'estensione delle regole di applicazione del bilancio in forma abbreviata alle imprese di cui all'articolo 27 della citata direttiva 78/660/CEE; la rilevazione contabile di determinati strumenti finanziari, attualmente non specificamente regolati dall'attuale disciplina codicistica; l'individuazione dei casi in cui possono essere adottati i principi contabili internazionali e l'armonizzazione dei criteri citati con la disciplina fiscale sul reddito d'impresa.

Il successivo articolo 7 reca alcune disposizioni volte a riformare la disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Di particolare interesse sono le disposizioni contenute nella lettera *d*), che è stata introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera, recependo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge n. 969.

La disposizione intende superare alcune controversie interpretative emerse in giurisprudenza, con riguardo alla liceità nell'ordinamento italiano delle operazioni di *leveraged buy-out* (LBO).

Il criterio di delega stabilisce, infatti, che le fusioni tra società, delle quali una abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui, rispettivamente agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, nonché del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di operazioni di LBO, negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza incentrato essenzialmente sulla questione della compatibilità dell'istituto con le disposizioni degli articoli 2357 e 2358 del codice civile, le quali prevedono, come ricordato, il divieto per la società di acquistare azioni proprie e di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.

La dottrina prevalente ritiene che il LBO sia illegittimo, in quanto l'operazione, nel suo complesso, violerebbe, direttamente o indirettamente, gli articoli sopra citati. Secondo tale orientamento, infatti, i divieti di cui agli articoli 2357 e 2358 hanno come obiettivo fondamentale la tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale e delle riserve obbligatorie, che hanno funzione di garanzia dei creditori sociali presenti e futuri.

Diversamente, un indirizzo dottrinale minoritario afferma che, se si esaminano le fasi del LBO, non risulterebbe alcuna fattispecie vietata, in quanto l'acquisto delle azioni della società «bersaglio» non intaccerebbe l'integrità del capitale della stessa e non sarebbe effettuato al fine di consentire agli amministratori di assicurarsi il voto in future assemblee; inoltre, la garanzia alla banca finanziatrice è concessa dalla società acquirente e non dalla società «bersaglio».

Anche con riguardo alla rilevanza penale del LBO, in dottrina sono presenti differenti orientamenti. Un primo orientamento rileva che le operazioni di LBO eluderebbero il divieto, penalmente sanzionato, di agevolare l'acquisto di azioni proprie da parte di terzi.

Altri autori hanno invece affermato che la violazione penalmente rilevante degli articoli 2357 e 2358 dovrebbe ritenersi sussistente solo in via indiretta, e ciò in forza di uno specifico collegamento negoziale tra le varie fasi della complessiva operazione di LBO.

Per quanto attiene alla giurisprudenza, l'orientamento dominante afferma la sostanziale illegittimità dell'operazione di LBO, sulla base del rilievo per cui essa eluderebbe (direttamente o indirettamente) il precetto dell'articolo 2358.

Pur in presenza di tali contrastanti orientamenti interpretativi, desidero sottolineare, tuttavia, il rilievo economico che le operazioni di *leveraged buy-out* hanno assunto nel corso degli anni '80 per numerose e importanti aziende italiane; il ricorso a tali strumenti innovativi è stato poi sostanzialmente bloccato dalla rigidità della disciplina civilistica e dalle ricordate incertezze interpretative. Al di là degli aspetti tecnici, tale strumento di derivazione anglosassone costituisce uno strumento che, in controtendenza rispetto alla diffusione di forme di separazione tra proprietà e gestione amministrativa delle imprese, consente una riunificazione di tali titolarità in capo ai medesimi soggetti. Per tali ragioni, il *leveraged buy-out*, anche nelle sue variabili del *management buy-out* e del *family buy-out*, è in grado di adattarsi e, allo stesso tempo, di esaltare, in un quadro di garanzie per l'affidabilità economica di tali operazioni, le caratteristiche del capitalismo italiano, nel quale la proprietà dell'impresa si identifica spesso con la sua gestione amministrativa.

A questo proposito, devo fare una precisazione al senatore D'Amico.

E proprio con riferimento ai modelli di gestione societaria prefigurati nella riforma, voglio osservare che il modello duale delineato nel testo all'esame, che vede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, non prevede, a differenza del sistema tedesco (al quale il modello si ispira), un'esplicita possibilità che i lavoratori partecipino all'organo di sorveglianza. Ritengo, tuttavia, che la scelta operata dalla Camera non dovrebbe esaurire la riflessione sulla necessità di giungere ad una più soddisfacente realizzazione del principio partecipativo affermato dall'articolo 46 della Costituzione che, come è noto, riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. La tendenza dovrebbe essere quella di rafforzare non solo l'adattabilità delle imprese alle variazioni di mercato, ma

anche il senso di una «comunità di destino» tra tutti i soggetti sociali ed economici che operano all'interno delle aziende italiane, ormai destinate a competere nel mercato globale.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la riforma della disciplina della liquidazione e dello scioglimento delle società di capitali e cooperative.

In particolare, si prevede:

una semplificazione ed una accelerazione del procedimento in questione lettera *a*), primo periodo;

l'emanazione di una disciplina specifica degli effetti della cancellazione della società, con particolare riferimento alle responsabilità per debiti non soddisfatti e, in generale, alle conseguenze dell'emersione – successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese – di sopravvivenze attive o passive, lettera *a*), secondo periodo;

l'individuazione di una disciplina delle condizioni, dei limiti e delle modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche consentendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, la revoca dello stato di liquidazione, lettera *b*);

l'adozione di una disciplina specifica della redazione dei bilanci nella fase di liquidazione, sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità, lettera *c*).

L'articolo 10 infine, contiene una serie di criteri di delega in materia di disciplina dei gruppi.

Occorre rilevare, in via preliminare, come la nozione di «gruppo» sia, in genere, strettamente correlata a quelle di controllo e collegamento, delle quali tuttavia manca una definizione univoca.

Quanto alla definizione di «gruppo», si può rilevare che l'esigenza di una disciplina di carattere generale è stata ripetutamente segnalata da una parte consistente della dottrina – e non solo –, anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi europei, in particolare la Germania, ove da tempo esiste una normativa specifica in materia. In particolare, da parte di vari autori è stata segnalata in termini di grave lacuna l'assenza di una disciplina generale sui gruppi, anche in considerazione della crescente importanza, sotto il profilo economico-finanziario, del fenomeno.

L'articolo 10 non fa specifico riferimento ad un particolare modello di gruppo rimettendo in sostanza al legislatore delegato la scelta.

I principi di delega sono intesi, in particolare, all'adozione di norme che garantiscano la trasparenza e il comportamento nell'attività di direzione e di coordinamento dell'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime (lettera *a*), la motivazione delle decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo (lettera *b*) non che la pubblicità dell'appartenenza al gruppo (lettera *c*) e l'individuazione dei casi in cui debbano essere riconosciute adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, compreso il diritto di recesso, quando non sussistono le condizioni per l'OPA (lettera *d*).

Chiedo scusa se mi sono dilungato, ma mi sembrava importante offrire ai colleghi spunti di riflessione per un dibattito che mi auguro approfondito e serio e non viziato da derive ideologiche o di parte.

Ma soprattutto mi sembrava doveroso offrire una panoramica completa delle direttrici di marcia sulle quali si muove questo provvedimento atteso da anni dal mondo dell'economia e dell'impresa italiane.

Sen. PEDRIZZI

**Giunta per gli affari delle Comunità europee,
variazioni nella composizione**

In data 21 settembre 2001, il senatore Sanzarelli è stato chiamato a far parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di cui all'articolo 23 del Regolamento, in sostituzione del senatore Bettamio.

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, Ufficio di Presidenza**

In data 24 settembre 2001, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha proceduto alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Petruccioli

Vice Presidenti: deputato Caparini e senatore Lauria

Segretari: deputati Gianni e Pecoraro Scanio

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani, Ufficio di Presidenza**

In data 19 settembre 2001, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Pianetta

Vice Presidenti: senatori Cozzolino e Toia

Segretari: senatori Sodano Calogero e Martone

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'Unione dell'Europa Occidentale, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dell'Iniziativa Centro Europea, elezione dei Presidenti delle Delegazioni parlamentari italiane

In data 20 settembre 2001 le Delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'Unione dell'Europa Occidentale, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dell'Iniziativa Centro Europea (INCE) hanno proceduto alla elezione dei rispettivi presidenti.

Sono risultati eletti: per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, l'onorevole Claudio Azzolini; per l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale, l'onorevole Marco Zacchera; per l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'onorevole Marcello Pacini; per l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (INCE), l'onorevole Roberto Rosso.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana

Con lettera del 20 settembre 2001, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato di aver chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE, in sostituzione del deputato Roberto Menia, il deputato Gian Paolo Landi di Chiavenna.

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occidentale, componenti delle delegazioni parlamentari eletti dalla Camera dei deputati

Con lettera del 19 settembre 2001, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che in pari data la Camera ha proceduto alla votazione per l'elezione dei propri rappresentanti nella delegazione italiana presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Sono risultati eletti, in qualità di membri titolari, i deputati: Claudio Azzolini, Gerardo Bianco, Manlio Collavini, Gennaro Malgieri, Giovanna Melandri, Giuseppe Naro, Umberto Ranieri, Dario Rivolta, Marco Zacchera.

Sono risultati eletti, in qualità di membri supplenti, i deputati: Emenzio Barbieri, Marida Bolognesi, Giovanni Mauro, Gerardo Oliverio, Patrizia Paoletti Tangheroni, Rino Piscitello, Luigi Ramponi, Gianpietro Scherini, Gustavo Selva.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. ASCIUTTI Franco, BARELLI Paolo, BEVILACQUA Francesco, FAVARO Gian Pietro, COMPAGNA Luigi, GABURRO Giuseppe, VALDITARA Giuseppe, BRIGNONE Guido, BIANCONI Laura, DELOGU Mariano, GENTILE Antonio, GUBETTI Furio

Rifinanziamento della legge 1º marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (634)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. PAGANO Maria Grazia, SOLIANI Albertina, TOGNI Livio, CORTIANA Fiorello, MANIERI Maria Rosaria, BETTA Mauro
Rifinanziamento della legge 1º marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (635)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. BATTISTI Alessandro, DE PAOLI Elidio, DE ZULUETA Cayetana, DENTAMARO Ida, DONATI Anna, FABRIS Mauro, MANCINO Nicola, MARITATI Alberto, MELELEO Salvatore, PESSINA Vittorio, PETERLINI Oskar, RIGHETTI Franco, SCALERA Giuseppe, TOIA Patrizia, TREMATERRA Gino, VERALDI Donato Tommaso, ZANCAN Giampaolo
Norme per l'accesso alla psicoterapia (636)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. CARELLA Francesco, BOCO Stefano, CORTIANA Fiorello, DE PETRIS Loredana, DONATI Anna, MARTONE Francesco, RIPAMONTI Natale, TURRONI Sauro, ZANCAN Giampaolo
Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale di bioetica (637)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. BALBONI Alberto
Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. BALBONI Alberto
Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio (639)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. CARELLA Francesco
Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. MALABARBA Luigi, MALENTACCHI Giorgio, SODANO Tommaso
Istituzione di un nuovo meccanismo di indicizzazione automatico delle retribuzioni da lavoro dipendente (641)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. PICCIONI Lorenzo, GUASTI Vittorio, AGOGLIATI Antonio, MULAS Giuseppe
Istituzione dell'Autorità dell'Alto Tirreno (642)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. DANIELI Paolo
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina (643)
(presentato in data **19/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio
Revisione del trattamento tributario della famiglia (644)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RIZZI Enrico
Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. BONATESTA Michele, PELLICINI Piero, PEDRIZZI Riccardo, PACE Lodovico, BEVILACQUA Francesco, MULAS Giuseppe
Norme in materia di sicurezza nelle banche e negli uffici postali (646)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio
Norme per la tutela e la valorizzazione storica della Via Lauretana (647)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione (648)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio
Nuove norme in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale (649)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio
Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (650)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio
Riconoscimento dell'iscrizione previdenziale per i tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche (651)
(presentato in data **20/09/01**)

Sen. RONCONI Maurizio

Definizione agevolata delle violazioni edilizie commesse entro il 31 maggio 1998 nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (652)

(presentato in data **20/09/01**)

Sen. MANFREDI Luigi

Usi civici (653)

(presentato in data **20/09/01**)

Sen. FASOLINO Gaetano

Istituzione del medico sentinella (654)

(presentato in data **20/09/01**)

Sen. MURINEDDU Giovanni Pietro, BASSO Marcello, CADDEO Rosano, FLAMMIA Angelo, NIEDDU Gianni, PIATTI Giancarlo, VICINI Antonio

Istituzione dei Corpi forestali regionali e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (655)

(presentato in data **20/09/01**)

Sen. CARELLA Francesco

Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni per i bambini e gli adolescenti e di consenso informato alla vaccinazione (656)

(presentato in data **21/09/01**)

Sen. CARELLA Francesco

Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave (657)

(presentato in data **21/09/01**)

Sen. CARELLA Francesco

Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658)

(presentato in data **21/09/01**)

Sen. MINARDO Riccardo, NOCCO Giuseppe Onorato Benito, ALBERTI Maria Elisabetta, CENTARO Roberto, PASTORE Andrea, PESSINA Vittorio, D'AMBROSIO Alfredo, MANFREDI Luigi, FIRRARELLO Giuseppe, SCOTTI Luigi

Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659)

(presentato in data **21/09/01**)

Sen. MASCIANI Giuseppe, BETTONI Monica, DI GIROLAMO Leopoldo, LONGHI Aleandro, TONINI Giorgio

Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660)

(presentato in data **24/09/01**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede deliberante***7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. ASCIUTTI Franco ed altri

Rifinanziamento della legge 1º marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (634)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **20/09/01**)

7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. PAGANO Maria Grazia ed altri

Rifinanziamento della legge 1º marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (635)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **20/09/01**)

13ª Commissione permanente Ambiente

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (628)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 7º Pubbl. istruz., 8º Lavori pubbl., 9º Agricoltura, 12º Sanità, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **21/09/01**)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. BRUNALE Giovanni ed altri

Recepimento ed attuazione della direttiva 409/79/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (525)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 7º Pubbl. istruz., 8º Lavori pubbl., 9º Agricoltura, 12º Sanità, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **24/09/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. SCHIFANI Renato Giuseppe ed altri

Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza O.N.U. sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304 (545)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 7º Pubbl. istruz., 8º Lavori pubbl., 13º Ambiente
(assegnato in data **25/09/01**)

In sede referente*Commissioni 5° e 12° riunite*

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (633)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 6° Finanze, 8° Lavori pubbl., 10° Industria, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data **20/09/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. TOMASSINI Antonio

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117)
previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia
(assegnato in data **25/09/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. EUFEMI Maurizio ed altri

Trattamento retributivo pensionabile per i dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (419)
previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio
(assegnato in data **25/09/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. GUBETTI Furio, Sen. DEMASI Vincenzo

Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost.
(assegnato in data **25/09/01**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. CAMBER Giulio

Istituzione a Trieste dell'Osservatorio permanente per la pace (480)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 4° Difesa, 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 12° Sanità, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **25/09/01**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. D'IPPOLITO Ida

Norme a sostegno del patrimonio forestale (195)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 9° Agricoltura, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **25/09/01**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. BONATESTA Michele

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 12º Sanità

(assegnato in data **25/09/01**)*7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. MASCIONI Giuseppe ed altri

Norme a sostegno della Fondazione Rossini Opera Festival (521)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

(assegnato in data **25/09/01**)*8ª Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. BERGAMO Ugo

Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 11º Lavoro, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **25/09/01**)*8ª Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. MONTICONE Alberto Adalgisio ed altri

Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 7º Pubbl. istruz., 10º Industria, 12º Sanità, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **25/09/01**)*9ª Commissione permanente Agricoltura*

Sen. MANFREDI Luigi

Modifiche alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (579)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze

(assegnato in data **25/09/01**)*10ª Commissione permanente Industria*

Sen. MAGNALBÒ Luciano

Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 6º Finanze, 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 12º Sanità, 13º Ambiente, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **25/09/01**)*10ª Commissione permanente Industria*

Sen. TAROLLI Ivo ed altri

Norme in materia di sovracanonici dovuti dai concessionari di impianti idroelettrici riguardanti l'economia montana (580)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 8° Lavori pubbl.

(assegnato in data **25/09/01**)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. COMPAGNA Luigi

Norme urgenti in materia fiscale e previdenziale dei liberi professionisti (577)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze

(assegnato in data **25/09/01**)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. DANIELI Paolo

Disciplina del personale ausiliario odontoiatrico ed istituzione dell'albo professionale degli assistenti di studio odontoiatrico (429)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 11° Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **25/09/01**)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. RIPAMONTI Natale ed altri

Norme per la dismissione e la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia (295)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura, 10° Industria, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **25/09/01**)

Commissioni 2° e 13° riunite

Sen. MAGNALBÒ Luciano

Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **25/09/01**)

Disegni di legge, nuova assegnazione

4ª Commissione permanente Difesa

in sede deliberante

Sen. BONATESTA Michele, Sen. GRILLOTTI Lamberto

Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrari di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia) (342)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 4ª Commissione permanente (Difesa)

(assegnato in data **21/09/01**)

*13ª Commissione permanente Ambiente**in sede deliberante*

Sen. AGONI Sergio ed altri

Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 7° Pubbl. istruz., 8° Lavori pubbl., 9° Agricoltura, 12° Sanità, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 13ª Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data **21/09/01**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul Programma annuale di A/R numero 006/2001 relativo all'acquisizione di n. 350 mortai leggeri cal. 60 millimetri (n. 41).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 ottobre 2001.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul Programma pluriennale di A/R n. SME 11/2001. Produzione terminali MIDS-LVT (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 ottobre 2001.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 30 agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, la richiesta di parere parlamentare sulle modifiche all'articolo 5 dello statuto della RAI – Radiotelevisione Italiana spa (n. 43).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 ottobre 2001.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Guacci a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (n.7).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento tale richiesta è stata deferita alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Enrico Cervone a membro della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (n. 8).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento tale richiesta è stata deferita alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti le nomine del dottor Massimo Sgrelli a Capo del Dipartimento del cerimoniale di Stato, al dottor Giancarlo Somma a Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie e al dottor Mauro Masi a Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti le nomine dell'avvocato Claudio Zucchelli a Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del professor Carlo D'Orta a Capo del Dipartimento della funzione pubblica.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 18 settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, relativa all'anno 2000 (*Doc. XXXVIII*, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 14 settembre 2001, ha inviato, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della relazione su «Realizzazione di opere pubbliche da parte del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, negli anni 1998/1999».

Detta documentazione è stata trasmessa alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 18 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Relazione concernente gli esiti dell'indagine relativa all'attività svolta dalla «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bettoni Brandani, Thaler Ausserhofer, Bonfietti, Alberti Casellati e Piloni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00281, dei senatori De Petris ed altri.

Interpellanze

SERVELLO, NANIA, BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, RAGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della salute, dell'ambiente e per la tutela del territorio e per gli affari regionali.* – Premesso che:

la Comunità di Ginostra, tipico villaggio eoliano sorto sulle pendici occidentali dello Stromboli, abitato da 800 persone nel primo dopoguerra, ha subito un progressivo calo demografico, fino agli attuali 40 residenti (di cui solo 20 nel periodo invernale), reso inarrestabile dalla perdurante incapacità delle istituzioni di risolvere annosi problemi che si trascinano da decenni;

la frazione, per le sue caratteristiche e per la sua incontaminata bellezza, è diventata un bene monumentale da tutelare e conservare; oggi è già riserva naturale tutta la fascia extraurbana mentre la fascia urbana è vincolata integralmente dal Piano paesistico delle Isole Eolie; inoltre si appresta a diventare riserva marina protetta e fa già parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

Ginostra è «un'isola nell'isola» in quanto per la particolare natura dei luoghi e per la sua ubicazione fra la «Sciara del Fuoco», a Nord/Nord-Ovest, e i costoni ripidi e franosi a picco sul mare, ad Est/Sud-Est, sono praticamente impossibili collegamenti stabili e sicuri, via terra, con Stromboli;

altrettanto problematici sono pure i collegamenti via mare per la mancanza di un pontile (il cui progetto è oggi – dopo un *iter* durato 22 anni – al Ministero dell'ambiente per la valutazione dell'impatto ambientale) per l'attracco di mezzi di linea che non solo costringe chi vuole arrivare e partire da Ginostra ad affrontare un problematico trasbordo fra nave e/o aliscafo e una piccola imbarcazione che, solo in presenza di favorevoli condizioni meteomarine, fa la spola con lo scalo «Pertuso» (un piccolo anfratto naturale, scavato in tempi remoti nella roccia, ove può entrare una sola barca per volta), ma, soprattutto, comporta continui e talvolta lunghi e drammatici periodi di totale isolamento;

altra gravissima problematica, incredibilmente ancora irrisolta, è l'assurda ed anacronistica mancanza di elettricità; è veramente sconcertante che, dopo la già varcata soglia del terzo millennio, mentre si parla di «turismo spaziale», in un angolo d'Italia, non si riesca a rimuovere pretestuosi e sistematici ostacoli, sempre frapposti, alla fornitura dell'energia elettrica ad un tipico villaggio eoliano (Ginostra), composto da civili abitazioni e non da trogloditiche capanne;

se da un lato non si riescono a superare gli ostacoli alla realizzazione a Ginostra di una centralina fotovoltaica, prevista nell'ambito di un progetto di sperimentazione per l'utilizzo di fonti di energie alternative, dall'altro si consente il proliferare di inquinanti e rumorosissimi gruppi elettrogeni (ve ne sono già una ventina in funzione e sono già in arrivo altri 5, di cui uno per far funzionare le pompe dell'acquedotto ed un altro per consentire l'illuminazione notturna della pista eliportuale per le emergenze; in caso contrario le due opere resterebbero incompiute ed inutilizzabili);

la realizzazione di una centralina fotovoltaica eviterebbe la continua installazione di nuovi moduli di pannelli solari (disordinatamente sparsi sui tetti, nei giardini delle abitazioni) ed il conseguente deturpamento di meravigliosi scorci paesistici della frazione di Ginostra; inoltre eliminerebbe gravi rischi, per l'incolumità delle persone, dovuti, oggi, alla presenza, in ciascuna abitazione, da 4 a 5 bombole di gas (una ciascuna per cucina, frigo, lampada, stufetta, scaldabagno), nonché di svariati depositi-riserve di bombole, di fusti di combustibile –benzina e nafta- ed altri materiali infiammabili che rendono l'abitato una vera santabarbara;

considerato che:

la tutela dell'ambiente è anche tutela delle persone, delle loro tradizioni, della loro cultura;

i diritti fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale, di fronte agli annosi ed irrisolti problemi innanzi rappresentati, si riducono a mere enunciazioni di principi e/o aspirazioni normative impotenti;

la violazione di diritti inalienabili della persona (costituzionalmente garantiti e sovraordinati, nella gerarchia legislativa, ad ogni altra norma prescrittiva di limitazioni e/o divieti) è tale da tradursi, nella immediatezza del rilievo, in notizia di reato, contestualmente perseguibile e sanzionabile;

constatato che:

la creazione di continui e strumentali (alla luce di quanto sopra evidenziato) ostacoli alla soluzione di problemi tanto gravi legittima il timore dell'esistenza di una delittuosa strategia destinata a rendere il posto invivibile, sì da indurre i residui e «resistenti» indigeni ad emigrare altrove, abbandonando il campo a loschi disegni speculativi;

non può essere consentita ad alcuno la pretesa di ridurre in cattività la Comunità dei ginostresi, negando, ad essi, la condizione umana e trasformandoli in una specie animale in via d'estinzione (e, per di più, senza l'attenzione e l'interesse che le Istituzioni, invece, hanno dimostrato, con solerzia legislativa, per i lupi marsicani ed altre specie animali in via d'estinzione);

preso atto che presso i recapiti istituzionali di ogni ordine e grado, fino alla Presidenza della Repubblica, nel corso di tanti anni, si è «stratificata» una vera e propria «bibliografia» di lamentele, richieste, segnalazioni, suppliche, appelli, proposte e denunce, che rendono ridondante ogni ulteriore elencazione delle «cose da fare» (per tutte, si rinvia alle recenti relazioni inoltrate dal Comitato dei ginostresi e dalla Sezione Ginostri-Stromboli di Marevivo, già indirizzate a detti recapiti istituzionali),

gli interpellanti chiedono di conoscere se si intenda accertare le motivazioni delle inerzie risoltesi in danno certo e prolungato per i ginostresi e perseguirne le responsabilità sottese, nonché se si intenda agire autorevolmente e immediatamente affinché detta Comunità non sia costretta, ancora, a subire impunemente ogni tipo di sopruso, ma ottenga il riconoscimento del diritto a condurre una vita civile e dignitosa e, quindi, di continuare ad esistere.

(2-00042)

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che i giornali quotidiani del 3 agosto 2001 informano di un iniziativa correttamente assunta dal Ministro della giustizia nei confronti del Pubblico Ministero Libero Mancuso già titolare della pubblica accusa nel processo per la strage di Bologna, si chiede di sapere:

se si tratti dello stesso Libero Mancuso che venti anni fa circa si trasferì a Bologna e se sia uno dei magistrati d'assalto al quale fu dedicato il libro di elogi del giornalista Gianni Barbacerto alla vigilia di Mani Pulite;

quante risultino essere le segnalazioni di comportamenti politici del dottor Libero Mancuso al CSM;

se risulti che il dottor Libero Mancuso ebbe comportamenti denunciati nel 1986 al CSM dall'allora Rettore dell'Università di Bologna professor Fabio Alberto Roversi Monaco nonché dal docente dell'Università di Bologna professor Franco Piro allora deputato in carica;

se risulti trattarsi del medesimo Libero Mancuso, oggetto di interpellanze parlamentari più volte presentate e particolarmente tra il mese di luglio e il mese di novembre 1989, discusse il 6 novembre 1989 nell'Aula della Camera con la presenza del Ministro *pro tempore* di grazia e giustizia professor Giuliano Vassalli e del Presidente del Consiglio *pro tempore* Giulio Andreotti, come si può vedere dal resoconto stenografico della seduta nella quale intervennero tutti i gruppi parlamentari allora rappresentati;

se si tratti del medesimo Libero Mancuso che si recò su invito del pentito della strage del Circeo, Izzo, per interrogare il pentito Pellegrini nel carcere di Alessandria il 13 agosto 1989 e se sia vero che il magistrato Giovanni Falcone incriminò per calunnia il pentito Pellegrini che aveva accusato di collusione con la mafia il senatore Andreotti e se risulti che il CSM abbia censurato quel comportamento;

se risulti che sia vero che Libero Mancuso ha querelato nel dicembre 1989 l'onorevole professor Piro, allora deputato, per una intervista apparsa sul quotidiano «Il Giorno» e se risulti che il Mancuso abbia avuto torto in fatto ed in diritto per la causa in pendenza;

se risulti che sia vero che Libero Mancuso agisce da vent'anni a Bologna con gli stessi fini politici di alcuni funzionari di Polizia coinvolti nei recenti fatti di Genova e se non si ritenga che il suo spostamento negli ultimi sei anni alla Corte d'Appello non sia funzionale ad un clima di selettiva inoperosità in un Tribunale come quello di Bologna che attende da molto tempo l'effettivo funzionamento della Procura della Repubblica di Bologna per la quale è risultato vincitore della nomina il dottor Andrea Tarquini.

(2-00043)

Interrogazioni

BATTAGLIA Antonio. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 4-00423)

(3-00116)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel 1962, a breve distanza dalla costa meridionale della Sicilia, all'altezza della località Punta Castellazzo nei pressi dell'antica città greca di Apolline, furono rinvenuti i resti di una nave bizantina poi denominata Ippos, essendo stato trovato al suo interno un bassorilievo raffigurante un cavallo;

il relitto è stato definito, dagli autorevoli studiosi ed esperti americani che subito dopo lo analizzarono, di rilevantissimo interesse storico e archeologico;

il reperto, fino al mese di agosto scorso custodito in una vasca di cemento poco distante dal luogo in cui venne alla luce, per quasi quarant'anni è sempre stato considerato rinvenuto in territorio di Ispica dove ricadono Punta Castellazzo e l'antico sito di Apolline;

i resti della nave, alla fine del mese di agosto scorso sono stati improvvisamente prelevati da tecnici della Soprintendenza e trasferiti a Siracusa;

Ragusa, capoluogo di provincia del territorio in cui avvenne la scoperta, è sede di Soprintendenza ed è molto più vicina, di quanto lo sia Siracusa, alla località Punta Castellazzo;

l'amministrazione del Comune di Ispica da anni è impegnata in un progetto di creazione di un museo del mare al fine di valorizzare adeguatamente il prezioso reperto e consentirne la più ampia fruizione nel luogo in cui è stato trovato, peraltro al centro di un più vasto comprensorio archeologico ricco di testimonianze e di interessanti insediamenti,

si chiede di sapere:

se nella determinazione di prelevare il relitto e trasferirlo a Siracusa siano state rispettate tutte le norme e le procedure previste e siano state compiute le verifiche necessarie, all'insegna di un percorso corretto e trasparente;

chi, e in forza di quale presupposto che ne legittimasse la condotta, abbia assunto l'iniziativa;

cosa si intenda fare per riportare il reperto nel suo sito naturale e promuovere il recupero, la valorizzazione e la più ampia fruizione pubblica.

(4-00437)

BONATESTA. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso:

che il nuovo reparto per detenuti realizzato presso l'Ospedale di Belcolle a Viterbo, con una capacità di circa 16 – 18 posti letto, appare in grado di dare a livello regionale una risposta adeguata alle richieste di ricovero, evitando le liste di attesa che nei due Centri Clinici dell'am-

ministrazione penitenziaria (Regina Coeli, Rebibbia) raggiungono tempi di sei-otto mesi;

che la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, considerati gli obiettivi primari della organizzazione, stima opportuno affidare il reparto ad un organico medico e di comparto appositamente dedicato, escludendo l'ipotesi di demandare l'assistenza ad altre unità operative onde evitare una confusione organizzativa e un processo di deresponsabilizzazione tale da mettere a repentaglio l'assistenza;

che, alla luce di queste considerazioni, la Società Italiana di Medicina ha valutato l'opportunità, in sintonia con la legge 230/99, di approntare il seguente modello sperimentale (accolto dalla Commissione Sanità della Consulta):

gli obiettivi di continuità e organicità del Servizio Sanitario Penitenziario (degenza per acuti presso la struttura di Belcolle e reparto post-acuti, dimessi dall'unità di ricovero e in attesa di rientrare negli istituti di provenienza, presso l'Istituto penitenziario di Viterbo) potrebbero essere garantiti dall'istituzione di un Dipartimento Sperimentale di Sanità Penitenziaria della ASL di Viterbo comprendente due unità operative (Carcere e Reparto ospedaliero per detenuti), che funzioni da interfaccia tra le due amministrazioni - ASL e Dipartimento della amministrazione penitenziaria - coinvolte nella gestione dei pazienti detenuti;

che, sempre secondo tale ipotesi, l'unità territoriale per post-acuzie dovrebbe ricalcare nel concreto il modello organizzativo attualmente operante, con la presenza di un Dirigente medico responsabile di struttura, otto Dirigenti medici, un caposala, 16 infermieri professionali e 3 OTA per assicurare assistenza sanitaria 24 ore su 24 ai detenuti del reparto post-acuzie nonché agli altri circa 750 detenuti dell'Istituto Penitenziario di Viterbo. Questi operatori, mantenendo gli oneri finanziari in capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dovrebbero in via sperimentale essere posti funzionalmente alle dipendenze della ASL, nell'ambito del costituendo Dipartimento di sanità penitenziaria;

che l'organizzazione dell'unità di degenza presso l'Ospedale di Belcolle, in sintonia con le linee guida regionali dovrebbe invece assicurare:

a) l'assistenza infermieristica continuativa (con un caposala e due infermieri professionali presenti 24 ore, un OTA presente dalle otto alle venti e la reperibilità notturna come negli altri reparti ospedalieri;

b) il servizio medico continuativo dalle ore otto alle ore venti e il servizio di reperibilità dalle ore venti alle ore otto assicurato da quattro Dirigenti medici. Questi professionisti, in virtù dell'esperienza maturata e delle garanzie di affidabilità dimostrate, potrebbero essere individuati in modo prioritario tra quelli che svolgono o hanno svolto servizio come Medici Penitenziari da almeno cinque anni e inseriti nell'organico ASL tramite concorso riservato, non essendo richiesto nella normativa attuale il possesso di uno specifico titolo professionale; in seconda istanza si potrà aprire il concorso ad altre figure professionali mediche;

c) la presenza di un Dirigente medico responsabile di struttura complessa identificato tra il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria come medico incaricato e con un'anzianità di servizio (a qualsiasi livello) di almeno dieci anni, inseriti nell'organico ASL tramite concorso riservato;

d) che con l'integrazione del trattamento sanitario sia prevista la possibilità d'intervento di tutte le figure professionali appartenenti all'Area del Trattamento Penitenziario (educatori, psicologi, assistenti sociali, volontari, etc.);

che, infine, visti i vantaggi che deriverebbero al Ministero della Giustizia dall'apertura dell'unità di degenza, gli oneri finanziari derivanti dalla gestione della stessa potrebbero essere in parte sostenuti dall'Amministrazione penitenziaria tramite apposita convenzione con la ASL di Viterbo, come già avviene per l'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere,

l'interrogante chiede di conoscere in che modo, anche alla luce di quanto suevidenziato, il Governo intenda intervenire con urgenza al fine di garantire appieno la salute delle persone detenute nella Casa Circondariale di Viterbo che necessitano di una assistenza di tipo ospedaliero, per evitare che, nel già complesso mondo della «emergenza carceri», vada ad inserirsi questo ulteriore problema legato alle numerose e già denunciate necessità del carcere di Belcolle.

(4-00438)

BUCCIERO. – *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che con precedente ed autonoma interrogazione (4-22097 del 6/2/2001) erano state segnalate ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale le gravissime condotte poste in essere da pubblici ufficiali nella gestione del procedimento n. 1220/00E, pendente dinanzi al tribunale per i minorenni di Roma;

che detta interrogazione è rimasta priva di qualsiasi risposta da parte del precedente Governo;

che a seguito di fatti accaduti in epoca successiva, sempre nell'ambito del suindicato procedimento civile, i genitori della piccola M.S. con un unico esposto presentato in questi giorni hanno chiesto l'intervento del Ministro della giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e della competente Procura della Repubblica di Perugia, in ordine a presunti gravi illeciti disciplinari e penali posti in essere da ben 15 magistrati di tribunale e corte d'appello per i minorenni di Roma e da 2 consulenti d'ufficio del tribunale per i minorenni di Roma;

che emergerebbe, infatti, da un esame del fascicolo processuale, che la dottoressa Simonetta Matone, sostituto procuratore della procura minorile di Roma, una volta ricevuta una segnalazione di possibili maltrattamenti familiari nei confronti della piccola M.S., figlia dei denunziati, abbia delegato ai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria, istituita presso la Procura minorile, l'audizione a sommarie informazioni testimo-

niali di una delle insegnanti della bambina, adempimento poi effettivamente espletato in data 30/5/2000;

che, come è noto, un sostituto procuratore della procura presso il tribunale per i minorenni è competente a svolgere, nell'ottica di un possibile ed eventuale esercizio dell'azione penale, le attività di indagini preliminari tese a verificare la fondatezza o meno della notizia di un reato che si ritiene essere stato commesso da soggetto minore degli anni diciotto (art. 4 del regio decreto-legge 20/7/34, n. 1404), e non anche contro un minore degli anni diciotto, giacchè in tale ultimo caso la competenza spetta invece alla procura ordinaria;

che dunque la dottoressa Matone non avrebbe potuto avocare a sé medesima delle attività di indagini preliminari che la legge assegna alla competenza di altro Ufficio e, tantomeno, riversare gli atti, in tal caso illegittimamente formati, in un procedimento civile come quello in questione;

che i numerosi magistrati che hanno successivamente esaminato la vicenda processuale sia in primo grado che in sede di reclamo in appello, avrebbero omesso di rilevare l'illegittimità di tale presunta condotta della dottoressa Matone, come previsto *ex art.* 331, comma IV, codice di procedura penale;

che, inoltre, tutti i suddetti avrebbero omesso di rilevare e denunciare la presunta illegittimità del decreto con il quale, in data 6-7 giugno 2000, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha testualmente disposto: «P.Q.M., visto l'articolo 336 ultimo comma C.C..... affida la minore S. M. al Servizio Sociale del Comune di Roma con facoltà di disporne il ricovero in adeguata struttura protetta.....»;

che, infatti, gli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, consentono l'affidamento di un minore ai servizi sociali solo ed esclusivamente in caso di assenso dei genitori e previo assenso del giudice tutelare, restando il tribunale per i minorenni competente unicamente a disporre l'allontanamento forzato del minore dalla famiglia, ove sussistano i gravi e giustificati motivi degli articoli 330 e 336 del codice civile, e comunque nel rigoroso rispetto delle forme stabilite dal comma III e IV del predetto articolo 4 della legge 184/1983;

che, inoltre, sempre nel procedimento n. 1220/00E, il Tribunale per i Minorenni ha nominato quali consulenti tecnici d'ufficio il Prof. Luigi Cancrini e la Dott.ssa Anna Squitieri, il primo dei due Direttore scientifico del Centro Nomentano, presso il quale è stata ricoverata, per disposizione del Tribunale, la minore in questione;

che, come è noto, i consulenti tecnici d'ufficio non devono avere alcun interesse nella causa in cui è chiamato a svolgere la propria funzione, ed è altresì noto che durante l'esercizio della funzione peritale esso è da ritenersi ad ogni effetto un pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte eventualmente illegittime che ponga in essere;

che in caso di mancanza di terzietà da parte dei consulenti tecnici d'ufficio lo stesso ha l'obbligo giuridico di astenersi dall'incarico o co-

munque le parti hanno diritto di proporre istanza di ricusazione (articoli 51 e 63 del codice di procedura civile);

che il Centro ove è trattenuta la bambina, come già rilevato, sarebbe diretto dal consulenti tecnici d'ufficio medesimo e percepisce dal competente ente locale una diaria giornaliera commisurata ad ogni bambino che si trova ivi ricoverato, che, secondo fonti ufficiose, sembrerebbe aggirarsi intorno a Lit. 300.000 al giorno;

che dalle conclusioni della perizia del C.T.U. dipenderebbe il prolungamento o meno del ricovero della minore M.S. presso il centro che esso C.T.U. sembrerebbe gestire e, conseguentemente, la percezione da parte di esso consulente di un vantaggio economico consistente in denari pubblici;

che la circostanza sarebbe stata formalmente segnalata al Tribunale ed ai Consulenti medesimi dal Difensore dei genitori della minore M.S. e, tuttavia, nessuno dei Giudici dei vari Collegi avrebbe ritenuto di dovere provvedere alla sostituzione del consulente;

che ancora ed inoltre l'articolo 63 del codice di procedura civile stabilisce che le parti del giudizio civile hanno diritto di ricusare il consulente ove lo stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile per la ricusazione del giudice;

che il termine ultimo per la proposizione dell'istanza di ricusazione è quello di tre giorni precedenti l'udienza fissata per il giuramento del consulente medesimo, così come stabilito dall'articolo 192 del codice di procedura civile;

che nel procedimento in questione, al contrario, la fissazione di tale udienza sarebbe stata totalmente omessa dal Tribunale, di modo che ai genitori di M.S. sarebbe stato impedito l'esercizio del diritto a loro spettante di ricusare i consulenti tecnici d'ufficio e di nominare un consulente di parte;

che nel fascicolo n. 1220/00E esisterebbero ben due relazioni di operatori del Protettorato San Giuseppe (la prima a firma del Dott. Valerio Luterotti in data 6 giugno 2001 e la seconda a firma dell'intera *equipe* della Comunità Residenziale in data 7 giugno 2001) nelle quali testualmente si denunciarebbe al Tribunale, sempre in ordine all'operato del Cancrini e della Squitieri, che «..... nel caso di M.S. ho la sensazione che l'ipotesi di ricerca valutativa (quella in ordine alla sussistenza o meno dei pretesi abusi n.d.r.) sia reificata in verità soltanto da confermare» e che «..... il cambiamento sopra descritto (consistente in un peggioramento delle condizioni psicologiche della minore n.d.r.) giunse a noi inspiegabile, in quanto non connesso ad episodi accaduti in comunità. L'unica novità, a nostra conoscenza, riguarda la maggior frequenza delle sedute di valutazione con la Dott.ssa A. Squitieri»;

che il metodo che risulterebbe essere stato applicato dai consulenti nel caso di specie (di tipo introduttivo piuttosto che deduttivo) sarebbe inadeguato e persino dannoso per un corretto espletamento della perizia: in tal caso sarebbe, infatti, evidente l'esistenza di pregiudizi nutriti dai consulenti tecnici d'ufficio nei confronti dei genitori della piccola M.S.

e che detto giudizio costituirebbe grave ostacolo ad un corretto e sereno accertamento della verità e che inoltre un esito ad essi sfavorevole della perizia produrrebbe un vantaggio economico per i consulenti tecnici d'ufficio medesimi,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro della giustizia, destinatario di copia originale dell'esposto-denuncia appena descritto e dei relativi documenti allegati, per accertare in tempi brevi la ritenuta ed apparente illegittimità delle condotte poste in essere da magistrati minorili e consulenti del tribunale per i minorenni di Roma nel caso di specie;

se il Ministro non ritenga opportuno disporre immediata ed accurata ispezione ministeriale tesa ad accertare, mediante l'esame di altri fascicoli pendenti avanti allo stesso Tribunale, se condotte come quelle descritte non siano in realtà il frutto di una illegittima prassi quotidiana da parte dei pubblici ufficiali operanti presso il tribunale per i minorenni di Roma;

se non si ritenga, che vadano verificati, ed eventualmente modificati, i criteri di scelta dei consulenti tecnici d'ufficio da parte dei magistrati minorili, il rapporto esistente fra i consulenti tecnici d'ufficio medesimi e le strutture ove il tribunale finisce per collocare i minori allontanati forzatamente dalle famiglie, anche alla luce del sovvenzionamento di tali enti con denari pubblici riconducibili a convenzioni sottoscritte dagli enti locali;

se si ritenga che prassi come quella appena descritta non siano ravvisabili anche nell'operato di altri importanti tribunali italiani, come sembrerebbe di potere dedurre dalle allarmanti notizie che la stampa diffonde alla pubblica opinione con sempre maggiore frequenza.

(4-00439)

BUDIN, FRANCO Vittoria. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

il Sottosegretario per gli affari esteri, Roberto Antonione, ha annunciato nei giorni scorsi a Gorizia che «Roma, Firenze e Venezia sono tra i possibili obiettivi sensibili del terrorismo islamico, in caso di ritorsione per un eventuale attacco militare americano»;

dopo la richiesta di chiarimenti rivolti al Governo dai sindaci di Firenze, Leonardo Domenici, e Venezia, Paolo Costa, la Farnesina ha precisato che il Sottosegretario si è limitato a rispondere (ipoteticamente), «nel contesto ipotetico della domanda» rivoltagli da un giornalista locale, «che ove i terroristi avessero voluto colpire con clamore l'Italia, presumibilmente avrebbero potuto farlo in città italiane maggiormente note a livello mondiale»;

il Sottosegretario per i beni culturali, Vittorio Sgarbi, è tornato sull'argomento dichiarando che gli Uffizi, i Musei Vaticani e Venezia «sono tutti possibili obiettivi di attacchi terroristici in quanto simboli dell'Occidente»,

si chiede di sapere:

se queste affermazioni siano basate su effettivi riscontri o siano semplicemente delle supposizioni troppo liberamente espresse dai Sottosegretari citati;

se, in questo ultimo caso, non si convenga sull'opportunità che i rappresentanti del Governo si attengano ad una maggiore responsabilità nel lanciare messaggi di questo genere che rischiano di creare inutile allarmismo nei cittadini;

se non si ritenga invece, nel caso in cui il Governo fosse in possesso di riscontri concreti, di informare direttamente i sindaci delle città interessate.

(4-00440)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della attività produttive e per gli affari regionali.* – Premesso che:

la costruzione dello scalo intermodale localizzato in provincia di Caserta, tra i comuni di Maddaloni e Marcianise, venne indicata fin dal 1996 fra le priorità del Piano nazionale dei trasporti e, in quanto tale, oggetto di finanziamenti regionali;

la normativa che scaturisce dalla legge n. 97 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 consente l'attivazione di poteri sostitutivi, in caso di reiterata inerzia delle Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni;

si è appreso nei giorni scorsi di una citazione notificata dalla Interporto Sud Europa (società di gestione della infrastruttura) con la quale si chiede alla Regione Campania un risarcimento di danni;

a prescindere dal merito della citazione, essa fornisce ulteriore testimonianza di inerzia, se non di vero e proprio ostruzionismo, della Regione Campania per quanto concerne la costruzione dell'opera;

al Governo si è esplicitamente e formalmente rivolto il presidente della Provincia di Caserta, Riccardo Ventre, il 18 settembre scorso per accelerare la realizzazione dello scalo intermodale da parte dei soggetti preposti (Regione Campania, *in primis*),

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di accertare se, nella vicenda prospettata, esistano o meno i presupposti per attivare la procedura dei poteri sostitutivi.

(4-00441)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

sono state eliminate le scorte e in alcuni casi le tutele ad alcuni Magistrati nel contesto della razionalizzazione delle stesse, con rischio in particolare per quei Magistrati impegnati contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

la razionalizzazione delle scorte attivata nei giorni precedenti alla presente interrogazione non può mettere a repentaglio la vita di magistrati che ricevono minacce per la loro incolumità;

visto che:

molti Magistrati, tra cui la dottoressa Ilda Boccassini, sono tuttora sottoposti a minacce gravi e al rischio per la propria incolumità;

il servizio di scorte ai magistrati nell'area di Milano impiega un numero ridotto di agenti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della riduzione generale dei servizi di scorta e tutela ai Magistrati;

quali siano i criteri di assegnazione delle scorte e delle tutele;

per quale motivo si siano adottati criteri che rischiano di mettere in pericolo i Magistrati più esposti nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

(4-00442)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Parco regionale di Bracciano-Martignano è stato istituito per la salvaguardia e la valorizzazione di rilevanti valori ambientali e paesaggistici ed a tutela di una delle principali riserve idriche della Capitale;

che la suddetta area naturale protetta comprende in particolare il comprensorio di Vicarello, zona di eccezionale interesse paesaggistico, sottoposta a vincolo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

che il Consiglio Direttivo dell'Ente gestore del Parco, con decisione del 27 agosto scorso, ha avviato la procedura di declassamento a zona B del comprensorio di Vicarello al fine di consentire la realizzazione di un insediamento residenziale di 36.000 metri cubi e di un campo da golf;

che tale previsto insediamento rischia di compromettere in via definitiva l'area di Vicarello, in contrasto con le finalità istitutive del Parco e con i valori paesaggistici sottoposti a tutela statale,

si chiede di sapere quali urgenti interventi i Ministri in indirizzo intendano promuovere per assicurare la tutela integrale del comprensorio di Vicarello, sito nel Parco regionale di Bracciano-Martignano, al fine di impedire in via definitiva, con idonee misure di salvaguardia, la compromissione dei valori sottoposti a tutela.

(4-00443)

DE PETRIS. – *Al Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'alienazione dei numerosissimi appartamenti di proprietà degli enti previdenziali pubblici agli affittuari, prevista dalla Finanziaria 2000, procede con notevole lentezza;

tutti gli enti INPDAP, INPDAL, INAIL, INPS, ENPALS, IPSEMA, IPOST, hanno venduto finora solo una piccolissima parte del patrimonio immobiliare annunciato per la dismissione;

l'Istituto Nazionale Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (I.N.P.DA.I) ha inviato una lettera il 21 ottobre 1999 prot. 022201 agli affittuari dei 440 appartamenti delle 22 palazzine di via Giannetto Valli in Roma nella quale chiedeva di manifestare l'eventuale volontà all'acquisto;

una risposta affermativa alla lettera sopra citata è arrivata dagli inquilini del comprensorio di Via Giannetto Valli in Roma che, in data 6 marzo 2001, chiedevano all'INPDAI di conoscere, in base alla legge 241 del 1990, la tempistica per la dismissione degli immobili ed il funzionario responsabile del procedimento di vendita;

secondo un sondaggio commissionato dall'INPDAI l'89 per cento degli affittuari ha manifestato la volontà di acquistare gli immobili;

risulta che il caso dell'INPDAI sopra esposto non sia un caso isolato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano sollecitare tutti gli istituti previdenziali pubblici interessati affinché si possa conoscere la tempistica per la dismissione del patrimonio immobiliare al fine di completare la vendita degli immobili già da tempo annunciata.

(4-00444)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in occasione del recente Convegno tenuto dallo Studio Ambrosetti a Cernobbio il Ministro dell'economia Giulio Tremonti ha dichiarato di voler «mettere sul mercato», assieme ad altri enti pubblici, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, intendendo con ciò la volontà di privatizzare l'Istituto stesso;

l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero opera da anni, con significativi risultati, per il sostegno promozionale e per l'assistenza alle piccole e medie imprese italiane, tramite il Programma promozionale annuale, il sistema informativo e i servizi resi dalle reti dei 16 uffici in Italia e gli oltre 100 uffici nel mondo;

l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, anche con il contributo economico dei privati, attiva la partecipazione finanziaria delle imprese utenti che fruiscono dei servizi personalizzati di assistenza tecnica e promozionali;

la creazione dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero risponde alla necessità di stabilire un sostegno pubblico in tema di servizi reali all'internazionalizzazione, in linea con quanto fanno i Paesi concorrenti tramite i propri enti strumentali (come il BTI britannico, l'ICEX spagnolo, l'ITEP portoghese, l'AUSTRADE australiano, il TRADENZ neozelandese, il KOTRA coreano, il CETRA taiwanese, il JETRO giapponese, gli organismi francesi di promozione);

l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero è stato riformato da appena 4 anni ottenendo in questo periodo dal mondo imprenditoriale, in più occasioni, il riconoscimento per l'opera svolta dall'Istituto e per i vantaggi apportati al Sistema Italia;

una eventuale privatizzazione, come ipotizzato dal ministro Tremonti, dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero avrebbe come immediata conseguenza riflessi negativi sull'attività internazionale a favore delle piccole e medie imprese italiane;

che i mercati internazionali, l'opinione pubblica, gli operatori, i cittadini e il Parlamento sono venuti a conoscenza di una così importante tematica attraverso resoconti giornalistici,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda procedere all'attuazione, peraltro già in corso, del programma promozionale 2002-2003;

esattamente con quali tempi e con quali modalità il Governo intenda privatizzare l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, nonché quali saranno le garanzie per il personale dell'Istituto stesso e per i programmi in fase di attuazione.

(4-00445)

FALCIER, ARCHIUTTI, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i proprietari di aziende agricole devono accatastare «all'urbano» anche i vecchi edifici rurali e di conseguenza pagare l'ICI e gli altri oneri fiscali previsti;

tale situazione comporta per molti proprietari la necessità della demolizione di tali edifici anche per evitare spese fiscali consistenti, favorendo di fatto la distruzione di un patrimonio edilizio che potrebbe essere salvato;

constatato che molte aziende agricole potrebbero, invece, concedere la disponibilità di questi edifici ai propri dipendenti a titolo di comodato gratuito, se potesse essere escluso il pagamento dell'ICI,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro ritenga, fermo restando il rispetto dell'obbligo di accatastamento «all'urbano», di esonerare dal pagamento dell'ICI le aziende che concedono in comodato gratuito, con regolare contratto, gli edifici ex rurali ai propri dipendenti.

(4-00446)

FALCIER, ARCHIUTTI, TREDESE, MAINARDI, PASINATO, FAVARO. – *Al Ministro dell'Interno.* – Visto l'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e), ed f) del medesimo articolo 82, comma 8;

constatato che in applicazione dei suddetti criteri ed avuto riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie è stato adottato il decreto ministeriale del 4 aprile

2000, n. 119, «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, per questioni di equità e di logicità chiarire, se necessario con modifiche del citato regolamento, al fine di differenziare l'articolazione dell'indennità di presenza per i consiglieri dei comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e delle province che ricomprendono comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, nel senso di prevedere che:

ai consiglieri dei comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono corrisposti i gettoni di presenza previsti per i consiglieri di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

ai consiglieri delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono corrisposti i gettoni di presenza stabiliti per i consiglieri delle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

(4-00447)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, MAINARDI, TREDESE, PASI-NATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con l'entrata in vigore della moneta unica europea l'attività di cambiavalute, sconosciuta per la maggior parte della popolazione, rischia di cessare;

tale attività è svolta, soprattutto nelle località turistiche, da centinaia di operatori;

constatato che:

in molte altre occasioni, a seguito della cessazione di attività (distributori di benzina, commercianti, autotrasportatori, ecc.) è stato possibile dare indennizzi ed incentivazioni all'esodo volontario;

in passato per rendere economicamente sostenibili alcune attività in difficoltà è stato possibile disporre di autorizzazioni aggiuntive;

l'attività di cambiavalute è autorizzata e svolta sotto il controllo della Banca d'Italia consistendo in prestazioni specialistiche e delicate;

molti uffici svolgono in via esclusiva tale attività fornendo spesso un servizio ai turisti anche per la conoscenza delle lingue straniere da parte degli operatori;

la cessazione di tale attività fa venir meno numerosi posti di lavoro e la perdita di professionalità esperte nel settore del turismo e del credito,

gli interroganti chiedono di sapere, in considerazione del fatto che la cessazione dell'attività da parte dei cambiavalute è conseguenza di decisioni, utili per numerose altre motivazioni, assunte dagli organismi nazionali ed europei, se non si ritenga di prevedere con apposite iniziative, ade-

guati indennizzati e/o un piano per un diverso utilizzo di tali servizi e professionalità.

(4-00448)

GIOVANELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nella provincia di Reggio Emilia, precisamente nel comune di Campegine, domenica 16 settembre si è abbattuta una violenta tromba d'aria;

che l'evento ha colpito 18 fabbricati industriali (di cui 5 sono stati dichiarati completamente inagibili, 8 parzialmente inagibili e altri 5 hanno riportato danni di grave entità) e 14 abitazioni civili;

che alcune aziende sono state costrette a fermare la produzione e hanno messo in ferie i dipendenti;

che i danni calcolati ammontano ad almeno 5 miliardi di lire;

che il sindaco di Campegine ha inoltrato richiesta di stato di calamità naturale alla Regione;

che sono già stati effettuati sopralluoghi nella zona da parte dei tecnici del servizio regionale della Protezione civile;

che in situazione analoga, nella Brianza, il Governo è stato rapido a impegnare risorse mentre nulla di simile risulta essere stato fatto in questa calamità,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare la situazione di emergenza che si è venuta a determinare nella zona;

quali finanziamenti e in quale misura si intendano erogare per sostenere le aziende e gli abitanti di Campegine così duramente provati da questa calamità naturale.

(4-00449)

GRECO. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* – Premesso che:

la stampa (la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 settembre 2001) ha dato notizia del sequestro di una bambina di Gioia del Colle, Fatima Mdimagh, di 7 anni, ad opera del nonno, signor Mhoamed Mdimagh, che la tiene bloccata a Monastir, in Tunisia, e non le permette di tornare in Italia;

ai primi di luglio la bambina, figlia di Giuliana Linzalone di Gioia del Colle e del tunisino Hatem Mdimagh, residente a Grosseto, si era recata in Tunisia per trascorrere le vacanze estive dal nonno;

il 4 agosto il Signor Hatem Mdimagh moriva in un incidente stradale;

da allora il signor Mhoamed Mdimagh trattiene la nipote in Tunisia asserendo che, essendo morto il figlio, toccherebbe a lui provvedere alla nipote;

sollecitato piu' volte a far ripartire Fatima per l'Italia, il signor Mohamed Mdimagh non vi ha provveduto e dalla fine di agosto non consente neanche' piu' alla madre di parlare alla figlia;

in data 8 settembre 2001 la signora Linzalone ha sporto denuncia nei confronti del signor Mohamed Mdimagh per sequestro di persona e sottrazione di minorenni informando, tramite il legale, avvocato Filippo Castellaneta, il Ministero degli affari esteri, l'Ambasciata italiana in Tunisia, il consolato tunisino a Napoli e il tribunale dei minorenni di Bari,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per far si' che Fatima torni presto in Italia per essere affidata alla madre, anche in osservanza alla convenzione sui diritti del bambino del 20 novembre 1989 sottoscritta dalla Tunisia il 30 gennaio 1996.

(4-00450)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che con diversi atti parlamentari l'interrogante ha sollecitato la costruzione dell'avandiga Blufi, considerata essenziale per impedire il rischio reale del perdurare della crisi idrica a Caltanissetta e in altri comuni della provincia, altrimenti inevitabile, nonostante l'efficace azione svolta in questi mesi dal Commissario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia;

che in un apposito incontro, sollecitato dallo scrivente, svoltosi presso il Ministero dell'ambiente, si è pervenuto ad un chiarimento che ha determinato la necessaria accelerazione per la definizione del parere di valutazione di impatto ambientale;

che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con provvedimento del 31 gennaio 2001 ha espresso parere positivo, con alcune prescrizioni, circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ad uno sbarramento in terra sul fiume Imera meridionale in prossimità dell'abitato di Blufi presentato dall'Ente acquedotti siciliani,

considerata l'assoluta urgenza di procedere all'avvio dei lavori per la costruzione dell'avandiga sul Blufi, in quanto qualunque ulteriore ritardo impedirebbe la soluzione del gravissimo problema idrico in una parte rilevante del territorio siciliano si chiede di conoscere quali interventi si intenda attuare per garantire il sollecito inizio dei lavori per la costruzione dell'avandiga sul Blufi dando concreta attuazione ai proclami elettorali circa l'impegno del Governo per la soluzione del problema idrico in Sicilia.

(4-00451)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* – Premesso che:

in merito alle precipitazioni piovose in oggetto, il Sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, ha dichiarato nella trasmissione «Primo Piano»,

in onda su RAI 3, la sera del 18 settembre, che dette precipitazioni ammontavano a 140 millimetri in due ore;

il Sindaco ha dichiarato nella stessa trasmissione che dette precipitazioni risultavano essere eccezionali se non uniche in quanto non si verificavano da più di 100 anni;

dall'opuscolo «Una città in cammino», distribuito in sede di campagna elettorale ai cittadini napoletani, si rilevano interventi eseguiti per migliorare l'efficienza del sistema fognario e di risanamento del suolo per i seguenti importi:

100 miliardi per il recupero degli edifici degradati;

100 miliardi stanziati per mobilità, ambiente (sistemazione idrogeologica ed adeguamento della rete fognaria, parchi pubblici);

37 miliardi per la manutenzione straordinaria per il risanamento delle grandi arterie fognarie;

195 miliardi per la costruzione di nuovi manufatti fognari;

10 miliardi per nuove opere in zona Flegrea e aria orientale;

100 chilometri di ispezioni alla rete fognaria;

il comune di Napoli a tutt'oggi non si è dotato di un omogeneo ed integrato piano comunale di Protezione Civile e che l'ufficio preposto, diretto dal Dott. Giovanni Spagnuolo, ha posto in essere programmi di organizzazione e gestione del volontariato dimostratisi inefficaci ed inefficienti;

l'associazione nazionale «Ambiente Azzurro» denuncia che la precipitazione in oggetto rilevata nella stazione meteorologica della Marina Statunitense dell'aeroporto di Capodichino risulta essere di 100,7 millimetri (in 5 ore);

il rilevamento della stazione meteorologica dell'ANAV dello stesso aeroporto, comunicato alla stampa, è stato di 40 millimetri poiché, sembra, che le apparecchiature predisposte al rilevamento abbiano avuto un guasto temporaneo;

dai dati storici delle precipitazioni di Napoli risulta quanto segue:

114,2 millimetri 12.10.1980

159,0 millimetri 17.11.1985

114,0 millimetri 23.11.1989

130,2 millimetri 23.09.1991

132,4 millimetri 06.11.1994

101,2 millimetri 14.09.1995

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per appurare la veridicità della notizia secondo cui da 100 anni non ci sono state precipitazioni di tali entità e pertanto quella verificatasi il 15 settembre si deve considerare eccezionale ed unica;

se risulti che nelle precedenti occasioni non sono stati denunciati danni della stessa gravità;

la veridicità dei dati pubblicizzati nonché la congruenza dei danni verificatisi e l'entità delle opere provvisoriale e di manutenzione straordinaria dichiarate dalle precedenti amministrazioni;

se non si intenda verificare l'opportunità della dichiarazione dello stato di emergenza in rapporto ad eventi simili riscontrati in altre località italiane;

se non si intenda altresì verificare quanto è stato fatto in merito alla segnalazione effettuata il 27 dicembre 2000 presso gli uffici di Protezione Civile del Comune di Napoli, riguardo alla individuazione di eventi franosi di neoformazione lungo i versanti della collina dei Camaldoli.

(4-00452)

MANIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso:

che presso l'Università di Parma è stato realizzato un Campus composto di 86 alloggi con lo scopo di ospitare 172 studenti residenti fuori sede;

che il consiglio di amministrazione dell'ateneo ha di recente approvato una delibera che prevede il cambiamento di destinazione d'uso della struttura;

che secondo quanto previsto dalla nuova decisione del consiglio di amministrazione all'interno del Campus non ci saranno più alloggi per studenti, ma spazi destinati a fini didattici e quindi aule e istituti;

che gli alloggi sono stati costruiti e ultimati dalla Cooperativa Nuovo Mondo che aveva iniziato i lavori nel 1995;

che nel testo della delibera si legge: «Da contatti avuti la Cooperativa Nuovo Mondo ha prospettato all'università la necessità di richiedere agli studenti, per i costi sostenuti, un canone annuo minimo per posto letto di lire 6 milioni segnalando la difficoltà di gestione del complesso sia da un punto di vista logistico, della sicurezza, che della richiesta dell'utenza studentesca»;

che così si è deciso di acquistare la struttura, che ad oggi è costata quasi 9 miliardi, per destinarla ad altro scopo considerando, probabilmente, che l'esigenza abitativa degli studenti non sia poi veramente urgente;

che si prospetta quindi il problema della riconversione della struttura e quindi nuove licenze e nuovi investimenti;

che quella struttura è stata costruita con il sostegno finanziario della Fondazione Cariparma e della Regione Emilia-Romagna;

che sarebbe stato individuato come nuova struttura da destinare a Campus l'ex carcere di san Francesco,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le reali ragioni che sono alla base del cambiamento di destinazione della struttura già destinata a Campus;

se corrisponda al vero che le imprese incaricate della costruzione della nuova struttura siano imprese «vicine» alla maggioranza di centro-destra;

in quali tempi e con quali costi ulteriori verranno realizzati gli alloggi per gli studenti del nuovo Campus.

(4-00453)

MASCIONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel comune di Pesaro l'Ospedale San Salvatore e la Caserma Cialdini e Del Monte sono inserite in un'area di particolare rilievo storico, con forte valenza per qualificazione, mobilità, intermodalità e sosta;

è forte l'interesse della città di Pesaro per mantenere, anche dopo la riorganizzazione, una presenza importante dell'Esercito Italiano nella caserma Del Monte;

il Comune di Pesaro, nel dichiarare il proprio interesse al mantenimento del presidio militare in città nella sede della caserma Del Monte situata a fianco della Cialdini, intende affermare la propria disponibilità a far sì che tale mantenimento sia dimensionato ed attrezzati secondo gli intendimenti futuri del Ministero;

la Caserma Cialdini è funzionalmente l'area chiave sia per rispondere alle necessità di crescita dell'Ospedale San Salvatore, sia per i servizi necessari alla Caserma Del Monte;

l'area della Caserma è attualmente occupata da una serie di edifici ed attrezzature le cui funzioni principali sono:

a) caserma, mensa, infermeria, vestizione, magazzini, attrezzature sportive;

b) alloggio personale militare;

l'intera area risulta inoltre inserita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio comunale in data 13 settembre 2000 delibera di Consiglio n. 135 con destinazione a funzioni sanitarie e di servizio alla città;

il Comune di Pesaro ha la necessità di programmare, di concerto con il Ministero, l'espansione della struttura ospedaliera tale da risultare conveniente in termini urbanistici ed economici complessivi;

all'inizio di quest'anno sono intercorsi rapporti istituzionali tra il Comune di Pesaro e i vertici del Ministero della difesa sui temi citati in premessa;

il Ministero della difesa ha perfezionato l'alienazione di parte del loro patrimonio con particolare riferimento all'area concernente la «polveriera vecchia» e un'altra area attivamente adibita (che il comune già utilizzava da anni per fini ricreativi),

si chiede di sapere:

se il Ministero della difesa abbia in corso di definizione i programmi relativi alla riallocazione ed alla ristrutturazione e ammodernamento complessivo delle proprie strutture con particolare riferimento all'utilizzo della Caserma Del Monte;

se il Ministero della difesa intenda valutare, all'interno del piano di riorganizzazione del patrimonio immobiliare, la cessione della Caserma Cialdini per consentire eventualmente l'ampliamento dell'Ospedale San Salvatore;

se il Ministero della difesa sia intenzionato a mantenere l'operatività della Caserma Del Monte;

qualora il Ministero ritenesse utile il mantenimento del presidio, se questo possa essere rilocalizzato interamente nella Caserma Del Monte

convenientemente dotata di eventuali altre porzioni di area necessarie per la funzionalità della struttura medesima;

se l'alienazione eventuale possa avvenire in varie forme comprese eventuali permuta tra area e edificio al servizio del presidio che rimane.
(4-00454)

MUGNAI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in località Sticciano stazione, nel comune di Ribolla, provincia di Grosseto, è funzionante un ufficio postale che copre un bacino di utenza di circa mille abitanti, tra cui circa la metà ultra sessantenni;

che si apprende dalla stampa la paventata ipotesi che l'Ufficio postale di Sticciano possa venire soppresso;

che Sticciano è la frazione –tra quelle dotate di un Ufficio postale– più distante dal capoluogo e da quelle stesse frazioni dotate di un Ufficio postale, le quali distano tutte tra i quindici ed i venti chilometri;

che il centro di Sticciano è in continua e costante espansione demografica e che nella zona è in fase di realizzazione il polo industriale di Madonnino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e quali iniziative intenda intraprendere per scongiurare l'eventualità di una soppressione dell'Ufficio postale di Sticciano stazione.
(4-00455)

MUGNAI. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la provincia di Grosseto ha una storica vocazione al pastorizia e che il patrimonio zootecnico ovi-caprino è stimabile in circa 270.000 capi;

che la consistenza ovina in questa zona da sola è quasi uguale a quella presente complessivamente nelle altre provincie della Toscana;

che in questa provincia è spiccata la vocazione faunistico venatoria con la conseguente consistente popolazione canina allevata in ambito rurale;

che per tale motivo sono frequenti i casi di cani vaganti ed elevato è il numero di cani randagi;

che il Monte Amiata e le colline sono collegati alla dorsale appenninica costituendo un naturale corridoio che favorisce la presenza di lupi nei territori della Maremma;

che gli allevamenti di ovini subiscono attacchi messi in atto da cani vaganti incustoditi o da lupi;

che da gennaio a marzo 2001 sono stati accertati 378 attacchi sugli ovini con 2.621 capi uccisi;

che i gravissimi dati evidenziati non tengono conto anche degli ingenti danni indotti subito dagli allevatori per cause di aborti e conseguenti alla mancata produzione di latte;

che l'accertamento e la valutazione del danno rappresentano un costo diretto per l'allevatore quantificabile in circa centomila lire alle quali si

aggiungono altre circa 180.000 lire per 10 smaltimento dell'animale ucciso;

che a causa di tale situazione c'è un effettivo rischio dell'abbandono del territorio grossetano da parte degli allevatori ovi-caprini, si chiede di sapere:

se il Governo intenda finanziare un progetto per monitorare la presenza della popolazione dei canidi selvatici in provincia di Grosseto e nella Maremma;

se si intenda adottare provvedimenti normativi per semplificare l'iter burocratico relativo ai danni emergenti e di quelli indotti relativi agli attacchi delle greggi.

(4-00456)

PERUZZOTTI, MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992 è stato istituito l'*Osservatorio per la piccola e media impresa*, coordinato da un ex parlamentare;

che il Presidente del Consiglio *pro tempore*, on. Massimo D'Alema, con decreto 2 dicembre 1998 confermava la suddetta istituzione e, successivamente, con decreto 26 marzo 1999 ne ridefiniva il ruolo e la composizione, conferendo a un dipendente di un noto istituto bancario nazionale, distaccato da 8 anni presso la Presidenza del Consiglio, la responsabilità e il coordinamento della struttura tecnica dell'Osservatorio, nonché confermando un ex parlamentare, quale Presidente dell'Osservatorio, con l'incarico di conseguire i seguenti obiettivi:

coordinamento degli strumenti necessari per rafforzare l'insieme delle politiche industriali, creditizie e fiscali a favore della piccola e media impresa;

interazione con gli organismi atti a favorire la localizzazione delle piccole e medie imprese nelle aree del Mezzogiorno al fine di conseguire anche obiettivi sul piano occupazionale;

partecipazione alle iniziative intraprese dai cosiddetti Distretti industriali, volte a garantire alle piccole e medie imprese condizioni di sostegno e di sviluppo sia nelle realtà nazionali, sia in quelle internazionali; considerato:

che, sebbene l'articolo 29 della legge n. 400 del 1988 preveda che il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di studio e di ricerca, fissando il relativo compenso di concerto con il Ministro del tesoro, non si capisce come sia stato possibile istituire con provvedimento «amministrativo» un organismo a carattere permanente, per il quale si sarebbe dovuto ricorrere allo «strumento legislativo o regolamentare», anche in considerazione della continuità delle spese connesse al suo funzionamento;

che si vocifera che l'Osservatorio sia gestito a livello «familiare», dal suo Presidente e dal coordinatore tecnico, dal momento che l'Osserva-

torio in parola e i suoi membri (Organizzazioni delle piccole e medie imprese, Ministeri ed Enti pubblici) si sarebbero riuniti in gruppi di lavoro, in maniera veramente sporadica;

che la presunta attività di monitoraggio socio – economico, fiscale, creditizio, industriale, ambientale ed occupazionale non sarebbe suffragata da ricerche mirate, né da studi specialistici, né tantomeno da incontri pubblici e/o bilaterali con gli organismi interessati;

che, in definitiva, le attività per le quali è stato istituito l'Osservatorio della piccola e media impresa sarebbero state svolte in maniera quasi «virtuale»;

che l'ex parlamentare in parola (assunto nel 1992 come consulente, in seguito collocato in posizione di comando per il periodo aprile 1995 – marzo 1996 e immediatamente dopo collocato a riposo, per dimissioni volontarie) sarebbe stato riconfermato nel suo incarico di coordinatore, in deroga al divieto contemplato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 724 del 1994,

gli interroganti chiedono di sapere se quanto espresso nel considerato corrisponda al vero e, nel caso:

se non si ritenga che sarebbe opportuno fare chiarezza anche su altri elementi, quali:

i costi reali connessi al funzionamento dell'Osservatorio (consulenze, attività, missioni);

se, per la riconferma dell'ex parlamentare, in qualità di coordinatore dell'Osservatorio, la deroga al divieto previsto al comma 1 della legge n. 724 del 1994, in base al quale ai dipendenti pubblici, che cessano volontariamente dal lavoro, non possono essere conferiti incarichi di provenienza o di amministrazioni con le quali abbiano intrattenuto rapporti di lavoro nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, sia stata consentita a seguito di una «reale ed effettiva» interruzione di continuità dell'incarico anche dopo il collocamento a riposo;

data l'esiguità dei dipendenti dell'Osservatorio in parola, che si dice essere appena quattro (un funzionario di ruolo della Presidenza del Consiglio e tre addetti alla segreteria), come mai esso continui ad avvalersi di personale «estraneo all'amministrazione», distaccato e fuori ruolo, dal momento che gli orientamenti della legge n. 400 del 1988 prevedono l'impiego di personale di ruolo;

se corrisponda al vero che l'ex parlamentare, al quale sarebbe scaduto il mandato a giugno 2001, continui a svolgere il ruolo di Presidente dell'Osservatorio, usufruendo dei vantaggi concessi per lo svolgimento di missioni di lavoro;

se, infine, non si ritengano che sarebbe più proficuo trasformare l'Osservatorio in Ufficio o Servizio del Dipartimento degli Affari economici o del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, in considerazione della verosimiglianza degli obiettivi e delle tematiche che questi hanno con l'Osservatorio della piccola e media impresa, nonché allo scopo di evitare spreco inutile ed eccessivo di denaro pubblico.

(4-00457)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle attività produttive.*

– Premesso che:

il Comune di Pioltello invoca da anni una bonifica nell'area della industria chimica SISAS in quanto il livello della falda idrica, che in questi anni si è costantemente innalzato a causa delle tre discariche presenti nell'area, è ogni giorno più a rischio;

il nuovo innalzamento della falda che scorre sotto le discariche riaccende i timori di una possibile contaminazione dell'acqua provocata dal contatto con le sostanze inquinanti presenti nelle discariche;

il livello della falda sarebbe ormai a 3,5 metri dalla superficie: profondità raggiunta quasi certamente dalla discarica «C», la più pericolosa;

sarebbero stati chiesti all'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) nuovi esami sulle acque in quanto le conseguenze di una contaminazione potrebbero essere gravissime: la falda che scorre sotto Pioltello è quella dell'Adda, le sostanze inquinanti potrebbero giungere sino a Lodi se non a Piacenza, eventualità già verificatasi in passato, quando da un'altra azienda del polo chimico di Pioltello fuoriuscirono ciclosporine rinvenute ben oltre Lodi;

in questo caso relativo alle discariche SISAS il danno risulterebbe irreparabile in considerazione del fatto che non esistono certezze sulle sostanze contenute nelle tre discariche, ma un monitoraggio compiuto a metà degli anni Novanta avrebbe scoperto all'interno della discarica «C» duemila fusti contenenti sostanze fortemente inquinanti (tra cui mercurio e metalli pesanti);

delle discariche «A» e «B» si conosce molto poco, si sospetta contengano nerofumo;

dal mese di aprile 2001 ad oggi le tre discariche sono state mantenute in sicurezza grazie ad un sistema di prelievo forzato dell'acqua di falda: i dodici pozzi presenti sono stati utilizzati a ciclo continuo;

considerato che:

il curatore fallimentare della SISAS avrebbe a disposizione fondi che nel mese di ottobre saranno esauriti;

l'ultima legge finanziaria ha determinato l'inserimento di Pioltello tra i siti ad alto rischio ambientale e la Regione Lombardia ha stanziato circa un miliardo per far fronte ai primi interventi di emergenza,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover mantenere in funzione il sistema di pompaggio;

se in base alla gravità della situazione non si ritenga indispensabile stanziare subito fondi adeguati per effettuare una bonifica immediata della discarica «C», proseguire con il monitoraggio delle discariche «A» e «B», per predisporre un piano complessivo di risanamento di tutta l'area, comprese le discariche A, B, C e garantire controlli rapidi sulle acque;

quali misure urgenti e a regime si intenda adottare nel caso in cui si dovesse verificare la contaminazione dell'acqua di falda, al fine di ga-

rantire la sicurezza ambientale della zona ed impedire il propagarsi dell'inquinamento a valle.

(4-00458)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

martedì 18 settembre alle ore 21 circa diversi colpi di pistola sono stati sparati contro amministratori comunali di Volla (Napoli) che parlavano davanti al municipio in via Aldo Moro;

uno di essi è presidente della commissione urbanistica, un altro era stato invitato alla seduta terminata pochi minuti prima dell'imboscata. Per fortuna tutti i colpi sono andati a vuoto;

due consiglieri comunali, due assessori, un vigile urbano in borghese ed un cittadino, appena usciti dal Comune dopo aver partecipato, con ruoli diversi, ai lavori della commissione urbanistica, discutevano nel piazzale antistante il municipio. Ad un tratto dalla penombra è giunta una motocicletta con alla guida un uomo che, rallentata la corsa, ha estratto una calibro 7,65 ed ha esploso verso il gruppetto quattro colpi;

dagli uffici comunali sono subito accorsi i vigili che hanno rinvenuto a terra quattro bossoli;

fin dal suo insediamento la nuova giunta ha cominciato la sua azione di moralizzazione della vita pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intraprendere misure urgenti per far fronte alle minacce di stampo camorristico che ledono fortemente la vita democratica ed istituzionale del Comune di Volla;

se non ritenga di predisporre delle misure atte ad assicurare l'incolumità degli amministratori del Comune di Volla.

(4-00459)

VALLONE. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la Società Cooperativa a responsabilità limitata Viridia con sede in Volpiano (Torino) stipulava all'inizio del 1997 con la PAIPS – Società Cooperativa a responsabilità limitata – anch'essa con sede in Volpiano – un contratto di affitto di ramo d'azienda, occupando una parte degli stabilimenti industriali e degli uffici di proprietà di quest'ultima;

nello stesso periodo la Società Cooperativa PAIPS era posta in liquidazione coatta amministrativa;

nel marzo del 1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominava tre Commissari liquidatori della Società Cooperativa PAIPS, i quali decidevano di vendere il compendio immobiliare della medesima società;

la rilevanza del fatturato della Società Cooperativa Viridia (14 miliardi nel 2000) in costante e regolare aumento, oltre che l'esistenza, tra soci e dipendenti, di 80 addetti del settore GAFE (gasdotti, acquedotti e fognature ecologiche) spingevano i dirigenti di questa Società a proporre un'offerta di 2.080.000.000 di lire per la aggiudicazione dei quattro lotti su cui insistevano gli stabilimenti industriali PAIPS;

la sopravvenuta offerta di acquisto degli stabilimenti industriali PAIPS da parte della CIS-Serfinpa S.r.l. del Gruppo Pacifici di Roma, estranea al tessuto sociale ed economico dell'*hinterland* torinese, ammontante a 2.105.000.000 di lire, comprometteva, pregiudicandola, l'offerta della Viridia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la vertenza esposta in premessa come rientrante nella fattispecie prevista dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale della Cooperazione, Protocollo n.º 168 del 27 aprile 2001, secondo la quale: «Le alienazioni immobiliari possono essere concluse a trattativa privata con chi abbia prodotto l'offerta complessivamente più vantaggiosa, non necessariamente coincidente con quella economicamente più elevata»;

se, nella ipotesi affermativa, il Ministro in indirizzo non ritenga, pedissequamente, di intervenire per scongiurare un esiziale ridimensionamento della Società Cooperativa Viridia r.l., la quale – se pur ormai proprietaria da anni di tutti i mezzi di produzione, delle macchine operatrici e dei mezzi d'opera in genere – rischia di dover ridimensionare la propria attività produttiva con pesanti et immediati risvolti sulla occupazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, vista, altresì, la risibile differenza tra le succitate offerte di acquisto – 25 milioni di lire –, di intervenire tra le parti contendenti, al fine di trovare una soluzione che, nell'equo contemperamento dei rispettivi interessi, consenta di evitare pericolo se tensioni sociali e sindacali.

(4-00460)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 39ª seduta pubblica, del 19 settembre 2001, a pagina 4, nell'intervento del senatore Moro, alla seconda riga del secondo capoverso, le parole «Il 2 ottobre dello scorso anno» devono essere sostituite con le seguenti «Il 2 agosto dell'anno in corso».